



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 17/06/2026**

OGGETTO: D.D.G. 13 APRILE 2026 - N. 4677 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI PRESSO MUSEO MA.GA. E EX SEDE GAM VIALE MILANO GALLARATE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP E34H26000180006

L'anno **2026**, addì **17** del mese di **giugno** alle ore **15:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
SIMEONI BELINDA	VICE SINDACO	Presente
ALLAI CHIARA MARIA	ASSESSORE	Presente
CANZIANI CORRADO	ASSESSORE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	ASSESSORE	Presente
MAZZETTI CLAUDIA MARIA	ASSESSORE	Presente
PICCHETTI STEFANIA	ASSESSORE	Presente
RECH SANDRO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale SARNELLI GIACINTO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 48, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- la d.g.r. XII/5731 del 9 febbraio 2026 *«Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno degli investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico a destinazione culturale e dello schema di Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo per la realizzazione dei Progetti integrati della cultura»*, con la quale è stato definito l'ammontare complessivo della dotazione finanziaria regionale da destinare alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico della Lombardia per la realizzazione dei Progetti integrati della cultura, in collaborazione con Fondazione Cariplo;
- la D.d.g. 13 aprile 2026 - n. 4677 della Regione Lombardia ad oggetto: *"Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico - Valorizzazione del patrimonio culturale della Lombardia: progetti integrati della cultura 2026/2029"*, pubblicata sul BURL - Serie Ordinaria n. 16 del 16 aprile 2026;
- il *"bando per la valorizzazione del patrimonio culturale della lombardia: progetti integrati della cultura 2026 - 2029"* pubblicato sul BURL - Serie Ordinaria n. 16 del 16 aprile 2026;
- l'art. 41 comma 6 e l'allegato I.7, art. 6 comma 7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l'art. 18, commi 1 e 2 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2025, n. 49, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 07/01/2026, n. 3, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2026- 2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16, 23/01/2026, esecutiva, ad oggetto *"Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028. approvazione"*;
- l'atto dirigenziale n.651 del 21/05/2026, efficace ai sensi di legge, con il quale è stato nominato il Gruppo di lavoro per le fasi di progettazione, di affidamento e conduzione degli interventi in oggetto;
- la documentazione costituente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato *"lavori di efficientamento energetico di natura edile ed impiantistica presso il Museo Maga di Via De Magri e presso ex sede GAM di Viale Milano in Gallarate"*, composto dagli elaborati, come successivamente individuati ed elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto nel rispetto dei contenuti di cui agli artt. 41-42 del D. Lgs. 36/2023 ed Allegato I.7 allo stesso;

Premesso che:

- con la D.d.g. 13 aprile 2026 - n. 4677 della Regione Lombardia ad oggetto: *"Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico - Valorizzazione del patrimonio culturale della Lombardia: progetti integrati della cultura 2026/2029"*, pubblicata sul BURL - Serie Ordinaria n. 16 del 16 aprile 2026, la Regione Lombardia intende finanziare progetti integrati per valorizzare il patrimonio culturale pubblico, migliorandone accessibilità e fruizione;

- il Bando, che tiene conto dell'Accordo di collaborazione sottoscritto il 31 marzo 2026 con Fondazione Cariplo, sostiene interventi di restauro, recupero e rifunzionalizzazione di immobili pubblici destinati a usi culturali;
- i progetti possono attivare collaborazioni interdisciplinari e attrarre investimenti, anche tramite partenariati pubblico privati. Le iniziative devono integrare attività di valorizzazione e servizi culturali sostenibili nel medio lungo periodo, contribuendo allo sviluppo locale;

Considerato che:

- la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea 'Silvio Zanella' - Museo Ma.Ga. con sede in Via de Magri, 2, Gallarate, in *partnership* con il Comune di Gallarate, intende accedere a tali risorse finanziarie, messe a disposizione da Regione Lombardia, al fine di porre in essere l'intervento progettuale avente ad oggetto: "*lavori di efficientamento energetico di natura edile ed impiantistica presso il Museo Maga di Via De Magri e presso ex sede GAM di Viale Milano in Gallarate*" nella misura e per l'importo sottoindicato in cofinanziamento con risorse comunali specificamente previste;
- nel dettaglio, rientrano nel progetto, di cui al precedente capoverso, i seguenti interventi:

➤ EDIFICIO DI VIALE MILANO 21 EX SEDE GAM

Parte Impiantistica

- Riordino generale parte elettrica degli spazi, nuove dorsali e nuova cablatura completa, comprensiva di nuove certificazioni;
- Impianto antintrusione IMQ4 integrato con sistema telecamere per creazione caveau opere e supervisione generale degli ambienti comprensiva di parte tecnica e allacciamenti;
- Illuminotecnica nuovi corpi a tipologia led;
- Nuovo impianto di climatizzazione con vmc – doppia UTA a servizio nuovo caveau opere e spazio a grandi dimensioni lato nord comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni;
- Integrazione sistema a controllo umidità caveau;

Parte edile

- Creazione nuovo corpo servizi igienici due batterie divise per funzione e con unità accessibile ai portatori di handicap,
- Opere edili connesse comprensive di finiture e opere da serramentista per creazione nuovo spazio deposito opere;
- Opere edili connesse comprensive di finiture e opere da serramentista per riqualificazione e risanamento spazi, comprensivo di accorpamento ex uffici passaporti (ante 2014);

➤ EDIFICIO DI VIA DE MAGRI, 2 - SEDE MUSEALE DENOMINATA MA.GA.

Parte Impiantistica

- Sostituzione completa gruppo refrigerante museale comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni;
- Creazione separazione corpo uffici con nuova UTA e nuovi terminali comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni;
- Sostituzione pannelli FV e revamping impianto da 16KW a 30Kw comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni e nuova riattivazione;
- Nuovi inverter;
- Manutenzione straordinaria Cabina secondaria di Trasformazione;

- Relamping spazi centrali a doppia altezza emiciclo comprensiva di parte tecnica e allacciamenti;
- Revamping impianto rilevazione antincendio- barriere comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni;

Parte edile

- Rifacimento parziale corpo museale ad emiciclo con nuovo manto di finitura in poliurea bianca,
 - Assistenze edili al rifacimento impianto FV;
- in conformità all'atto dirigenziale n.651 del 21/05/2026 richiamato in precedenza, il *Team* di progettazione comunale, all'uopo individuato, ha elaborato e prodotto la documentazione progettuale, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e con i contenuti previsti dall'allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici, riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) delle opere sopra indicate;
 - tale progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo complessivo preventivato, ammontante ad un importo complessivo di €2.050.000,00, di cui €1.400.000,00, per importo esecuzione prestazioni a misura ed €650.000,00 per importo a disposizione dell'Amministrazione, come specificamente suddiviso ed articolato nel relativo quadro economico, che dà conto del costo complessivo dell'intervento in oggetto, risulta meritevole di approvazione e che lo stesso determina, in conformità all'art. 41 comma 6 e allegato I.7, art. 6 comma 7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico finanziarie dell'intervento da realizzare, oltre all'analisi dello stato di fatto di quanto progettato;
 - il Responsabile unico del Progetto ha eseguito, con risultato positivo, le verifiche del progetto *de quo*, sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;
 - nell'appalto verrà rispettato, come stabilito dal capitolato speciale d'appalto, l'obbligo dell'osservanza del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Donosignificant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85;
 - nell'appalto, il Comune si impegnerà altresì a rispettare gli obblighi prescritti dal Decreto del MIT avente ad oggetto: "*Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*", adottati con Decreto pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 nonché dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»*";
 - alla realizzazione dell'intervento sugli spazi dell'immobile ex GAM consegue la necessaria disciplina relativa all'utilizzo;

Ritenuto:

- di approvare la documentazione riguardante il livello progettuale di cui all'art. 41 comma 6 e allegato I.7, art. 6 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, relativa alla fattibilità tecnica ed economica riferita ai "*lavori di efficientamento energetico di natura edile ed impiantistica presso il Museo Maga di Via De Magri e presso ex sede GAM di Viale Milano in Gallarate*", la quale risulta composta dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Relazione generale;
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - Elaborati grafici;
 - Cronoprogramma;
 - Quadro economico;

il cui importo complessivo pari ad €.2.050.000,00, risulta suddiviso e articolato secondo quanto indicato nel relativo quadro economico di progetto;

- di richiedere, con riguardo a tale progetto, il finanziamento, messo a disposizione da Regione Lombardia mediante il *bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico - Valorizzazione del patrimonio culturale della Lombardia: progetti integrati della cultura 2026/2029* (Parte A. Progetto di investimento sul patrimonio culturale pubblico) - nella misura del 48,78% dell'importo complessivo, e quindi pari a € 1.000.000,00;
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, tale progetto risulta cofinanziato, come prescritto dal punto B.1 del bando regionale di cui al precedente capoverso, nella misura del 51,22% dell'importo complessivo, e quindi per l'importo di € 1.050.000,00 con risorse comunali, da impegnarsi sugli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:
Bilancio di previsione 2027 - P.E.G.: capitolo 62002;
- di dare atto che:
 - a) fra il Comune e la *Fondazione Galleria di Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella* è vigente la Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2021, esecutiva, e sottoscritta in data 28/05/2021 che disciplina- tra l'altro, l'utilizzo degli immobili comunali da parte della Fondazione e, in particolare, gli art. 2 e 8 prevedono la concessione da parte del Comune e in comodato d'uso, gratuito, dell'immobile di Via De Magri, 1, delle relative pertinenze e aree esterne e comprendente impianti, beni mobili e opere con assunzione della gestione da parte della Fondazione medesima (art. 8);
 - b) la suddetta convenzione è stata stipulata, in prosecuzione delle precedenti, in applicazione dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione – approvato con atto del Consiglio Comunale n. 88 del 27/11/2009, esecutivo – che precisa:..."*Al fine di raggiungere i propri obiettivi, la Fondazione stipula con la Città di Gallarate apposita convenzione che disciplini l'utilizzo degli immobili, le condizioni di conservazione e custodia e utilizzazione delle raccolte artistiche, l'utilizzo del restante patrimonio e dei servizi e la ripartizione delle relative spese e definisca gli scopi e i limiti delle iniziative della Fondazione, determinando altresì le forme e i modi di controllo da parte della Città*";
- di stabilire che:
 - a) l'art. 2 – CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI BENI della predetta vigente Convenzione - fra il Comune e la Fondazione Galleria di Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella - è integrato, dopo il comma 1, dal seguente testo: "1bis. Con effetto dal termine dei lavori di predisposizione degli spazi e, al più tardi, con effetto dal 01/01/2028 le disposizioni di cui al precedente comma 1, e dell'intera Convenzione, sono estese all'immobile denominato ex GAM sito in Viale Milano, 21 come meglio identificato da scheda allegata alla Convenzione";
 - b) l'art. 3 – DURATA della predetta vigente Convenzione è integrato, dopo il comma 3, come segue "4. L'affidamento dell'immobile identificato nel comma 1bis del precedente art. 2 ha vigenza, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, fino al 31/12/2037 ovvero fino all'eventuale preventiva cessazione di utilizzo da parte della Fondazione e, in tal caso, previo rilievo da parte del Comune comunicato alla Fondazione con almeno 15 giorni di preavviso.";
 - c) i competenti Dirigenti dell'Ente procederanno alla predisposizione dell'appendice alla Convenzione in parola e alla relativa sottoscrizione congiunta con la Fondazione per il recepimento dei precedenti punti a) e b);

- dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione Provvedimenti di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- di dare atto che gli immobili interessati e identificati dal presente atto (Via De Magri, 1 – Viale Milano, 21) sono di proprietà del Comune di Gallarate e nella disponibilità della *Fondazione Galleria di Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella* anche a seguito e alle condizioni del presente atto;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:

- Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera f) del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la documentazione riguardante il livello progettuale di cui all'art. 41 comma 6 e allegato I.7, art. 6 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, relativa alla fattibilità tecnica ed economica riferita ai *"lavori di efficientamento energetico di natura edile ed impiantistica presso il Museo Maga di Via De Magri e presso ex sede GAM di Viale Milano in Gallarate"*, la quale risulta composta dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Relazione generale;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elaborati grafici;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico;

il cui importo complessivo pari ad €2.050.000,00, risulta suddiviso ed articolato secondo quanto indicato nel relativo quadro economico di progetto;

2. di richiedere, con riguardo a tale progetto, il finanziamento, messo a disposizione da Regione Lombardia mediante il *bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico - Valorizzazione del patrimonio culturale della Lombardia: progetti integrati della cultura 2026/2029" (Parte A. Progetto di investimento sul patrimonio culturale pubblico)* - nella misura del 48,78% dell'importo complessivo, e quindi pari a € 1.000.000,00;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, tale progetto risulta cofinanziato, come prescritto dal punto B.1 del bando regionale di cui al precedente capoverso, nella misura del 51,22% dell'importo complessivo, e quindi per l'importo di € 1.050.000,00 con risorse comunali, da impegnarsi sugli strumenti contabili nei termini sottoindicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:

Bilancio di previsione 2027 - P.E.G.: capitolo 62002;

4. di stabilire che:

- a) l'art. 2 – *CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI BENI* della predetta vigente Convenzione - fra il Comune e la *Fondazione Galleria di Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella* - è integrato, dopo il comma 1, dal seguente testo: *"1bis. Con effetto dal termine dei lavori di predisposizione degli spazi e, al più tardi, con effetto dal 01/01/2028 le disposizioni di cui al precedente comma 1, e dell'intera Convenzione, sono estese all'immobile denominato ex GAM sito in Viale Milano, 21 come meglio identificato da scheda allegata alla Convenzione"*;
- b) l'art. 3 – *DURATA* della predetta vigente Convenzione è integrato, dopo il comma 3, come segue *"4. L'affidamento dell'immobile identificato nel comma 1bis del precedente art. 2 ha vigenza, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, fino al 31/12/2037 ovvero fino all'eventuale preventiva cessazione di utilizzo da parte della Fondazione e, in tal caso, previo rilievo da parte del Comune comunicato alla Fondazione con almeno 15 giorni di preavviso."*;
- c) i competenti Dirigenti dell'Ente procederanno alla predisposizione dell'appendice alla Convenzione in parola e alla relativa sottoscrizione congiunta con la Fondazione per il recepimento dei precedenti punti a) e b);

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione Provvedimenti di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di approvare il testo dell'accordo di partenariato tra Comune di Gallarate e Fondazione Galleria di Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di dare atto che gli immobili interessati e identificati dal presente atto (Via De Magri, 1 – Viale Milano, 21) sono di proprietà del Comune di Gallarate e nella disponibilità della *Fondazione Galleria di Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella* anche a seguito e alle condizioni del presente atto;

IN SEGUITO

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine del rispetto delle tempistiche previste per la concessione del contributo regionale indicato in preambolo.

Allegati:

- *Relazione generale;*
- *Capitolato speciale d'appalto;*
- *Elaborati grafici;*
- *Cronoprogramma;*
- *Quadro economico;*
- *Accordo di partenariato Comune – Fondazione;*
- *Accordo di rete archivi;*
- *Scheda progetto linea A;*
- *Scheda progetto linea B.*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SARNELLI GIACINTO

RETE ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROSECUZIONE DELLA RETE ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO ANNI 2025-2029

tra

1. Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella – Museo MA*GA con sede in via De Magri 1 – 21013 Gallarate VA, C.F. 91054240121, rappresentata da Emma Zanella in qualità di direttore delegato dal Presidente alla firma del presente accordo – Capofila della rete e con in collezione l'archivio Vittorio Tavernari;

e

2. Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, con sede in via Puricelli 5, 21013 Gallarate VA, C.F. 91013190128 rappresentato da Giovanni Orsini in qualità di Presidente;
3. Museo Internazionale Design Ceramico Civica Raccolta di Terraglia – MIDeC (museo civico) con sede in Lungolago Perabò, 5 Cerro di Laveno Mombello, C.F. 00213100126, rappresentata dal Sindaco di Laveno Mombello Luca Carlo Maria Santagostino;
4. Museo Civico Floriano Bodini, con sede in via Marsala, 11 – 21036 Gemonio VA, C.F. 00273580126, rappresentato da Francesco Riva in qualità di delegato alla cultura e delegato alla firma dal Sindaco Samuel Lucchini;
5. Fondazione Sangregorio Giancarlo ETS con sede in Via Cocquo 19 - 21018 Sesto Calende VA, C.F. 91059460120, rappresentata da Francesca Marcellini in qualità di Presidente;
6. Il Borgo di Lucio Fontana Associazione Culturale, con sede in Via Lucio Fontana 450 - 21020 Comabbio VA, C.F. 92034910122, rappresentata da Alessandro Tamborini in qualità di Presidente;
7. Associazione Giovanni Testori ETS, con sede operativa in Largo Angelo Testori, 13 – 20026 Novate Milanese (MI), C.F. 12635680155, rappresentata da Giuseppe Frangi quale Presidente;
8. Associazione Culturale Franco Fossa, con sede operativa in Via Cicerone 8 – 20017 Rho MI C.F. 93549980154, rappresentata da Antonio Maria Pecchini in qualità di Vicepresidente;
9. Associazione Culturale Archivio Silvio Zanella e Lilliana Bianchi, con sede operativa in Via Venegoni, 15 - 21013 Gallarate VA C.F. 91072890121, rappresentata Angelo Zanella quale Presidente;
10. Fondazione Marcello Morandini con sede in via Francesco del Cairo 41 – 21100 Varese C.F. 95086150125, nella persona del proprio legale rappresentante Marcello Morandini;
11. Associazione Museo Innocente Salvini con sede operativa in contrada Innocente Salvini, 5 – 21034 Cocquio Trevisago VA, C.F. 92014960121 nella persona del proprio legale rappresentante Anna Visconti;
12. Associazione Archivio Opera Dadamaino con sede operativa in via Manzoni 1 – 21019 Somma Lombardo VA C.F. 97585920156 nella persona del legale rappresentante Fernando Colombo;

13. Pietro Pirelli, per l'Archivio Marinella Pirelli residente in via Miralago 20 – 21100 Varese VA con sede operativa in via Fiume 2 - 21034 Cocquio Trevisago VA C.F. PRLPTR54S29H501M;
14. Simone Pagani residente in via Gerenzano 70 – 21053 CASTELLANZA - VA, per Museo d'arte Moderna Pagani con sede in via per Gerenzano 70 – 21053 Castellanza (VA) C.F. PGNSMN83C19E514Y;
15. Museo Enrico Butti - Parco Butti con sede in Viale Varese 4 - 21059 – Viggiù VA C.F.00560200123 nella persona del proprio legale rappresentante Avv. Emanuela Quintiglio, in qualità di Sindaco;
16. Civico Museo Parisi Valle con sede in via Leopoldo Giampaolo 1 - 21061 Maccagno con Pino e Veddasca C.F. 97829270582 nella persona del proprio legale rappresentante Ivan Vargiu (Sindaco pro-tempore c.f. VRGVNI82B27E734I);
17. Fondazione Angelo Bozzola con sede operativa in Vicolo Visconti 4 - 28066 Galliate NO C.F. 94030030038 rappresentata da Lino Bozzola quale Presidente;
18. [MAP] Museo Arte Plastica con sede in via Roma 29 – 21043 Castiglione Olona VA - C.F. 00309450120 rappresentato da Frigeri Giancarlo in qualità di Sindaco;
19. Fondazione Enrica Borghi con sede in via Bersani 32 – 28016 Orta San Giulio NO – 91024150038 rappresentato da Enrica Borghi quale Legale Rappresentante C.F. BRGNRC66H59H037R;
20. Fondazione Ottavio e Rosita Missoni con sede operativa in Via della Concordia 26/28 – 21040 Menzago di Sumirago VA, C.F. 95064580129 nella persona abilitata a rappresentare l'Ente Luca Missoni in qualità di legale rappresentante.

Premesso che

Regione Lombardia ha approvato per l'anno 2019 *l'avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura, anni 2020-2021*, di cui all'Art. 37 della l.r.25/16;

In data 25 novembre 2019, è stato sottoscritto un Accordo di Partenariato tra 15 enti con capofila Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella – Museo MA*GA, per partecipare al Bando regionale *PIC - Piani Integrati della Cultura*;

In data 25 gennaio 2021 Regione Lombardia ha approvato il progetto Archivi del Contemporaneo – Lombardia Terra d'Artisti presentato all'interno del *PIC* e per il quale la rete costituita ha svolto attività coordinate nel 2021 e nel 2022 e ha finanziato le azioni biennali;

Nel 2022 la rete "Archivi del Contemporaneo", tramite il capofila MA*GA, ha candidato un progetto all'interno del Bando di Fondazione Cariplo *Emblematici Provinciali 2022-2024*, con particolare riferimento alla continuazione del festival *Archivifuturi*, la cui prima edizione ha avuto inizio nel PIC 2022;

In data 27 aprile 2022 Fondazione Comunitaria Varesotto ha assegnato un contributo biennale per la realizzazione del progetto presentato all'interno di *Emblematici Provinciali* per il quale la rete costituita ha svolto attività coordinate nel 2023 e le svolgerà anche nel 2024;

Considerato che

Gli enti indicati in testa al presente Accordo intendono collaborare per la prosecuzione della rete ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO che è volta a collegare le istituzioni museali e culturali già attive sul territorio dell'alto milanese e della provincia di Varese con gli Archivi d'artista, le case museo, gli studi ancora visitabili, svolgendo un'azione strategica di promozione mediante un'azione sinergica di valorizzazione a beneficio del territorio dal punto di vista sociale, ambientale, turistico e anche economico.

In particolare, la Rete ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO, con le edizioni del Festival ARCHIVIFUTURI, accende i riflettori sulla provincia di Varese mostrando il potenziale di un territorio che appoggiandosi ad una storia di persone, di luoghi, di imprese è capace di guardare avanti valorizzando la propria forza creativa e innovativa. Il Festival, infatti, è motore culturale condiviso, momento collettivo e partecipato, aperto ai nuovi linguaggi, allo spettacolo dal vivo, alle arti performative ed è una formula compatta ma efficace di promuovere i luoghi e le azioni culturali, grazie alla concentrazione di eventi, mostre, azioni formative e performative, spettacoli dal vivo in due settimane ben comunicate.

Visto che, in particolare, l'Accordo di Rete è finalizzato alla costituzione di una cabina di regia per il coordinamento e l'integrazione delle politiche e dei programmi tra gli enti locali, le associazioni culturali del territorio, con un'attenzione particolare alle pratiche più innovative e sostenibili;

Atteso che l'attività dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai partner collegati in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse realtà;

Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata richiesta all'unanimità dai referenti degli enti aderenti;

Atteso che la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella – Museo MA*GA è stata individuata, acquisitane la disponibilità, quale ente capofila per la gestione della rete e della attività in oggetto.

**Tutto ciò premesso,
le parti concordano e convengono quanto segue:**

Art. 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

Con il presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano a regolare, tenendo conto delle singole peculiarità, le azioni di promozione, valorizzazione e partecipazione dei Musei, degli Archivi formalmente costituiti o in via di costituzione, delle Fondazioni e delle Associazioni, la partecipazione alla Rete ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO con sede presso il Museo MA*GA (via De Magri 1, Gallarate VA)

Art. 3

(Finalità)

Il presente Accordo è finalizzato al consolidamento, alla gestione e allo sviluppo della RETE DEGLI ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO; al riconoscimento e alla promozione del ruolo, in ambito culturale e sociale, della rete e dei singoli musei, archivi, Fondazioni firmatari del presente Accordo; alla collaborazione tra i partner della rete, alla riflessione comune, allo scambio di esperienze, che saranno il valore aggiunto della rete.

Risultato atteso è, inoltre, l'inserimento della Rete Archivi del Contemporaneo nel sistema museale e culturale Regionale e Nazionale.

Art. 4

(Azioni programmatiche e strategiche)

Le azioni volte a perseguire le finalità di cui al precedente Art. 3 sono così individuate prioritariamente:

- 1) favorire progetti culturali mirati a promuovere efficaci attività di tutela, conservazione, ricerca, valorizzazione e miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale, in stretta connessione con il territorio;
- 2) favorire la prosecuzione del Festival ARCHIVIFUTURI occasione di grande visibilità della RETE, anche attraverso il coinvolgimento di altre realtà culturali, associative, promozionali interessate a sostenere e partecipare al Festival stesso;
- 3) favorire l'integrazione dei musei della RETE nel Sistema Museale Regionale e Nazionale, anche promuovendo campagne di indagine finalizzate al rilevamento dello stato di adeguatezza dei singoli musei ai livelli uniformi di qualità della valorizzazione;
- 4) favorire la partecipazione della RETE a Bandi regionali, nazionali, europei, pubblici e privati finalizzati al reperimento di fondi e alla messa in rete con altre realtà simili;
- 5) pianificare le azioni necessarie a richiamare l'attenzione delle istituzioni rappresentate;
- 6) progettare e mettere in atto specifici azioni educative, formative e di valorizzazione della rete e dei singoli firmatari;
- 7) promuovere, anche attraverso iniziative congiunte in ambito nazionale e internazionale, il patrimonio culturale;
- 8) favorire il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati alle attività finalizzate all'attuazione del presente Accordo;
- 9) favorire la più ampia visibilità delle iniziative derivanti dal presente Accordo, sia attraverso la diffusione via web sia attraverso occasioni di natura seminariale.

Per il conseguimento e l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a collaborare in spirito di fattiva e leale collaborazione attraverso la definizione di appositi protocolli attuativi su progetti particolari.

Art. 5

(Ente capofila)

La Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella – Museo MA*GA con sede in via De Magri 1 – 21013 Gallarate VA, C.F. 91054240121, rappresentata da Emma Zanella in qualità di direttore delegato dal Presidente alla firma del presente Accordo, assume il ruolo di capofila della rete, con i seguenti impegni:

- 1) rappresentare le Rete in ogni possibile campo di azione: possibili candidature a bandi pubblici, partecipazione a progetti attinenti alle linee strategiche comuni, ricerca di contributi o accordi di sponsorizzazioni;

- 2) organizzare la rete definendo, in accordo con i Partner, i tempi e i modi in cui si svolgeranno le attività condivise;
- 3) condividere con i Partner della rete le decisioni che coinvolgano in maniera operativa o economica gli stessi Partner.

Art.6

(Oneri finanziari ed economici, durata dell'accordo, assemblea dei firmatari, accesso alla Rete)

- 1) Il presente Accordo non comporta oneri per le Parti.
- 2) Per il monitoraggio e l'attuazione dello presente Accordo, secondo il principio di leale collaborazione fra le istituzioni pubbliche, la rete si avvale del project manager del Museo MA*GA e dell'Assemblea dei componenti della Rete chiamata a deliberare su specifiche iniziative.
- 3) Ciascun Partner della Rete si impegna a partecipare alle riunioni operative, all'organizzazione di possibili nuovi progetti e alla realizzazione delle attività condivise.
- 4) I Partner della Rete, così come il Capofila, sosterranno l'attività dei singoli referenti coinvolti nelle attività di coordinamento, progettazione e programmazione, facendo fronte a eventuali spese per la partecipazione agli incontri e per l'eventuale retribuzione del lavoro aggiuntivo dei propri referenti coinvolti in attività della rete.
- 5) Si deciderà, di volta in volta, sul finanziamento comune di eventuali iniziative concordate e la gestione dei fondi finalizzati alle singole iniziative sarà curata dal Capofila o da un Partner aderente, di volta in volta delegata dalla rete.
- 6) L'accesso alla Rete Archivi del Contemporaneo è aperto, ma non è concesso a chiunque automaticamente su semplice richiesta, essendo subordinato alla verifica di condizioni che superano la mera individualità del richiedente, ancorché sia di valore, e che necessariamente sono dirette ad accertare la congruità e l'assonanza della nuova richiesta con la natura e le finalità esclusivamente culturali della Rete.
Al fine di tale preventiva verifica è dato concordemente mandato dagli odierni partecipanti al Capofila di accertare motivatamente l'esistenza o l'inesistenza delle condizioni necessarie perché l'aspirante ottenga il voluto ingresso nella Rete.

Art.7

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha la durata di anni 5 dalla firma dello stesso.

Art.8

(Norme finali)

L'Accordo firmato in originale in ogni sua pagina sarà depositato presso gli uffici del Capofila e inviato in copia ai Partner aderenti.

Letto, confermato e sottoscritto
3/03/2025

Capofila

Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella
Emma Zanella, direttrice del MA*GA

Partner

Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate
Giovanni Orsini, Presidente

Museo Internazionale Design Ceramico Civica Raccolta di Terraglia – MIDeC
Luca Carlo Maria Santagostino, Sindaco

Museo Civico Floriano Bodini
Francesco Riva, delegato dal Sindaco

Fondazione Sangregorio Giancarlo ETS
Francesca Marcellini, Presidente

Il Borgo di Lucio Fontana Associazione Culturale
Alessandro Tamborini, Presidente

Associazione Giovanni Testori ETS
Giuseppe Frangi, Presidente

Associazione Culturale Franco Fossa
Antonio Maria Pecchini, Vicepresidente

Associazione Culturale Archivio Silvio Zanella e Lilliana Bianchi
Angelo Zanella, Presidente

Fondazione Marcello Morandini
Marcello Morandini, Presidente

Associazione Museo Innocente Salvini
Anna Visconti, Legale rappresentante

Associazione Archivio Opera Dadamaino
Fernando Colombo, Legale rappresentante

Archivio Marinella Pirelli
Pietro Pirelli, Legale rappresentante

Museo d'arte Moderna Pagani
Simone Pagani, Legale rappresentante

Museo Enrico Butti - Parco Butti
Avv. Emanuela Quintiglio, Sindaco

Comune di Viggiu'
Prot. n. 0002819 del 17-03-2025
arrivo Cat. 7 Cl. 6

LAVENO MOMBELLO Comune di Laveno Mombello	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0009040/2025 del 27/05/2025	
Firmatario: LUCA CARLO MARIA SANTAGOSTINO	

Civico Museo Parisi Valle
Ivan Vargiu, Sindaco

Ivan Vargiu



Fondazione Angelo Bozzola
Lino Bozzola Presidente

Lino Bozzola

[MAP] Museo Arte Plastica
Frigeri Giancarlo, Sindaco

IL SINDACO

Giancarlo Frigeri

Giancarlo Frigeri



Fondazione Enrica Borghi
Enrica Borghi, Legale Rappresentante

Enrica Borghi

Fondazione Ottavio e Rosita Missor
Luca Missoni

Luca Missoni

IN ALLEGATO I DOCUMENTI FIRMATI DIGITAMENTE

PROGETTI INTEGRATI DELLA CULTURA 2026 -2029

SCHEDA PROGETTO – LINEA A

PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC

CUP E34H26000180006

DENOMINAZIONE IMMOBILE/IMMOBILI OGGETTO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO SUL PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO (oppure COMPLESSO ARCHITETTONICO/SISTEMA DI EDIFICI):

SEDI

MUSEO MA*GA, sede principale (MA*GA): proprietà Comune di Gallarate ente gestore Fondazione Galleria d'Arte Moderna e contemporanea "Silvio Zanella" – Museo MA*GA

MUSEO MA*GA 2, sede secondaria (EX-GAM) proprietà Comune di Gallarate ente gestore Fondazione Galleria d'Arte Moderna e contemporanea "Silvio Zanella" – Museo MA*GA

LOCALIZZAZIONE:

VIA DE MAGRI 1, GALLARATE (MA*GA)

VIALE MILANO 21, GALLARATE (EX-GAM)

TIPOLOGIA DEL PROGETTO (scegliere una o più tipologie)

☒ Interventi di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali (come definiti dall'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e di immobili pubblici destinati a funzioni culturali, coniugati, ove opportuno, ad interventi per il miglioramento sismico e dell'efficienza energetica e/o per il miglioramento dell'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva.

☐ acquisto di immobili, o porzioni di immobili, destinati o da destinare a ospitare istituti, funzioni ed attività culturali, a condizione che sia prevista contestualmente la realizzazione dell'istituto o delle funzioni culturali alle quali è destinato l'immobile acquistato;

☒ recupero e valorizzazione di beni come luoghi di aggregazione e promozione culturale, artistica, spazi di welfare culturale, in grado di coinvolgere attivamente la cittadinanza anche attraverso l'inserimento di persone in condizione di fragilità.

☒ interventi di riqualificazione e adattamento al cambiamento climatico delle aree pertinenziali dei suddetti immobili pubblici;

☒ acquisto di attrezzature, arredi e allestimenti permanenti volti a migliorare l'accessibilità e la fruizione da parte del pubblico dei beni oggetto dell'intervento di valorizzazione.

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA
COMUNE DI GALLARATE, VIA VERDI 1

REFERENTE/RESPONSABILE DEL PROGETTO

Arch. Luca Picco, RUP di progetto

telefono 0331754274

e-mail luca.picco@comune.gallarate.va.it

ALTRI PARTNER

FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA ente pubblico incluso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche cfr G.U. n. 227 del 30 settembre 2025.

Persona di riferimento EMMA ZANELLA *rup di progetto (linea B)*

telefono 3356556865

e-mail emma.zanella@museomaqa.it

SOSTENITORI

Rete Archivi del contemporaneo, Accordo di programma 2025/2030

ABSTRACT *(inserire nella sezione dedicata di BeS)*

Il presente progetto ha per oggetto il sistema museale gallaratese nelle sue due sedi complementari e si propone di potenziare il sistema culturale dedicato al contemporaneo della Città di Gallarate: da un lato il Museo MA*GA, nella sua sede principale ed esistente di Via De Magri 1; dall'altro l'ex Galleria d'Arte Moderna (EX-GAM) di Viale Milano 21, di cui si prevede la riqualificazione come seconda sede del museo.

Il MA*GA è oggi, al tempo stesso, un museo d'arte contemporanea e un istituto culturale di rilevanza nazionale: una sede culturale integrata che ospita Museo d'Arte Contemporanea, Biblioteca Civica, Biblioteca d'Arte e un Centro di Ricerca, e che custodisce un patrimonio di triplice natura — opere, archivi e biblioteca — la cui tutela e fruizione costituiscono il fine ultimo dell'intervento.

Sulla sede principale il progetto agisce per migliorarne l'efficienza energetica e per innalzare gli standard di conservazione e di sicurezza del patrimonio: un edificio iconico della Lombardia e della provincia di Varese, che accoglie oltre centomila persone ogni anno tra studenti, visitatori, esperti e semplici curiosi. A questa prima azione si affianca, in parallelo, il recupero e la riconversione degli spazi dell'EX-GAM, restituendo alla fruizione pubblica un immobile parzialmente dismesso. Si tratta di un progetto sperimentale che, in linea con le più avanzate prospettive museologiche europee, trasforma l'edificio in un deposito "vivo" e attivo — consultabile, aperto agli studiosi e alla cittadinanza, ma allo stesso tempo sicuro e tecnologicamente all'avanguardia — centro di ricerca, conservazione, studio e valorizzazione delle collezioni del MA*GA e di quelle ad esso concesse in comodato.

I due interventi compongono un unico Progetto integrato della cultura, che coniuga la conservazione e la sicurezza del patrimonio con l'ampliamento della sua accessibilità e del suo radicamento nella comunità.

Per inquadrare compiutamente l'intervento, si illustrano di seguito la storia del Museo e un'analisi delle sue due sedi sotto il profilo strutturale.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE OGGETTO DI INTERVENTO (FUNZIONE ATTUALE, LIVELLO DI UTILIZZO, STATO DI CONSERVAZIONE)

> Il museo MA*GA: nascita e evoluzione (1966 – 2026)

Il Museo MA*GA rappresenta uno dei principali poli italiani dedicati all'arte moderna e contemporanea, con particolare attenzione alla produzione artistica italiana dal secondo dopoguerra a oggi. Riconosciuto dal Ministero della Cultura come Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale, da Regione Lombardia come Museo riconosciuto e Ente partecipato da Regione stessa, il Museo integra funzioni di tutela, conservazione, ricerca scientifica, produzione espositiva, educazione e sviluppo territoriale.

La storia del MA*GA affonda le radici nel dopoguerra, in un momento in cui l'Italia stava ricostruendo non solo le proprie città ma anche la propria identità culturale. Nel 1949 nasce a Gallarate il **Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate**, una delle rassegne d'arte contemporanea più longeve d'Italia. L'iniziativa nasce dalla volontà della città di posizionarsi come luogo di confronto e sperimentazione per le arti visive, in un territorio — la provincia di Varese — già vivace per la presenza di artisti, imprenditori illuminati e collezioni private di rilievo.

Il Premio, che in oltre settantacinque anni ha attraversato movimenti, tendenze e generazioni di artisti italiani e internazionali, costituisce il nucleo originario attorno a cui si aggrepcheranno nel tempo opere, archivi e infine una struttura museale vera e propria. Ogni edizione del Premio porta in dote alla città nuove acquisizioni: dipinti, sculture, opere su carta che cominciano a formare una collezione permanente di straordinaria coerenza storica.

> La GAM — Civica Galleria D'arte Moderna (1966-2009)

È un atto fondativo che trasforma una raccolta di opere in un'istituzione pubblica con missione culturale precisa: conservare, studiare ed esporre l'arte italiana del Novecento. La GAM nasce nel 1966 come presidio culturale civico in senso pieno: appartiene alla città, è finanziata dalla città, e alla città restituisce un racconto dell'arte contemporanea nazionale costruito dal basso, attraverso il dialogo diretto con gli artisti piuttosto che attraverso grandi acquisizioni di mercato. La collezione cresce anno dopo anno attorno al filo rosso del Premio Gallarate, intrecciandosi con donazioni e depositi che ne arricchiscono la profondità storica.

Negli anni Sessanta e Settanta la GAM si afferma come uno spazio di sperimentazione, raccogliendo opere che documentano i grandi movimenti dell'arte italiana del secondo Novecento: dall'Informale alla Pittura analitica, dalla ricerca concettuale alle avanguardie della Space Art. La vocazione non è enciclopedica ma militante: il museo sceglie, prende posizione, accompagna gli artisti nel tempo.

A distanza di tre decenni dalla fondazione, la GAM compie un passo decisivo verso la contemporaneità museologica: nel **1998 istituisce il Dipartimento Educativo**, uno dei primi in ambito lombardo per un museo di medie dimensioni. È una scelta che rivela una consapevolezza anticipatrice: il museo non è solo luogo di conservazione ma spazio di relazione, apprendimento e trasformazione sociale.

Il Dipartimento comincia a strutturare un'offerta didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, costruendo nel tempo un metodo originale che intreccia l'educazione allo sguardo con la pratica laboratoriale. L'arte non viene spiegata: viene vissuta. Questo approccio, che negli anni successivi diventerà un tratto identitario distintivo del MA*GA, radica profondamente il museo nel tessuto della comunità varesina e lombarda.

Nei primi anni del Duemila la GAM consolida il proprio riconoscimento istituzionale su scala nazionale. Nel 2003 entra nel circuito **ICOM** (International Council of Museums) — l'organizzazione mondiale che definisce gli standard etici e professionali della museologia — e nella rete **AMACI** (Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani), che riunisce i principali musei d'arte contemporanea del paese. Questi ingressi non sono meramente formali. Significano adottare standard curatoriali e conservativi omogenei a quelli delle grandi istituzioni nazionali, confrontarsi con colleghi di altissimo profilo e accedere a reti di prestito, co-produzione e comunicazione che amplificano la portata delle attività.

Nel 2004 arriva un ulteriore riconoscimento istituzionale fondamentale: la **Regione Lombardia riconosce ufficialmente il museo come istituzione culturale di rilievo regionale**, aprendo canali di finanziamento e collaborazione strutturata con il sistema culturale lombardo.

> **Dalla GAM al MA*GA (2009-2010)**

La svolta più visibile e simbolica della storia del museo arriva nel **2010**, quando Gallarate inaugura la nuova sede del MA*GA, progettata per essere un museo all'altezza delle ambizioni culturali dell'istituzione. Il nome cambia: **dalla GAM si passa al MA*GA — Museo Arte Gallarate**, un acronimo che porta con sé sia il radicamento territoriale sia l'apertura verso una dimensione più ampia e contemporanea. La nuova struttura, situata nel cuore della città, è un edificio moderno di grande impatto architettonico: circa 5.000 metri quadrati distribuiti su più livelli, con sale espositive ampie e luminose pensate per la collezione permanente e per mostre temporanee di respiro nazionale e internazionale. Al piano terra trovano posto i servizi al pubblico — biglietteria, bookshop, caffetteria, area lettura — mentre i piani superiori ospitano le gallerie espositive, i laboratori educativi, gli uffici e gli spazi dedicati alla ricerca. L'arena esterna, la grande piazza antistante, diventa subito un punto di riferimento della vita pubblica della città e non solo: concerti, eventi, installazioni all'aperto la trasformano in un'estensione naturale del museo verso la città. Il nuovo edificio: è una dichiarazione di intenti, la manifestazione fisica di un progetto culturale che intende posizionare Gallarate sulla mappa dell'arte contemporanea italiana.

> **MA*GA istituto culturale di rilevanza nazionale, Centro di Ricerca e capofila della rete Archivi del Contemporaneo (dal 2018)**

Nel **2018** arriva un riconoscimento atteso e significativo: il **Ministero della Cultura riconosce il MA*GA come Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale**, un titolo che certifica la qualità e l'impatto dell'istituzione su scala italiana e che apre l'accesso ai finanziamenti ministeriali dedicati alle eccellenze culturali del paese.

Nel **2021** il museo firma l'**Accordo di Rete per gli Archivi del Contemporaneo**, un progetto nato dal PIC del 2019/2021, che coinvolge una ventina di enti con sede nella provincia di Varese ed estesi verso l'Alto Milanese e il Piemonte. La rete ha l'obiettivo di conservare, tutelare e valorizzare il vasto patrimonio di archivi e lasciti di artisti, case museo e fondazioni diffusi sul territorio, creando nuove opportunità occupazionali per i giovani laureati e sviluppando strategie di promozione territoriale condivise. Nel 2025 viene firmato un nuovo Protocollo d'intesa quinquennale con venti enti tra musei, fondazioni, archivi d'artista, case museo e studi attivi tra l'Alto Milanese e la provincia di Varese. La Rete non è una somma di istituzioni ma una strategia condivisa di conoscenza e promozione territoriale, il cui esito più visibile è il **Festival ARCHIVIFUTURI**, che ogni anno restituisce al pubblico la straordinaria densità di memorie artistiche che abita questo territorio.

> **Il polo culturale HIC MA*GA MAJNO (dal 2021)**

Sempre nel 2021 nasce **HIC MA*GA MAJNO**, il polo culturale che unisce in una gestione condivisa il Museo MA*GA, gli Archivi del Contemporaneo, la Biblioteca Specialistica del museo e la Biblioteca Civica Luigi Majno di Gallarate. È un progetto di visione: due istituzioni — il museo e la biblioteca — che condividono spazi, servizi e progettualità per offrire alla comunità un hub culturale dove arte, letteratura, ricerca e formazione si incontrano e si moltiplicano. La parola *hic*, "qui" in latino, è una dichiarazione di appartenenza e di presenza radicata nel presente.

> **Il Centro di Ricerca Italia 2050 (dal 2023)**

Il **Centro di Ricerca Italia 2050** — Centro per l'Arte Italiana 1950–2050, fondato nel dicembre 2023 con il riconoscimento del Ministero della Cultura quale Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale, è il cuore della vocazione scientifica del Museo in qualità di Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale. Il Centro si propone come punto di riferimento nazionale per lo studio, la documentazione e la valorizzazione dell'arte italiana in un arco temporale di un secolo: dal secondo dopoguerra — da cui proviene il nucleo della collezione — fino alle direzioni future della creazione artistica.

> **Consistenza e crescita del patrimonio museale, archivistico, librario al 2026**

Il Museo MA*GA conserva e tutela un patrimonio di triplice natura: in quanto museo d'arte contemporanea e, al tempo stesso, istituto culturale di rilevanza nazionale, custodisce opere d'arte, un patrimonio archivistico e un patrimonio librario, tra loro strettamente connessi.

Il **patrimonio museale** conta oltre 7.000 opere — dipinti, sculture, disegni, grafiche, libri d'artista, oggetti di design, installazioni, fotografie e opere multimediali — che documentano l'arte italiana dal periodo tra le due guerre a oggi. Nato dal Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate (1949) e accresciuto per acquisizioni, donazioni, depositi e legati, è passato dalle circa 5.500 opere del 2010 alle 7.000 attuali, con un programma di sviluppo 2027-2029 che unisce nuove edizioni del Premio, acquisizioni storiche e progetti site specific.

Il **patrimonio archivistico** riunisce l'archivio istituzionale del museo, attivo dal 1966, e numerosi fondi esterni di rilievo nazionale: l'Archivio del Premio Gallarate (circa 30.000 documenti, in comodato), i Fondi MAC e Madì, il Fondo Tavernari e altri, cui si affiancano la Mediateca e il Centro di Ricerca Italia 2050. La crescita prosegue con il deposito e l'acquisizione di archivi d'artista (Fossa, Bravi, Zanella).

Il **patrimonio librario** è costituito dalla Biblioteca specialistica: oltre 35.000 volumi, avviata nel 1966 e catalogata in SBN, con fondi speciali (Zanella, Tavernari, Pirelli, MAC, Madì) e oltre 200 testate periodiche. Si incrementa ogni anno di più di 300 volumi tramite scambi, acquisti e doni con istituzioni italiane e internazionali.

STORIA E DESCRIZIONE DELLE SEDI ESPOSITIVE DEL PROGETTO: IL MUSEO MA*GA (LINEA STRATEGICA 1) e LA EX-GALLERIA D'ARTE MODERNA (LINEA STRATEGICA 2)

> La sede del museo MA*GA, via De Magri 1

Il Museo MA*GA ha sede, dal 2010, in Via De Magri 1 a Gallarate. La proprietà è del Comune di Gallarate. L'ente gestore del Museo e della sede è dal 2010 la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e contemporanea "Silvio Zanella" – Museo MA*GA, partner di questo progetto.

È questa la sede oggetto della Linea strategica 1 del progetto.

Cuore operativo del sistema museale gallaratese — dove sono conservati la collezione permanente, gli archivi storici e la biblioteca specialistica — l'edificio è interessato da un insieme integrato di interventi volti a migliorarne l'efficienza energetica, a innalzare gli standard di conservazione e di sicurezza del patrimonio e a tutelarne l'involucro. **A oltre quindici anni dall'apertura, e dopo l'incendio del 2013, l'adeguamento impiantistico e conservativo della struttura è condizione necessaria per garantirne la sostenibilità gestionale nel medio-lungo periodo e la piena funzionalità a servizio della collezione e del pubblico, in stretta complementarità con il recupero dell'EX-GAM (MA*GA 2) previsto dalla Linea strategica 2.**

La sede nasce dal recupero di un fabbricato industriale degli anni Trenta del Novecento, con cui si integra un edificio di nuova progettazione, per un complesso architettonico di circa 5.000 metri quadri. Il progetto architettonico è firmato da Maria Luisa Provasoli (primo lotto) e da Pier Michele Miano e Carlo Moretti (secondo lotto), con un progetto museologico dello Studio Pandakovic e Associati.

Il 14 febbraio 2013 un incendio danneggiò gravemente la struttura senza tuttavia ledere le opere d'arte; gli spazi furono recuperati e riaperti negli anni successivi, un primo lotto nel 2013 e un secondo lotto (totale) nel 2015, in occasione di Expo e della Grande mostra "Missoni, l'arte, il colore".

Riconosciuto come museo da Regione Lombardia dal 2004 e membro di AMACI dal 2007, dal 2018 il MA*GA è riconosciuto dal Ministero della Cultura come Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale e da Regione Lombardia come Soggetto di rilevanza regionale; dal 2021 ospita, insieme al Comune, **HIC – Hub degli Istituti Culturali della Città di Gallarate**, che affianca agli spazi espositivi un'ampia area dedicata a biblioteca, studio e ricerca.

Descrizione dell'edificio

L'edificio si presenta come un complesso architettonico contemporaneo nel quale il recupero del fabbricato industriale storico dialoga con il nuovo corpo di progetto. Il corpo museale principale è caratterizzato da una pianta ad emiciclo, con spazi centrali a doppia altezza che costituiscono il fulcro espositivo. Su circa 5.000 mq il complesso ospita, oltre alle sale espositive, la collezione permanente, gli archivi storici e la biblioteca specialistica, una sala conferenze, i laboratori didattici e una caffetteria. Con i suoi ampi spazi e una collezione di oltre 7.000 opere, la sede favorisce una proposta culturale aperta a pubblici differenziati e si configura come uno dei principali centri per l'arte moderna e contemporanea in Italia.

Il Museo MA*GA è organizzato secondo una chiara articolazione funzionale, distribuita su tre livelli. Il piano terra raccoglie le funzioni di accoglienza, servizio e conservazione. Vi si trovano l'Arte Caffè, l'area di accoglienza e lettura e l'ingresso alla Biblioteca Majno (sezione adulti, sviluppata su due piani), insieme al Centro di Ricerca e agli uffici. A questo stesso livello sono collocati gli spazi a più stretta vocazione conservativa — i depositi delle opere e il pozzo librario destinato ad archivi e biblioteca — oltre ai servizi igienici.

Il primo piano è dedicato all'attività espositiva e didattica: ospita le sale per le mostre e i laboratori didattici rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con i relativi servizi.

Il secondo piano completa il percorso espositivo con ulteriori sale per le mostre, la Sala Arazzi Missoni e la sala conferenze, anch'esso provvisto di servizi igienici.

> La sede della Galleria d'arte Moderna Di Gallarate (GAM) In Viale Milano 21

È questo l'immobile oggetto della **Linea strategica 2** del progetto.

L'edificio di Viale Milano 21, di proprietà del Comune di Gallarate, riveste un rilevante significato storico e identitario per la città, in quanto sede storica del museo civico. Fino al 2009 una parte dell'edificio ha ospitato la Galleria d'Arte Moderna di Gallarate, meglio conosciuta come GAM.

La Civica Galleria d'Arte Moderna fu istituita nel 1966, sotto il sindaco Sola e con il contributo dell'architetto Francesco Moglia, e trovò una prima collocazione provvisoria in locali affittati in via XXV Aprile.

La sede definitiva fu assegnata tra il 1969 e il 1970, durante l'amministrazione del sindaco Pasta, all'interno del Palazzo Pubblici Uffici di Viale Milano. Un dettaglio significativo: quegli spazi erano stati originariamente realizzati per ospitare la Posta centrale cittadina, ma a lavori conclusi l'amministrazione postale li giudicò insufficienti e rinunciò a occuparli, rendendoli così disponibili per la Galleria.

Il primo nucleo disponeva di circa 350 mq con 11 sale espositive — adeguato a un "museo conservativo", ma non alla visione di Silvio Zanella di un "museo attivo". Da qui una progressiva espansione all'interno dello stesso palazzo. Il primo ampliamento fu inaugurato solennemente il 17 dicembre 1972 (presenti il sindaco Pasta, l'assessore regionale Cangi e il critico Marco Valsecchi). Dopo l'abolizione delle imposte di consumo e la conseguente soppressione degli uffici daziari, la Galleria ottenne ulteriori sale: ampliamenti nel 1972, nel 1973-75, ulteriori spazi nel 1991, 1992 e 1997 con una modifica progressiva delle **superfici**, da 350 a 579, poi 720 e infine circa 1.090 mq.

In questa sede la collezione si è formata e accresciuta nel tempo, documentando l'arte italiana dal periodo tra le due guerre fino a oggi con opere di autori di primo piano e con gli archivi di movimenti artistici di riferimento. Con la costituzione nel 2009 della Fondazione "Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella" e il trasferimento, nel marzo 2010, nella nuova e più ampia sede con il nome di MA*GA, l'edificio di Viale Milano 21 ha progressivamente perso la sua funzione originaria, fino all'attuale stato di parziale dismissione.

> **La EX-GAM oggi:**

L'edificio di Viale Milano è oggi chiuso al pubblico e utilizzato come deposito non strutturato di materiali della Biblioteca Civica e di altre istituzioni culturali; dal 2009 non vi si eseguono lavori di manutenzione. Si tratta tuttavia di uno spazio ampio, luminoso e facilmente raggiungibile. Proprio in questa condizione di sottoutilizzo risiede l'urgenza dell'intervento. Ancora oggi convivono nell'edificio di circa 5000 mq diverse funzioni e istituzioni, tra di loro indipendenti: la Polizia di stato, la sede dei giudici di pace, gli archivi del tribunale e la EX-GAM. Tutti hanno accessi separati e indipendenti. La EX-GAM ha 3 accessi separati ben monitorati e una serie di finestrate alte protette da inferiate. Lo spazio che diventerà EX-GAM si presta a essere utilizzato a fini sia conservativi che espositivi.

Il recupero dell'EX-GAM e la trasformazione in MA*GA ne fa un *deposito vivo e attivo* — centro di ricerca, conservazione, studio e valorizzazione al servizio delle collezioni del MA*GA e di quelle ad esso concesse in comodato, tra cui la collezione Merlini. Gli interventi previsti restituiscono alla fruizione pubblica un immobile pubblico parzialmente dismesso lungo tre direttrici: il recupero e la rifunzionalizzazione degli spazi, destinati a funzioni culturali stabili (depositi accessibili delle collezioni, ambienti per la ricerca e per l'incontro con la cittadinanza); la sicurezza e la conservazione del patrimonio, garantite da un nuovo caveau con idonee condizioni microclimatiche e adeguati presidi; il miglioramento dell'accessibilità.

In stretta complementarità con il consolidamento della sede principale (Linea strategica 1), il recupero riporta a nuova vita il luogo d'origine del museo civico gallaratese. Si tratta di un immobile pubblico di rilevante valore storico [inserire: anno di costruzione, tipologia edilizia, superficie, eventuale vincolo]: intervenire consente di preservarne la memoria, di mettere in sicurezza il patrimonio in esso conservato e di rafforzarne il radicamento nella comunità, in coerenza con le finalità del Bando.

2. PRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI, IN COERENZA CON LE FINALITÀ DEL BANDO

OBIETTIVO GENERALE

Mettere a sistema il patrimonio culturale pubblico della Città di Gallarate — con il suo rilevante significato storico, identitario, sociale ed economico per il territorio — attraverso interventi coordinati su due sedi complementari del sistema museale, la sede del MA*GA e l'EX-GAM (entrambi di proprietà del Comune di Gallarate) valorizzando le potenzialità culturali e le competenze degli stakeholder locali. Il progetto intende sviluppare reti e partenariati capaci di innescare progettualità e dinamismo culturale come leve di sviluppo economico, sociale e produttivo, garantendo al contempo conservazione, accessibilità e sostenibilità gestionale nel medio-lungo periodo.

OBIETTIVI SPECIFICI

1. **Migliorare le prestazioni energetiche della sede del MA*GA** con soluzioni compatibili con le esigenze di conservazione del patrimonio e delle collezioni, riducendo i consumi e i costi

di gestione e accrescendo la sostenibilità ambientale ed economica della struttura nel medio-lungo periodo

2. **Recuperare e rifunzionalizzare l'EX-GAM, oggi parzialmente dismessa, restituendola alla piena fruizione pubblica come MA*GA 2**, attraverso interventi di restauro e adeguamento dell'immobile pubblico destinati ad accogliere nuove funzioni culturali stabili quali depositi accessibili, spazi per la ricerca, per la Rete Territoriale Archivi del contemporaneo e per l'incontro con la cittadinanza.
3. **Garantire la conservazione e la messa in sicurezza delle collezioni e degli archivi storici del museo**, mediante il potenziamento di depositi attrezzati nel MA*Ga 2 e *l'installazione di sistemi di contenimento ad alta resistenza al fuoco presso il MA*GA* in coerenza con i principi della conservazione programmata e del minimo intervento, a presidio durevole del patrimonio e a beneficio della sua pubblica fruizione.
4. **Ampliare e diversificare l'accesso alla cultura**, assicurando la concreta attuazione del diritto di accesso per tutti, interpretato in chiave ampia e multidimensionale, attraverso il miglioramento dell'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva dei luoghi e l'apertura del patrimonio a pubblici differenziati, anche in un'ottica di welfare culturale e di inclusione di persone in condizione di fragilità.
5. **Attivare funzioni culturali continue e durature, sostenibili sotto il profilo economico e gestionale nel medio-lungo periodo**, promuovendo processi di collaborazione intersettoriale e interdisciplinare tra il Comune di Gallarate, la Fondazione MA*GA e gli altri attori del territorio, secondo quanto definito nel Piano di valorizzazione.

3. SINTESI DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

Gli Interventi si muovono secondo due LINEE STRATEGICHE

LINEA STRATEGICA 1 — MA*GA: UNA SEDE PIÙ EFFICIENTE, SICURA E SOSTENIBILE

- 1.1 Efficientamento energetico e sostenibilità gestionale
- 1.2 Conservazione e messa in sicurezza del patrimonio
- 1.3 Tutela dell'involucro edilizio

LINEA STRATEGICA 2 — EX-GAM: LA RINASCITA DELLA SEDE STORICA COME DEPOSITO VIVO E LUOGO DI RICERCA

- 2.1 Recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile
- 2.2 Conservazione e sicurezza del patrimonio
- 2.3 Accessibilità e fruizione pubblica

> LINEA STRATEGICA 1 — MA*GA: UNA SEDE PIÙ EFFICIENTE, SICURA E SOSTENIBILE

Gli interventi previsti sulla sede principale del MA*GA rispondono a una strategia unitaria, che muove da una duplice esigenza: garantire condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza al patrimonio museale e, al tempo stesso, rendere la struttura più efficiente e sostenibile sotto il profilo energetico ed economico. La sede ospita la collezione permanente, gli Archivi e la Biblioteca specialistica del museo e costituisce il cuore operativo dell'intero sistema culturale gallaratese: la sua piena efficienza è quindi condizione necessaria per assicurare la continuità dell'offerta culturale e la corretta tutela dei beni in essa custoditi.

Le opere non sono interventi isolati, ma un pacchetto integrato che agisce in modo coordinato su tre fronti complementari — l'efficientamento energetico, la sicurezza e la conservazione del patrimonio, la tutela dell'involucro edilizio. Il valore aggiunto risiede in questa visione sistemica: da un lato la riduzione strutturale dei consumi e dei costi di gestione libera risorse a beneficio dell'attività culturale e migliora la sostenibilità ambientale ed economica del museo nel medio-lungo periodo, in coerenza con le sfide di transizione energetica del Bando; dall'altro il miglioramento del controllo climatico, della prevenzione incendi e della conservazione di opere, archivi e fondi librari innalza gli standard di tutela del patrimonio, secondo i principi della conservazione programmata e del minimo intervento.

Gli interventi sulla sede principale si integrano inoltre con il recupero dell'EX-GAM (MA*GA 2), in una strategia complessiva che consolida e mette in sicurezza la sede storica e attiva allo stesso tempo una nuova sede al servizio della collezione e della comunità.

1.1 Efficientamento energetico e sostenibilità gestionale

La presente relazione ha lo scopo di individuare gli obiettivi energetici e ambientali del progetto di riqualificazione dell'edificio che ospita il Museo MAGA, sito in via De Magri a Gallarate (VA), caratterizzato da un volume netto riscaldato pari a circa 31.500 m³.

I consumi energetici complessivi dell'immobile risultano pari a circa 650 MWh/anno di energia elettrica e 1.000 MWh/anno di energia termica (anno di riferimento 2025).

L'ultima diagnosi energetica disponibile, redatta contestualmente all'Attestato di Prestazione Energetica in data 27/09/2016, attribuisce all'edificio la classe energetica E, con un indice di Prestazione Energetica Globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) pari a 651,25 kWh/m² anno.

In coerenza con gli obiettivi di transizione energetica e riduzione delle emissioni climalteranti perseguiti dall'Amministrazione Comunale, il progetto si pone l'obiettivo di conseguire almeno la classe energetica C, riducendo l'indice EP_{gl,nren} fino a valori dell'ordine di 350 kWh/m² anno, con una diminuzione stimata superiore al 45% rispetto alla situazione attuale.

Considerate le caratteristiche architettoniche e funzionali dell'edificio, che rendono particolarmente complessi e onerosi interventi estensivi sull'involucro edilizio, la strategia progettuale sarà orientata principalmente all'efficientamento impiantistico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli interventi previsti potranno essere articolati come segue:

- > Sostituzione dei pannelli fotovoltaici e revamping dell'impianto con incremento della potenza

L'attuale impianto fotovoltaico, avente potenza installata pari a 15 kWp, sarà oggetto di riqualificazione mediante sostituzione dei moduli esistenti con pannelli ad alta efficienza e contestuale ampliamento della superficie occupata in copertura. L'obiettivo è raggiungere una potenza complessiva installata dell'ordine di 80 kWp, incrementando la produzione annua autoconsumata da circa 15,75 MWh a circa 84 MWh, con un aumento superiore al 430%.

Risponde direttamente alle sfide di sostenibilità ambientale e transizione energetica del bando; è riconducibile alla tipologia di efficientamento energetico.

> **Riqualificazione dell'Unità di Trattamento Aria.**

L'attuale Unità di Trattamento Aria da 56.000 m³/h, che serve la maggior parte dell'edificio, sarà sostituita con due nuove unità indipendenti, dedicate rispettivamente alle aree museali e agli uffici.

La suddivisione consentirà una gestione maggiormente flessibile degli orari di funzionamento e dei parametri termoigrometrici, garantendo contemporaneamente il comfort degli utenti e le corrette condizioni conservative delle opere d'arte.

L'adozione di ventilatori ad alta efficienza e recuperatori di calore ad altissimo rendimento consentirà una riduzione stimata dei consumi elettrici pari ad almeno 131 MWh/anno.

Risponde all'obiettivo del bando di recuperare e valorizzare immobili pubblici destinati ad attività culturali ampliandone la pubblica fruizione, e alle sfide di sostenibilità ambientale e transizione energetica; è riconducibile alla tipologia "restauro, recupero e valorizzazione di immobili pubblici coniugati a interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica" e concorre al criterio del miglioramento energetico.

> **Efficientamento degli impianti di illuminazione**

È prevista la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti alimentati a neon o con lampade ad alogenuri metallici mediante apparecchi LED ad alta efficienza, caratterizzati da rendimenti superiori a 130 lm/W.

L'intervento consentirà una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione superiore al 60%, migliorando nel contempo la qualità illuminotecnica degli spazi espositivi e di lavoro.

Coniuga l'obiettivo di valorizzazione e fruizione del bene con le sfide di transizione energetica; rientra nella tipologia di efficientamento energetico e concorre al criterio del miglioramento energetico.

> **Integrazione della generazione termica mediante pompa di calore**

L'attuale sistema di produzione di calore, costituito da due caldaie alimentate a gas naturale per una potenza complessiva di circa 1 MW termico, sarà integrato con una pompa di calore ad alta efficienza.

La nuova macchina sarà destinata prioritariamente all'alimentazione delle utenze a bassa temperatura, quali le batterie delle Unità di Trattamento Aria e il sistema radiante a pavimento, consentendo di ridurre significativamente il consumo di gas naturale e le emissioni associate.

Concorre alla transizione energetica e alla sostenibilità gestionale nel medio-lungo periodo; rientra nella tipologia di intervento per il miglioramento dell'efficienza energetica.

> **Implementazione di sistemi BACS e regolazione evoluta**

Il progetto prevede inoltre l'introduzione di un sistema di Building Automation and Control System (BACS), integrato con serrande motorizzate e dispositivi di regolazione avanzata.

Tale sistema consentirà il monitoraggio continuo delle prestazioni energetiche, l'ottimizzazione automatica dei parametri di funzionamento degli impianti e la gestione differenziata delle varie zone dell'edificio, massimizzando i benefici energetici derivanti dagli interventi previsti.

Questi interventi costituiscono un quadro di riferimento per le possibili azioni di efficientamento e potranno essere affinati o aggiornati in funzione delle concrete esigenze del Comune di Gallarate e del museo

Stima su indicatori CUP

Per stimare il risparmio in TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) possiamo partire dai consumi attuali e dai risparmi ipotizzati.

Consumi attuali

- Energia elettrica: 650 MWh/anno
- Energia termica (gas naturale): 1.000 MWh/anno

Totale energia finale:

1.650 MWh/anno

Il coefficiente normalmente utilizzato è:

1 TEP = 11,63 MWh

Pertanto il consumo energetico attuale corrisponde a:

$$\frac{1650}{11,63} = 141,9 \text{ TEP/anno}$$

circa 142 TEP/anno.

Stima del risparmio ottenibile

Dalle misure descritte:

Intervento	Risparmio stimato
Nuove UTA ad alta efficienza	131 MWh/anno
Illuminazione LED	circa 90 MWh/anno (*)
Fotovoltaico aggiuntivo	+68 MWh/anno di autoconsumo
Pompa di calore e regolazione evoluta	250÷350 MWh/anno di gas naturale

(*) assumendo che l'illuminazione rappresenti circa il 20-25% dei consumi elettrici dell'edificio e che il risparmio sia superiore al 60%.

Ne deriva un risparmio complessivo plausibile dell'ordine di:

$$131 + 90 + 68 + 300 = 589 \text{ MWh/anno}$$

arrotondabile a circa 600 MWh/anno.

Conversione in TEP

$$\frac{600}{11,63} = 51,6 \text{ TEP/anno}$$

Quindi il progetto potrebbe generare un risparmio energetico annuo dell'ordine di:

50-55 TEP/anno

1.2 Conservazione e messa in sicurezza del patrimonio

- > Revamping dell'impianto di rilevazione antincendio e delle relative barriere, con opere tecniche e nuove certificazioni, a incremento dei livelli di sicurezza dell'edificio e di protezione del patrimonio.

Risponde all'obiettivo di conservazione del patrimonio pubblico e si lega al criterio relativo all'adozione di metodologie di prevenzione del degrado e di conservazione programmata.

- > **Installazione di un dispositivo di conservazione a contenitori mobili**, modello Blocktire, con funzione intrinseca di preservazione mediante il controllo e la regolazione delle condizioni atte a prevenire il deterioramento dei materiali contenuti; di protezione passiva dagli incendi; e di contenimento della dispersione dei fumi, per il potenziamento degli Archivi e della Biblioteca specialistica del MA*GA, a garanzia della conservazione e della messa in sicurezza del patrimonio documentale e bibliografico.

>> Funzioni di anti-deterioramento e mantenimento delle condizioni di conservazione

Rispetto alle condizioni di temperatura e umidità relativa (RH) del locale in cui è ubicato il dispositivo, si ha l'abbattimento costante: dell'umidità relativa (RH) all'interno del dispositivo; delle temperature (°C) all'interno del dispositivo, rispetto alla temperatura del locale di ubicazione

>> Protezione antidisersione fumi

In caso di incendio, il dispositivo di sicurezza a protezione passiva è esposto a forte calore, che determina la deformazione delle lamiere (supporto degli elementi di sigillatura nelle cornici di contatto tra due contenitori mobili attigui). Poiché tali deformazioni sono variabili e non prevedibili nella forma e nell'entità, Blocktire presenta, nei punti di contatto tra i contenitori attigui, elementi di sigillatura modellabili (guarnizioni) che aumentano il proprio volume in presenza di alte temperature, così da colmare i possibili vuoti creati dalle deformazioni. È una soluzione studiata che non ha equivalenti, in quanto riesce ad attivarsi in maniera autonoma in qualsiasi circostanza di incendio ed è indipendente da ogni altro sistema.

Risponde all'obiettivo di recuperare e conservare il patrimonio pubblico in coerenza con i principi della conservazione programmata; è riconducibile alla tipologia «acquisto di attrezzature, arredi e allestimenti permanenti», in funzione strumentale rispetto ai lavori, e concorre al criterio relativo alla strategia della conservazione programmata.

1.3 Tutela dell'involucro edilizio

- > Rifacimento parziale del manto di finitura del corpo museale ad emiciclo con nuovo rivestimento in poliurea bianca, a protezione dell'involucro edilizio e con beneficio sul comportamento termico dell'edificio.

Coerente con l'obiettivo di recupero e conservazione dell'immobile pubblico e con le sfide di sostenibilità ambientale; riconducibile alla tipologia di restauro e recupero con miglioramento dell'efficienza energetica e utile al criterio del miglioramento energetico.

- > Assistenze edili connesse al rifacimento dell'impianto fotovoltaico.
Intervento strumentale all'efficientamento energetico, coerente con le relative sfide del bando e con il criterio del miglioramento energetico.

LINEA STRATEGICA 2 — EX-GAM: LA RINASCITA DELLA SEDE STORICA COME DEPOSITO VIVO E LUOGO DI RICERCA

La seconda linea strategica interviene sull'edificio di Viale Milano, sede storica del museo civico dal 1969 al 2010 e oggi parzialmente dismessa, per restituirla alla piena fruizione pubblica nella nuova veste di seconda sede MA*GA. L'obiettivo non è il semplice recupero di un contenitore, ma la riattivazione del luogo d'origine del museo gallaratese come spazio culturale stabile: depositi accessibili e attrezzati per la collezione, un caveau sicuro per le opere, ambienti per la ricerca e per l'incontro con la cittadinanza. È in questo senso che parliamo di "depositi vivi", un patrimonio reso conoscibile, studiabile e in parte visitabile.

A rafforzare ulteriormente questa strategia concorre l'apertura di EX-GAM a un nuovo e importante nucleo: la **Collezione Merlini di Busto Arsizio**, una delle più importanti raccolte private italiane dedicate all'arte del Novecento. Fu costituita da Giuseppe Merlini, commercialista di Busto Arsizio, che iniziò ad acquistare opere d'arte negli anni '60/'70, sviluppando un interesse da un lato verso i grandi protagonisti ormai storicizzati del '900, e dall'altro verso le tendenze del dopoguerra. Mecenate e collezionista appassionato, Merlini si è spento nel 2023 all'età di 90 anni. La raccolta, che vanta oltre 400 opere di altissimo livello, attraversa l'intero secolo concentrandosi quasi esclusivamente sull'arte italiana. La collezione, di scultura, disegni e soprattutto pittura, spazia a tutto il Novecento fin dai primi decenni, con opere che risalgono al momento fondante dell'esperienza del moderno fino all'astrattismo italiano e all'informale. Tra gli autori presenti figurano Amedeo Modigliani, Filippo de Pisis, Adolfo Wildt, Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Mario Sironi, Gino Severini, Giorgio Morandi, Massimo Campigli, Mario Radice, Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Dorazio, Giulio Turcato, Roberto Crippa, Alfredo Chighine e Piero Ruggeri.

Gestita da un trust, la Collezione Merlini sarà concessa al MA*GA in comodato a titolo gratuito per almeno cinque anni e troverà nella nuova sede le condizioni per essere custodita in sicurezza, valorizzata e attivata. È proprio la sinergia tra le due sedi a rendere possibile questo risultato: il MAGA, consolidato ed efficiente, assicura la regia scientifica e la gestione della collezione permanente e degli archivi; l'EX-GAM riqualificata come EX-GAM mette a disposizione i depositi accessibili, il caveau a norma e gli spazi per la ricerca e la fruizione pubblica necessari ad accogliere e mettere a frutto un patrimonio di tale rilievo.

Anche in questo caso gli interventi compongono un pacchetto integrato, articolato su tre fronti: il recupero e la rifunzionalizzazione edilizia dell'immobile, la conservazione e la sicurezza del patrimonio che vi sarà ospitato, e l'accessibilità e la fruizione pubblica degli spazi.

Il valore aggiunto è duplice. Sul piano del patrimonio, l'intervento mette in sicurezza in un caveau dotato di idonee condizioni microclimatiche e di adeguati presidi antintrusione opere oggi conservate in spazi non ottimali, e recupera superfici sottoutilizzate restituendole a una funzione culturale stabile. Sul piano territoriale e sociale, il progetto riporta in vita un immobile pubblico di forte valore identitario, ne migliora l'accessibilità e crea le condizioni fisiche per le attività di valorizzazione, ricerca e apertura alla comunità che troveranno piena attuazione nel Piano di valorizzazione.

Le due linee strategiche si completano a vicenda: il MA*GA consolidato ed efficiente, e l'EX-GAM riattivata come nuova sede al servizio della collezione e della città.

2.1 Recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile

- > Opere edili connesse, comprensive di finiture e di opere da serramentista, per la realizzazione del nuovo spazio destinato al deposito delle opere, in connessione con il nuovo caveau e i relativi impianti dedicati.

Risponde agli obiettivi di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile pubblico e di conservazione del patrimonio; riconducibile alle tipologie di restauro/recupero e di valorizzazione di immobili come spazi culturali, concorre ai criteri della conservazione programmata e della qualità del progetto.

- > Opere edili connesse, comprensive di finiture e di opere da serramentista, per la riqualificazione e il risanamento degli spazi, incluso l'accorpamento dei locali già adibiti a uffici passaporti (dismessi ante 2014), al fine di restituire alla fruizione pubblica e culturale superfici oggi inutilizzate.

Risponde agli obiettivi di recupero di immobili pubblici parzialmente dismessi e di diffusione di presidi e offerte culturali sul territorio; riconducibile alle tipologie di restauro/recupero e di valorizzazione come luogo di aggregazione e promozione culturale, concorre ai criteri della qualità e urgenza dell'intervento e dell'impatto sul territorio.

- > Riordino generale dell'impianto elettrico degli spazi, con realizzazione di nuove dorsali e cablatura completa e rilascio delle nuove certificazioni, per adeguare l'edificio alle nuove funzioni culturali e agli standard di sicurezza.

Risponde all'obiettivo di recupero e rifunzionalizzazione di un immobile pubblico restituito alla pubblica fruizione; rientra nella tipologia di restauro e recupero e concorre al criterio relativo alla qualità e all'avanzamento del progetto.

2.2 Conservazione e sicurezza del patrimonio

- > Realizzazione di un impianto antintrusione di livello IMQ4 integrato con sistema di videosorveglianza, a servizio del nuovo caveau opere e della supervisione generale degli ambienti, comprensivo di opere tecniche per assicurare adeguate condizioni di sicurezza alla conservazione delle opere della collezione.

Coerente con l'obiettivo di conservazione del patrimonio e riconducibile alla tipologia di recupero dell'immobile; concorre al criterio relativo alla prevenzione del degrado e alla conservazione programmata.

- > Nuovo impianto di climatizzazione con ventilazione meccanica controllata (VMC) e doppia UTA a servizio del nuovo caveau opere e del grande spazio sul lato nord, comprensivo di opere tecniche nuove certificazioni, per garantire condizioni microclimatiche idonee alla conservazione e alla fruizione

Unisce l'obiettivo di conservazione e valorizzazione dell'immobile pubblico alle sfide di sostenibilità e transizione energetica; rientra nella tipologia di recupero con efficientamento energetico e concorre sia al criterio del miglioramento energetico sia a quello della conservazione programmata.

- > Integrazione di un sistema di controllo dell'umidità a servizio del caveau, a tutela della corretta conservazione delle opere depositate.

Risponde all'obiettivo di conservazione del patrimonio e si lega al criterio relativo alla conservazione programmata.

- > Fornitura di nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED, a migliore efficienza energetica e adeguati alle esigenze espositive e conservative degli spazi.

Coerente con le sfide di transizione energetica e con l'obiettivo di valorizzazione dell'immobile; riconducibile alla tipologia "acquisto di attrezzature e allestimenti permanenti", in funzione strumentale, e utile al criterio del miglioramento energetico.

2.3 Accessibilità e fruizione pubblica

- > Realizzazione di un nuovo blocco di servizi igienici, articolato in due batterie distinte per funzione e comprensivo di un'unità accessibile alle persone con disabilità, a garanzia dell'accessibilità e della piena fruibilità pubblica degli spazi.

Risponde all'obiettivo di assicurare il diritto di accesso per tutti alla cultura in chiave ampia e multidimensionale; riconducibile alla tipologia di recupero con miglioramento dell'accessibilità e utile al criterio dell'impatto sul territorio in termini sociali e inclusivi.

- > Riattivazione sala d ingresso di EX-GAM con punto di custodia e controllo e due sale espositive adibite a piccole mostre delle collezioni, della rete Archivi del Contemporaneo, di artisti attivi nel territorio , attività educative, conferenze, opere in restauro eccetera.

4. ELENCO DEI RISULTATI ATTESI E DELL'IMPATTO PREVISTO SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il progetto produce risultati stabili e misurabili, non esiti episodici: trasforma un immobile pubblico oggi parzialmente dismesso (l'ex sede della Civica Galleria d'Arte Moderna) in una seconda sede attiva del museo e consolida la sede principale di Via De Magri, generando una ricaduta duratura sul sistema culturale gallaratese e sull'intero Alto Milanese e Varesotto.

Risultati attesi

1. Riduzione strutturale dei consumi e dei costi di gestione della sede principale grazie al pacchetto di efficientamento energetico in particolare gli interventi sono finalizzati a:
 - > ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio di oltre il 40
 - > diminuire sensibilmente i consumi di gas naturale
 - > incrementare l'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile
 - > migliorare il confort ambientale e la qualità conservativa degli spazi museali
 - > ridurre le emissioni climalteranti associate alla gestione dell'immobile
 - > conseguire un miglioramento della prestazione energetica tale da consentire il passaggio dalla classe energetica E alla classe energetica C.
2. Restituzione alla fruizione pubblica di un immobile pubblico parzialmente dismesso, riqualificato come seconda sede MA*GA: depositi accessibili, caveau a norma con condizioni microclimatiche idonee, sala di consultazione, ambienti per la ricerca e due sale espositive, dotati di nuovo blocco servizi comprensivo di unità accessibile alle persone con disabilità.
3. Innalzamento degli standard di conservazione e sicurezza del patrimonio nelle due sedi (controllo climatico, prevenzione incendi, antintrusione IMQ4, sistemi di archiviazione a carico d'incendio nullo per Archivi e Biblioteca specialistica).
4. Accoglienza e messa in sicurezza della Collezione Merlini (oltre 400 opere del Novecento italiano, comodato gratuito di almeno cinque anni) e attivazione di un programma pluriennale di mostre, ricerca e pubblicazioni, a partire dalla mostra *Da Modigliani a Fontana. Il Novecento italiano nella Collezione Merlini* (primavera 2027) e dalla collana editoriale *Italia 2050* (dal 2026).
5. Attivazione di funzioni culturali continue e durature oggi inesistenti o precluse al pubblico: visite guidate ai "depositi vivi", giornate di studio, percorsi universitari e dottorali, attività di ricerca e restauro aperte.
6. Ampliamento della fruizione, con incremento dei visitatori da 68.174 (2025) a circa 82.000 (2029, +20% ca.) e degli utenti di biblioteca, archivi e sala studio da 100-150 a oltre 350.
7. Attivazione di nuove figure professionali qualificate e di occupazione culturale stabile (curatori e ricercatori junior, archivisti, conservatori-restauratori, registrar, addetti a catalogazione e digitalizzazione, mediatori ed educatori, profili editoriali)
8. Dotazione di un'infrastruttura permanente al servizio della Rete Archivi del Contemporaneo (20 enti) e del Festival ARCHIVIFUTURI (22 sedi nel 2025).

Impatto previsto sul contesto di riferimento

Impatto culturale. Il recupero della ex-GAM come MA*GA seconda sede amplia in modo strutturale l'offerta culturale della città, dotando il sistema museale di una seconda sede stabile dedicata a depositi accessibili, ricerca e fruizione, e rendendo conoscibile un patrimonio fino a oggi solo in parte visibile. Il progetto consolida il posizionamento del MA*GA come polo nazionale per lo studio dell'arte italiana del Novecento e del contemporaneo, a sostegno anche della candidatura di Varese e Gallarate a Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027, e ne estende la ricaduta all'intero territorio attraverso la Rete e il Festival.

Impatto sociale. Il progetto consolida la vocazione inclusiva del museo: accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva in attuazione del PEBA approvato nel 2025 (LIS, CAA, braille, alta leggibilità, accessibilità digitale AgID) e priorità a giovani e persone in condizione di fragilità, in continuità con il lavoro del Dipartimento Educazione e Alta Formazione (oltre 10.000 partecipanti l'anno; il solo progetto INTRECCI ha coinvolto oltre 4.000 persone nel 2025) e con i percorsi di welfare culturale con RSA, centri diurni e terzo settore. La restituzione alla città di un edificio dal forte valore identitario ne riattiva la funzione civica e rafforza coesione e cittadinanza attiva (volontariato Auser, Servizio Civile, circa 175 Amici del MA*GA).

Impatto economico. Le nuove funzioni permanenti generano occupazione culturale stabile — non legata alla sola fase di cantiere — e fanno del museo un incubatore di professionalità (digitalizzazione e gestione archivi 4.0, mediazione, restauro del contemporaneo) in collaborazione con università e accademie, trattenendo sul territorio competenze altrimenti destinate ai grandi centri. L'incremento dei visitatori attiva l'indotto su turismo, ricettività e commercio (effetto già sperimentato con la mostra Kandinsky, 180 esercizi coinvolti), favorito dalla prossimità a Malpensa. Il Patto per le Arti con Confindustria Varese (18 aziende) configura un modello di partenariato pubblico-privato replicabile.

Cambiamento auspicato. La trasformazione di un immobile pubblico dismesso in un'infrastruttura culturale generativa, capace di produrre conoscenza, occupazione qualificata, inclusione e attrattività; un patrimonio di rilievo nazionale reso stabile e accessibile; un circolo virtuoso tra ricerca, comunità e sviluppo economico sostenibile nel medio-lungo periodo.

INTERVENTI PREGRESSI AL MA*GA

Negli ultimi anni — soprattutto 2022-2025, con fondi PNRR, Fondo Cultura e risorse del Comune di Gallarate, di Fondazione Cariplo, di Provincia di Varese - il Museo e il Comune di Gallarate hanno realizzato un consistente programma di interventi sulla sede del Museo MA*GA e precisamente:

1. Relamping ed efficientamento illuminotecnico (impiantistico): sostituzione completa dell'impianto di illuminazione delle aree espositive (Sale C, E, E, G) con nuovo sistema a LED Erco, comprensiva del rifacimento delle canaline elettriche e del sistema di automazione, tramite finanziamenti (PNRR M2C4 – Comune di Gallarate; Fondo Cultura su Fondazione; Fondazione Cariplo su Fondazione).

2. Adeguamento dei sistemi di sicurezza e protezione del patrimonio.

Sostituzione di gran parte dei sistemi di sicurezza (rilevatori volumetrici 2025) con investimenti della Fondazione; aggiornamento dei sistemi avanzati di monitoraggio del clima resi performanti per ogni singolo ambiente espositivo e anche a sezioni (estate 2025) e installazione di sintetizzatori vocali per la diffusione di messaggi al pubblico in ambito sicurezza con investimento del Comune; realizzazione cancellate di sicurezza sulle porte retrostanti il museo con investimento Comune; Ascensori e scala di sicurezza esterna: sintetizzatore vocale sui due ascensori e rinforzo statico e adeguamento dei piani di appoggio della scala esterna di emergenza

3. Protezione conservativa dalla luce naturale: posa di pellicole elettroniche e "intelligenti" per il controllo luminoso delle vetrature superiori, tende motorizzate ed elettrificate e copertura delle finestre alte (area accoglienza, ingresso, Sala C), a tutela della conservazione delle opere. Opere rese possibili dal Fondo Cultura su Fondazione.

4. Interventi edili e di adeguamento funzionale degli spazi: Adeguamento delle vetrature con introduzione di apertura e areazione (sala conferenze, laboratori), rifacimento della pavimentazione didattica danneggiata dall'incendio, realizzazione di nuove pareti nello spazio antistante la sala conferenze, messa in opera delle "americane" nella sala espositiva "C"; imbiancature e pulizie straordinarie dei vetri interni ed esterni. Interventi resi possibili dal (PNRR M1C3 – "Museo: opera aperta", 2023-2026); Parziale rifacimento coibentazione del tetto ai fini di protezione dall'acqua e di controllo dispersione calore, a carico Comune (estate 2025)

5. Accessibilità e abbattimento delle barriere (accessibilità) Redazione del **PEBA** – Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, con attenzione alle barriere fisiche, percettive/sensoriali, cognitive e tecnologiche, approvato nel CdG nel 2025; primi interventi sull'accessibilità **dell'area accoglienza** (PNRR M1C3 – "Museo: opera aperta", 2023-2026); **nuova segnaletica** accessibile in tutto l'edificio: mappe tattili a ogni piano, pannelli orientativi, schede mobili ed etichettatura di tutti gli ambienti aperti al pubblico sedute accessibili, tavoli a quota regolamentata e adeguamento dei servizi igienici dei laboratori con lavabi a misura di bambino; **Aggiornamento del sito web** in chiave di accessibilità digitale, secondo le linee guida AGID, con contenuti in LIS, sottotitoli, testi ad alta leggibilità (easy-to-read), materiale audio scaricabile e brochure stampabili.

6. Riqualificazione delle aree esterne e di accoglienza: riqualificazione funzionale e adeguamento degli arredi dell'area esterna e del MA*GA Bar (arredi outdoor ad alta resistenza, sedute, tavoli, panche, vasi e piante), pensilina specchiante a protezione della pioggia e dissuasori all'ingresso principale, illuminazione della facciata esterna (in corso) e aggiornamento del punto informativo di accoglienza. (PNRR M1C3 – "Museo: opera aperta", 2023-2026)

Sul piano strategico questa cronistoria dimostra che Museo e Comune hanno investito con continuità sulla sede (PNRR, Fondo Cultura, risorse proprie), e che gli interventi del Bando — gruppo refrigerante, fotovoltaico, antincendio, silos — completano un programma pluriennale coerente, non sono iniziative isolate.

PIANO DI LAVORO — PARTE A (PROGETTO DI INVESTIMENTO SUL PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO)

Approccio e metodologia

La Parte A si attua attraverso due linee strategiche complementari e coordinate, riferite alle due sedi del sistema museale gallaratese, entrambe di proprietà del Comune di Gallarate: la **Linea strategica 1**, sulla sede principale del MA*GA (Via De Magri 1), volta all'efficientamento energetico, alla conservazione e messa in sicurezza del patrimonio e alla tutela dell'involucro edilizio; la **Linea strategica 2**, sull'ex Galleria d'Arte Moderna (Viale Milano 21), volta al recupero e alla rifunzionalizzazione dell'immobile come MA*GA 2, alla conservazione e sicurezza del patrimonio e all'accessibilità e fruizione pubblica. Il metodo adottato privilegia interventi mirati, reversibili e a basso impatto su impianti e involucro, in coerenza con i principi della conservazione programmata e del minimo intervento e con le sfide di transizione energetica del bando. I costi delle opere e delle spese tecniche sono desunti dal PFTE; quelli per attrezzature e allestimenti da preventivi dettagliati.

Articolazione e sequenza degli interventi

La sequenza di attuazione muove dalla **Linea strategica 2 (ex-GAM)**, i cui lavori sono i primi a partire: il recupero della sede storica è infatti condizione abilitante per accogliere e mettere in sicurezza la Collezione Merlini e per avviare il programma espositivo e di ricerca, a partire dalla mostra *Da Modigliani a Fontana* prevista per la primavera 2027. Su questo immobile, oggi parzialmente dismesso, si interviene con le opere edili e di rifunzionalizzazione (incluso l'accorpamento dei locali ex uffici passaporti), il riordino dell'impianto elettrico, la realizzazione del nuovo caveau con impianto di climatizzazione a ventilazione meccanica controllata e controllo dell'umidità, l'impianto antintrusione IMQ4 con videosorveglianza, i corpi illuminanti a LED e il nuovo blocco di servizi igienici accessibile.

In parallelo e a seguire si attua la **Linea strategica 1 (MA*GA)**, con il pacchetto integrato sulla sede principale: sostituzione del gruppo refrigerante, separazione impiantistica del corpo uffici con UTA dedicata, revamping e potenziamento del fotovoltaico (da 16 a 30 kW) con nuovi inverter, relamping degli spazi a doppia altezza, manutenzione straordinaria della cabina di trasformazione, revamping dell'impianto antincendio, installazione del dispositivo di conservazione a contenitori mobili per Archivi e Biblioteca specialistica e rifacimento del manto di finitura in poliurea del corpo a emiciclo. Questi interventi sono programmati in modo da minimizzare l'interferenza con l'attività espositiva e didattica del museo (privilegiando le finestre di chiusura e i periodi a minore affluenza).

Cronoprogramma e affidabilità

- **Accettazione del contributo e liquidazione dell'anticipo (40%): entro novembre 2026.**
- **Avvio dei lavori: settembre 2026, con la sistemazione dell'ex-GAM (Linea strategica 2),** prioritaria per la tempistica di accoglienza della Collezione Merlini e l'avvio del programma 2027.
- **Prosecuzione e parziale parallelizzazione degli interventi sul MA*GA (Linea strategica 1) nel corso del 2027.**
- **Stato Avanzamento Lavori al 60% del quadro economico approvato: entro ottobre 2028.**
- **Fine lavori: ottobre 2028.**
- **Rendicontazione finale:** trasmissione entro [novembre 2028 / febbraio 2029], comunque entro i termini del bando (entro e non oltre il 31/10/2029).

L'affidabilità del cronoprogramma è sostenuta dal fatto che il progetto completa un programma pluriennale di interventi già avviato e collaudato sulle due sedi (PNRR M1C3 e M2C4, Fondo Cultura, risorse comunali e della Fondazione, 2022-2025): gli interventi del bando si innestano su un percorso coerente e su competenze tecniche consolidate, non su iniziative isolate.

TEMPI DI REALIZZAZIONE LINEA A

Indicare la durata del progetto (data inizio e fine lavori) e fornire cronoprogramma di dettaglio.

INIZIO LAVORI: < 31/12/2026 (SEDE EX-GAM)

FINE LAVORI: < 31/12/2027

RENDICONTAZIONE: < 30/06/2028

CRONOPROGRAMMA	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9										
LAVORAZIONE																			
MAGA 1																			
approntamenti																			
Demolizioni, rimozioni e trasporti																			
Opere strutturali																			
Opere murarie																			
Impianto elettrico																			
Impianto fv																			
Impianto termico																			
collaudazioni																			
MAGA 2																			
approntamenti																			
Demolizioni, rimozioni e trasporti																			
Opere strutturali																			
Opere murarie																			
Impianto elettrico																			
Impianto fv																			
Impianto termico																			
collaudazioni																			
MAGA 1																			
fornitura e posa dispositivo di conservazione																			

CONDIVISIONE DEL PROGETTO SOGGETTI COINVOLTI

Soggetto proponente / capofila — Comune di Gallarate

Il Comune di Gallarate è il soggetto proponente e capofila del progetto. È proprietario di entrambi gli immobili oggetto dell'intervento — la sede del MA*GA in Via De Magri 1 e l'EX-GAM in Viale Milano 21 — e titolare delle funzioni culturali in essi insediate. In qualità di capofila assume il coordinamento del partenariato e la progettazione complessiva dell'intervento, è referente unico nei confronti di Regione Lombardia per gli aspetti amministrativi, la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati, ed è responsabile della gestione finanziaria ed economica del progetto, inclusa la ricezione e il trasferimento delle risorse al partner per le attività di rispettiva competenza. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è affidato all'arch. Luca Picco. Il Comune presidia inoltre, attraverso HIC – Hub degli Istituti Culturali della Città di Gallarate, l'integrazione del progetto con la Biblioteca Civica Luigi Majno e con le politiche culturali cittadine.

Partner — Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella (Museo MA*GA)

La Fondazione è inserita nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 alla voce "Altre amministrazioni locali". Ente partecipato dal Ministero della Cultura, da Regione Lombardia e dal Comune di Gallarate, è il soggetto gestore del Museo MA*GA e apporta al progetto un patrimonio di competenze tecnico-scientifiche consolidate e di rilievo nazionale. Il MA*GA è riconosciuto dal Ministero della Cultura come Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale, da Regione Lombardia come museo riconosciuto e soggetto di rilevanza regionale, ed è membro di ICOM e di AMACI; al suo interno opera il Centro di Ricerca Italia 2050. La Fondazione conserva e gestisce un patrimonio di triplice natura — oltre 7.000 opere, gli archivi storici e la Biblioteca specialistica (oltre 35.000 volumi) — e dispone delle competenze curatoriali, conservative e di ricerca necessarie a definire i requisiti tecnici degli interventi (controllo climatico, sicurezza, depositi, caveau) e a garantirne la coerenza con gli standard museologici. Nell'ambito del progetto la Fondazione partecipa attivamente alla definizione delle esigenze conservative e funzionali delle due sedi ed è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano di valorizzazione (parte B), di cui è referente la dott.ssa Emma Zanella.

Rete di partenariato e soggetti del territorio

Il progetto si innesta in una rete di collaborazioni già attiva e strutturata. Il MA*GA è capofila della **Rete Archivi del Contemporaneo**, che riunisce circa venti enti — musei, fondazioni, archivi d'artista, case museo e studi attivi tra l'Alto Milanese, la provincia di Varese e il Piemonte — con cui nel 2025 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa quinquennale. Firmatari dell'accordo di rete quinquennale (2025-2030) sono, oltre al Museo MA*GA capofila della Rete, Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella; Associazione Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate ETS, Gallarate; Museo Internazionale Design Ceramico Civica Raccolta di Terraglia – MIDeC, Laveno Mombello; Museo Civico Floriano Bodini, Gemonio; Fondazione Sangregorio Giancarlo ETS, Sesto Calende; Il Borgo di Lucio Fontana Associazione Culturale, Comabbio; Associazione Giovanni Testori ETS, Novate Milanese; Associazione Culturale Franco Fossa, Rho; Associazione Culturale Archivio Silvio Zanella e Lilliana Bianchi, Gallarate; Fondazione Marcello Morandini, Varese; Associazione Museo Innocente Salvini, Coquio Trevisago; Associazione Archivio Opera Dadamaino, Somma Lombardo; Archivio Marinella Pirelli, Varese; Museo d'arte Moderna Pagani, Castellanza; Museo Enrico Butti - Parco Butti, Viggiù; Civico Museo Parisi Valle, Maccagno; Fondazione Angelo Bozzola, Galliate; [MAP] Museo Arte Plastica, Castiglione Olona; Fondazione Enrica Borghi, Miasino; Fondazione Ottavio e Rosita Missoni, Sumirago.

La nuova sede di MA*GA, concepita come centro di ricerca, conservazione e studio, costituirà un'infrastruttura al servizio dell'intera Rete e delle sue attività di valorizzazione territoriale, di cui il festival ARCHIVIFUTURI è l'esito pubblico più visibile. A rafforzare la rete concorre inoltre l'acquisizione in comodato gratuito (almeno cinque anni) della **collezione Merlini**, gestita da un trust, che troverà in MA*GA le condizioni di sicurezza e valorizzazione adeguate.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E GESTIONALE

Durabilità e gestione

Le funzioni attivate dal progetto sono stabili e continuative, non iniziative episodiche. La gestione è affidata a un soggetto consolidato, la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Silvio Zanella" – Museo MA*GA, ente partecipato da Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Gallarate e Provincia di Varese, gestore del museo dal 2010 e già responsabile di entrambe le sedi. Il quadro di governance è definito dall'accordo quadro Comune-Fondazione (2021–2033) e dall'accordo di partenariato del Progetto integrato della cultura, che ripartisce ruoli e responsabilità tra il Comune (capofila, titolare degli immobili) e la Fondazione (gestore e responsabile del Piano di valorizzazione).

Sostenibilità economica rispetto ai risultati attesi

La sostenibilità economica poggia su tre pilastri. In primo luogo, gli interventi di efficientamento energetico della Parte A (gruppo refrigerante, UTA dedicata, fotovoltaico potenziato come da relazione tecnica allegata, relamping, involucro) producono una riduzione strutturale dei consumi e dei costi di gestione liberando risorse a beneficio dell'attività culturale. In secondo luogo, il museo dispone di un modello di entrate diversificato e di un solido track record nella raccolta di risorse: contributo triennale del Ministero della Cultura (118.000 € l'anno per il triennio), contributi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, biglietteria e servizi, Art Bonus e sponsorizzazioni del Patto per le Arti. Nel triennio 2023/2025 la Fondazione ha ottenuto, tra gli altri, il Fondo Cultura (751.950 €), il PNRR M1C3-3 per l'accessibilità (497.220 €), il PAC e Strategia Fotografia (nel 2025 89.000 € e 59.500 €), l'Avviso Unico 2026 (2026 100.000,00 €), Giovani Smart terza edizione (2025

50.000 €), le Olimpiadi della Cultura con capofila Premio Gallarate (74.000 €) e VareseCultura 2030 (210.000 € destinati al MA*GA). In terzo luogo, una comunità di sostegno strutturata e in crescita — Patto per le Arti (18 aziende), Amici del MA*GA (circa 175 soci), terzo settore e volontariato — assicura continuità di risorse e di relazioni.

Trasferibilità dei risultati

Il modello dei “depositi vivi” — il deposito museale trasformato in luogo di ricerca, formazione e fruizione — è replicabile da altre istituzioni e costituisce un riferimento metodologico, così come il metodo di accessibilità e welfare culturale sviluppato dal museo e l’esperienza della Rete Archivi del Contemporaneo quale modello di valorizzazione territoriale condivisa. I risultati (cataloghi, ricerche, strumenti digitali e di accessibilità) sono resi pubblici e riutilizzabili.

Cofinanziamento

Il costo complessivo del progetto di investimento (Parte A) è pari a € 2.050.000. La copertura prevede un contributo richiesto a Regione Lombardia e un cofinanziamento a carico del Comune di Gallarate e della Fondazione MA*GA pari al 50% del costo del progetto: contributo richiesto a Regione Lombardia € [1.000.000,00] ([49%]); cofinanziamento (Comune di Gallarate / Fondazione MA*GA / altre fonti) € [1.050.000,00] ([oltre 51%]).

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'approccio ambientale del progetto è parte integrante della sua strategia complessiva e non un elemento accessorio: gli interventi sulle due sedi sono concepiti per coniugare la tutela del patrimonio con la riduzione dell'impronta energetica e con l'aumento della resilienza degli immobili rispetto al cambiamento climatico. La metodologia adottata privilegia interventi mirati e reversibili sugli impianti e sull'involucro, evitando trasformazioni invasive del bene, in coerenza con i principi della conservazione programmata e del minimo intervento e con le sfide di transizione energetica richiamate dal Bando.

Prevenzione del degrado, minimo intervento e conservazione programmata.

Il progetto assume la logica della cura costante e della prevenzione come criterio guida, in linea con le linee guida regionali sulla conservazione programmata (DGR VII/20800/2005) e con quanto previsto dall'allegato II.18, art. 3 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Gli interventi non rispondono a un'emergenza isolata ma completano un programma pluriennale di manutenzione e monitoraggio già avviato dal Museo, che comprende il monitoraggio microclimatico per singolo ambiente espositivo. In questa direzione si collocano, presso il MA*GA, il revamping dell'impianto di rilevazione antincendio e l'acquisto di sistemi di archiviazione a carico d'incendio nullo per Archivi e Biblioteca; presso EX-GAM, la realizzazione di un caveau dotato di idonee condizioni microclimatiche, l'integrazione di un sistema di controllo dell'umidità e l'impianto antintrusione a protezione delle opere. Sono tutte misure preventive, finalizzate a contenere il rischio di degrado di opere, archivi e fondi librari e a garantire una tutela durevole del patrimonio.

Miglioramento energetico compatibile con la conservazione.

Il progetto persegue una riduzione strutturale dei consumi e dei costi di gestione attraverso un pacchetto coordinato di interventi impiantistici e sull'involucro, calibrati per essere compatibili con le esigenze conservative delle collezioni — secondo l'impostazione della Carta di Brescia sul miglioramento energetico degli edifici storici, richiamata dal Bando.

Presso il MA*GA: la sostituzione del gruppo refrigerante e la separazione impiantistica del corpo uffici con UTA dedicata consentono un controllo climatico più efficiente e differenziato tra spazi espositivi e spazi di lavoro; il revamping dell'impianto fotovoltaico, con incremento della potenza da 16 a 30 kW e nuovi inverter, aumenta la quota di energia autoprodotta da fonte rinnovabile; il

relamping degli spazi a doppia altezza dell'emiciclo con corpi illuminanti ad alta efficienza riduce i consumi dell'illuminazione espositiva; il nuovo rivestimento in poliurea del corpo museale migliora il comportamento termico dell'involucro.

Presso EX-GAM il nuovo impianto di climatizzazione con ventilazione meccanica controllata e i corpi illuminanti a LED garantiscono efficienza energetica e condizioni microclimatiche idonee alla conservazione. Nel complesso ci si attende con un beneficio diretto sulla sostenibilità economica della gestione nel medio-lungo periodo.

Adattamento alla crisi climatica e riduzione della vulnerabilità.

Gli interventi accrescono la capacità degli immobili e delle collezioni di reggere gli effetti del cambiamento climatico, in coerenza con la strategia integrata regionale per l'adattamento al cambiamento climatico (DGR XII/5383/2025). La protezione dell'involucro del MA*GA (rivestimento in poliurea, in continuità con il rifacimento della coibentazione di copertura) riduce la vulnerabilità dell'edificio agli eventi meteorologici estremi e alle infiltrazioni d'acqua, contribuendo al controllo delle dispersioni termiche.

Il potenziamento del controllo climatico e dell'autoproduzione da fonte rinnovabile riduce l'esposizione della struttura ai picchi di domanda e agli stress di rete connessi alle ondate di calore, garantendo al contempo la stabilità delle condizioni microclimatiche necessarie alla conservazione delle opere anche in condizioni climatiche avverse.

Su EX-GAM, la realizzazione di un caveau a microclima controllato mette in sicurezza opere oggi custodite in spazi non idonei, riducendone la vulnerabilità a sbalzi termo-igrometrici ed eventi estremi.

INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA CON ALTRI PIANI E PROGETTI

Il Progetto integrato della cultura non costituisce un'iniziativa isolata, ma si inserisce in un quadro pluriennale di investimenti e programmi che il Comune di Gallarate e la Fondazione MA*GA hanno avviato con continuità sulle due sedi e sul sistema culturale cittadino. Gli interventi qui proposti completano tale percorso, con risorse e contenuti distinti: si precisa che le spese oggetto del contributo regionale (tra cui gruppo refrigerante, revamping fotovoltaico, impianto antincendio e silos al MA*GA; caveau, climatizzazione e recupero edilizio a EX-GAM) **non sono finanziate da nessuno dei progetti di seguito elencati, dei quali rappresentano il naturale completamento.**

1. Investimenti recenti e in corso sulle sedi (complementari) (CONTROLLARE IMPORTI)

- *«Museo: opera aperta»* — Fonte: PNRR-Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”* finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, 2023–2026 — Ente attuatore: Fondazione MA*GA (capofila) e Comune di Gallarate — Importo: 497.220,00 euro. Contenuti: interventi sull'accessibilità (area accoglienza), nuova segnaletica accessibile, accessibilità digitale del sito (linee guida AgID), interventi edili e di adeguamento funzionale degli spazi, riqualificazione delle aree esterne e di accoglienza.;
- *Relamping ed efficientamento illuminotecnico* — Fonti: PNRR Missione 2 Componente 4 (Comune di Gallarate); Fondo Cultura e Fondazione Cariplo (Fondazione MA*GA) — Importo: [149.609,24]: Contenuti: sostituzione dell'impianto di illuminazione delle aree espositive (Sale C, E, G) con sistema LED Erco, rifacimento delle canaline e del sistema di automazione.

Si evidenzia che il relamping previsto dal presente Bando riguarda esclusivamente gli spazi espositivi centrali a doppia altezza dell'emiciclo, non interessati dai precedenti interventi o dal presente progetto.

- **Adeguamento dei sistemi di sicurezza e protezione conservativa** — Fonti: Fondo Cultura, risorse proprie della Fondazione e del Comune di Gallarate — Importo: 1.075.210,00 — Titolo del progetto: *Il museo nell'era post digitale. Digitalizzazione del patrimonio di opere e degli archivi audiovisivo del Museo MA*GA a fini conservativi e di valorizzazione*. Contenuti: aggiornamento dei sistemi di sicurezza e di monitoraggio microclimatico per singolo ambiente, pellicole intelligenti e tende motorizzate per il controllo della luce naturale. Cancellate di sicurezza, adeguamenti su ascensori e scala di «*Museo: opera aperta*» — Fonte: PNRR-Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3-3)
- **PEBA – Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche** — Ente: Comune di Gallarate / Fondazione MA*GA, approvato dal Consiglio di Gestione nel 2025 — Contenuti: strumento di programmazione per il superamento delle barriere fisiche, sensoriali, cognitive e tecnologiche, di cui gli interventi di accessibilità del presente progetto (in particolare a EX-GAM) costituiscono attuazione.

2. Programmi e reti culturali in cui il progetto si inserisce

Il Museo MA*GA è capofila del Partenariato, costituito per la realizzazione di Archivi del Contemporaneo: 20 enti stanno collaborando con azioni collettive finalizzate alla tutela e alla valorizzazione di un importante patrimonio, materiale e immateriale a forte rischio di dispersione e abbandono con particolare attenzione all'area che ruota attorno all'asse del Sempione e ai laghi di Varese.

L'origine: di Arci del Contemporaneo è nei PIC - PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA DI REGIONE LOMBARDIA 2019; il primo Accordo di Rete risale al 2021; il nuovo Protocollo d'intesa quinquennale al 2025.

Il progetto è finalizzato all'attivazione di una strategia di integrazione tra la valorizzazione dell'identità territoriale e la conservazione e condivisione del suo patrimonio culturale legato all'arte contemporanea e ai suoi sviluppi in un'area ben identificata, ricca di storia, di arte e cultura, tradizionalmente considerata omogenea per il ruolo svolto da processi di antica industrializzazione e per la centralità nel collegare l'Italia al resto d'Europa.

Parter di progetto:

Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate fondato nel 1949, in sessant'anni di attività ha contato XXVIII edizioni, rivolgendo l'attenzione non solo alla pittura ma alla scultura, al design, al disegno ed all'incisione, alla computer art e all'arte digitale con un'ottica che privilegia l'indagine delle espressioni artistiche contemporanee più significative. Il Premio Gallarate ha la sua sede operativa e gli Archivi Storici presso il MA*GA in via De magri 1.

Associazione Giovanni Testori Onlus, Novate Milanese costituita nel 1998 con lo scopo di tutelare e valorizzare il Fondo Giovanni Testori, l'archivio storico dello scrittore, drammaturgo e critico d'arte, dichiarato “Bene d'interesse storico particolarmente importante” - art. 13-14, D.L. 41, del 22 gennaio 2004 dal 2017, comprende la Biblioteca d'arte dello scrittore, con oltre 15.000 volumi.

Fondazione Marcello Morandini, Varese costituita nel 2016 con l'obiettivo di fondare un museo dedicato all'artista, conserva oltre 200 opere tra disegni, sculture, progetti di architettura, rendering e modelli e prodotti di design, realizzati dalla metà degli anni Sessanta a oggi.

Archivio Marinella Pirelli, Varese nato per volontà della famiglia dell'artista si occupa della catalogazione, valorizzazione e promozione del lavoro di Marinella Pirelli, per far conoscere le opere pittoriche, filmiche e installative, nonché la pulsante creatività della visione dell'artista.

Il borgo di Lucio Fontana Associazione Culturale, Comabbio è l'associazione nata con l'obiettivo di contribuire a tenere vivo il ricordo della presenza del grande artista a Comabbio e ha la propria sede nella casa-atelier che fu di Lucio Fontana e che ancora oggi è casa di proprietà degli eredi.

Museo Civico Floriano Bodini, Gemonio dedicato allo scultore di Gemonio e conserva il corpus delle opere di Bodini, che copre l'intero arco della sua attività artistica, costituito da gessi, bronzi, terrecotte, marmi e da numerosi pezzi della produzione medagliistica e grafica. Fondazione Sangregorio Giancarlo, Sesto Calende nata nel 2011, custodisce l'opera scultorea e grafica di Giancarlo Sangregorio, oltre a una collezione di pitture di artisti a lui coevi e a un'importante e numerosa raccolta di arti primitive.

Associazione Museo Innocente Salvini, Cocquio Trevisago nasce nel 1983 dal recupero architettonico della casa-mulino dove visse il pittore Innocente Salvini, all'interno del paesaggio geografico e culturale in cui il pittore ha lavorato e su cui ha basato la sua ricerca artistica per tutta la vita. Dall'ampio cortile, su cui si affacciano affreschi "en plein air" realizzati dall'artista, si accede al museo attraverso l'originaria struttura del mulino.

Fondazione Ottavio e Rosita Missoni, Sumirago nasce nel 2008 per tutelare la firma e l'opera artistica di Ottavio Missoni e la creatività applicata al lavoro svolto con la moglie Rosita che li ha contraddistinti a livello mondiale nella moda e nel design.

Associazione Archivio Opera Dadamaino, Somma Lombardo costituito dagli eredi alla morte dell'artista nel 2004 ha l'obiettivo di incentivare la promozione e la tutela della sua opera, di incoraggiare tutte le iniziative culturali atte a valorizzarne l'eredità artistica, di avviare la catalogazione generale delle opere, di promuovere studi e indagini, di collaborare alla realizzazione di mostre monografiche e collettive presso gallerie e musei.

Associazione Culturale Franco Fossa, Rho è un archivio che raccoglie il lavoro dello scultore Franco Fossa, allievo di Marino Marini, che ha segnato l'arte contemporanea inserendosi a pieno titolo nel filone del Realismo Esistenziale.

Associazione Culturale Archivio Silvio Zanella e Lilliana Bianchi, Gallarate costituito in occasione del centenario della nascita di Silvio Zanella (1918) l'Archivio custodisce tutta la documentazione dell'attività varia e articolata che ha caratterizzato la figura di Zanella, fondatore del Premio Gallarate (1949), della Civica Galleria d'Arte Moderna (1966), primo direttore del Museo della Società per gli studi Patri (1970) oltre che artista, designer, promotore museale e culturale.

[MAP] Museo Arte Plastica, Castiglione Olona — inaugurato il 5 giugno 2004 nelle sale affrescate del trecentesco Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo, presenta una collezione di oltre cinquanta opere degli anni Settanta. È il primo museo in Italia dedicato a opere d'arte in materiale polimerico e raccoglie i lavori realizzati tra il 1969 e il 1973 nell'ambito di "Polimero Arte", il centro di ricerche estetiche voluto dal conte Lodovico Castiglioni e dal cugino Franco Mazzucchelli con tecnologie e personale della Mazzucchelli Celluloide, allora la più importante industria italiana di materie plastiche. Vi collaborarono artisti come Carla Accardi, Enrico Baj, Hsiao Chin, Guido Strazza e Kumi Sugai, in una delle esperienze più significative del dialogo tra arte e industria.

Museo Internazionale Design Ceramico – Civica Raccolta di Terraglia (MIDeC), Laveno Mombello — inaugurato il 9 maggio 1971 con la denominazione di Civica Raccolta di Terraglia, poi modificata in Museo Internazionale del Design Ceramico, ha sede nel

cinquecentesco Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello. La sua apertura fu dovuta a un iniziale deposito di opere in ceramica provenienti dalla Società Ceramica Richard-Ginori, cui si aggiunsero oggetti di collezioni private e, in anni più recenti, ulteriori donazioni. Documenta oltre 160 anni di tradizione ceramica lavenese — vasi, piatti, servizi, pannelli e sculture realizzati dalla fine dell'Ottocento al Novecento — e illustra le figure di primo piano delle manifatture del territorio, dai direttori artistici Guido Andlovitz ad Antonia Campi, che ne progettò l'allestimento, con una costante apertura alla ceramica d'artista contemporanea. È di proprietà del Comune di Laveno Mombello.

Museo d'Arte Moderna Pagani, Castellanza — fondato nel 1957 e inaugurato nel 1965, è stato il primo parco-museo sorto in Italia. Nato per iniziativa dell'artista Enzo Pagani dall'idea di portare l'arte all'aperto, a diretto contatto con la natura, si estende su una vasta area verde di circa 40.000 mq e ospita sculture e mosaici di artisti appartenenti a diverse correnti dell'arte moderna e contemporanea. Futurismo, dadaismo e surrealismo sono rappresentati da opere come le sculture in marmo di Hans Arp e Alexander Archipenko e i mosaici di Nadia e Fernand Léger, Gaston Chaissac, Sonia Delaunay, Man Ray e Hans Richter, in una raccolta che continua a crescere.

Museo Enrico Butti – Parco Butti, Viggiù — istituito nel 1927 grazie alla donazione dello scultore viggiutese Enrico Butti (Viggiù, 1847–1932), docente di scultura a Brera e protagonista del panorama italiano tra Otto e Novecento. La gipsoteca conserva 87 modelli originali in gesso dell'artista, tra cui il modello per il monumento milanese a Giuseppe Verdi e quelli dei monumenti ai caduti di Varese, Gallarate e Viggiù, oltre ad alcuni dipinti. Il museo sorge nel parco della villa dello scultore, secondo il desiderio dello stesso Butti, ed è il nucleo dei Musei Civici Viggiutesi, che comprendono anche le raccolte degli artisti viggiutesi del Novecento, della scultura dell'Ottocento.

Fondazione Enrica Borghi, Miasino — con sede a Villa Nigra di Miasino, sul Lago d'Orta, opera in sinergia con l'Associazione Asilo Bianco, piattaforma di lavoro nata nel 2005 sul Lago d'Orta per iniziativa dell'artista Enrica Borghi, da anni impegnata a rigenerare luoghi dimenticati e a diffondere la cultura del territorio attraverso l'arte contemporanea, con una programmazione interdisciplinare tra arte, architettura, design, ambiente e paesaggio. Nell'ambito del network Archivi del Contemporaneo, e del festival ArchiviFuturi, la Fondazione ha promosso il dialogo espositivo tra Marion Baruch e le opere di Enrica Borghi.

Altre reti importanti:

HIC – Hub degli Istituti Culturali della Città di Gallarate — Enti: Comune di Gallarate, Fondazione MA*GA, Biblioteca Civica Luigi Majno, dal 2021 — Contenuti: gestione condivisa di museo, archivi, biblioteca specialistica e biblioteca civica, con integrazione di spazi, servizi e progettualità culturali.

AMACI: Associazione dei Musei d'Arte Contemporanei Italiana

3. Integrazione con il Piano di valorizzazione e l'Invito Riservato di Fondazione Cariplo (parte B)

Il Museo MA*GA ripensa in modo radicale la funzione tradizionale del deposito museale, trasformandolo da luogo di esclusiva conservazione in organismo vivo: uno spazio di studio, di ricerca attiva e di restituzione al pubblico. I depositi del MA*GA

Il cuore del sistema è rappresentato dai 590 metri quadrati del deposito compattabile interno al museo, struttura ad alta densità che garantisce condizioni microclimatiche ottimali senza rinunciare all'accessibilità. Accanto, le cassette dedicate alle opere su carta, le scaffalature attrezzate per sculture e opere tridimensionali e i depositi esterni per le grandi installazioni compongono un'infrastruttura conservativa articolata e funzionale. L

L'acquisto di un silos ad alta tecnologia e a carico d'incendio nullo, destinato alla conservazione degli archivi storici del museo e dei fondi in esso conservati, rappresenterà un ulteriore passo avanti per potenziare non solo la conservazione, ma anche la ricerca sul patrimonio museale.

A consolidare e ampliare questa visione si aggiunge oggi un progetto strategico di particolare rilievo: la riqualificazione dell'ex sede museale, area esterna al MA*GA destinata a diventare il nuovo polo dei depositi vivi. L'intervento restituisce alla città un edificio storicamente legato all'identità del museo, trasformandolo in uno spazio attivo di conservazione, studio e accessibilità.

Il nuovo polo accoglierà una straordinaria collezione di opere dei maestri italiani del secondo dopoguerra, di altissimo valore storico-artistico e di portata nazionale: opere di Adolfo Wildt, Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Piero Manzoni e di molti altri protagonisti dell'arte italiana del Novecento. Un nucleo che amplia in modo decisivo il patrimonio del MA*GA e consolida il suo ruolo di istituzione di riferimento per lo studio dell'arte italiana dal secondo dopoguerra a oggi.

L'ex sede museale, ripensata come spazio multifunzionale, sarà al tempo stesso deposito ad alta densità conservativa, laboratorio di restauro, sala di consultazione per studiosi e ricercatori, area aperta a visite guidate, percorsi di studio universitari e dottorali, progetti di valorizzazione. Un luogo dove la conservazione si intreccia strutturalmente con la ricerca e la pratica didattica, e dove il patrimonio custodito diventa risorsa accessibile, attivabile, generativa.

Depositi vivi e aperti

La svolta concettuale del MA*GA consiste nel rendere questi spazi vivi e aperti. Vivi perché non sono separati dalle altre funzioni del museo: dialogano costantemente con i laboratori di restauro, con le sale espositive, con la Sala studio del Centro di Ricerca Italia 2050. Ogni opera in deposito è oggetto di studio, di catalogazione, di conservazione programmata, di prestito a istituzioni nazionali e internazionali. Aperti perché diventano luoghi di accesso per studiosi, ricercatori, dottorandi, studenti universitari, restauratori in formazione, accolti in percorsi strutturati di consultazione e ricerca.

Questa visione si traduce in pratiche concrete. I depositi sono spazi di formazione avanzata: ospitano le tesi di restauro condotte in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como e con la Scuola di Restauro di Botticino, e accompagnano i percorsi dei dottorandi PNRR dell'Accademia di Brera che lavorano sulla valorizzazione del patrimonio. Sono cantieri di ricerca scientifica: ogni opera contemporanea — con i suoi materiali sintetici, le sue componenti elettroniche, i suoi intrecci polimerici — pone domande nuove che richiedono indagine sulla biografia dell'artista, sui materiali originali, sul confronto con archivi e fonti. Sono piattaforme di connessione: attraverso il software gestionale Museum, il SIRBeC di Regione Lombardia, la piattaforma RAAM di AMACI e il sito istituzionale, il patrimonio del deposito è consultabile online da pubblici differenziati, in dialogo costante con la rete dei musei italiani.

I depositi vivi del MA*GA diventano così luoghi di valorizzazione attiva. Le opere conservate non aspettano passivamente di tornare in mostra: alimentano ricerche, generano pubblicazioni, dialogano con gli archivi d'artista e con le collezioni di altri musei attraverso prestiti e co-produzioni, sostengono la programmazione espositiva del museo come riserva critica di possibilità. Aprire il deposito significa, in ultima analisi, mettere in circolo il patrimonio: trasformare ciò che è custodito in conoscenza condivisa, restituire al pubblico — attraverso visite guidate riservate, giornate di

studio, progetti di ricerca, esiti editoriali — la complessità e la profondità di una collezione che cresce nel tempo.

In questa prospettiva il deposito non è più periferia del museo, ma una delle sue dimensioni più centrali: il luogo dove la conservazione si fa pensiero, dove la memoria diventa materia di studio, dove ogni opera continua a parlare anche quando non è esposta.

AZIONI DI VALORIZZAZIONE PREVISTE

Pubblica fruizione

L'intervento incide direttamente sulla pubblica fruizione perché riapre ai pubblici un bene oggi non fruibile. L'ex Galleria d'Arte Moderna di Viale Milano — sede del museo civico dal 1969 al 2010 e attualmente parzialmente dismessa — viene recuperata come EX-GAM e restituita alla città quale spazio culturale stabile e accessibile: non più un contenitore inutilizzato, ma un deposito in parte visitabile, una sala di consultazione e studio, un caveau a norma e ambienti per la ricerca e per l'incontro con la cittadinanza, dotati di un nuovo blocco di servizi igienici comprensivo di unità accessibile alle persone con disabilità.

Nuove funzioni d'uso e incremento della fruizione

La rifunionalizzazione attiva funzioni d'uso che oggi non esistono o sono precluse al pubblico: visite guidate ai "depositi vivi", giornate di studio, sala di consultazione per studiosi e ricercatori, percorsi universitari e dottorali, attività di ricerca e restauro aperte. Queste funzioni si integrano con la sede principale del MA*GA (i 590 mq del deposito compattabile) e con il Centro di Ricerca Italia 2050, ampliando in modo strutturale le occasioni di accesso al patrimonio, anche per le opere normalmente non esposte.

Ampliamento dei pubblici: giovani e persone fragili

Il progetto persegue un ampliamento dei pubblici con priorità alle giovani generazioni e alle persone in condizione di fragilità. Per i giovani: laboratori e percorsi per le scuole di ogni grado, PCTO, workshop con artisti emergenti, Servizio Civile Universale, tesi, tirocini, dottorati e borse di studio (con Accademia di Brera, Università Bicocca, Cattolica, Insubria, Accademia Aldo Galli, Scuola di Restauro di Botticino). Per le persone fragili: percorsi dedicati con RSA, centri diurni e cooperative sociali, attività per persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva, in continuità con i progetti di accessibilità già avviati dal 2023.

Accessibilità multidimensionale

La fruizione è garantita in chiave fisica, sensoriale e cognitiva: abbattimento delle barriere architettoniche in attuazione del PEBA approvato nel 2025 (con il nuovo blocco servizi accessibile a EX-GAM); strumenti sensoriali e cognitivi quali video in LIS, installazioni sonore immersive, guida con testi in CAA, braille e alta leggibilità; accessibilità digitale del sito secondo le linee guida AgID. Il patrimonio è inoltre reso consultabile online attraverso il gestionale Museum, il SIRBeC di Regione Lombardia, la piattaforma RAAM di AMACI e le web app dedicate agli archivi, ampliando la fruizione anche ai pubblici a distanza.

Diffusione della conoscenza

La conoscenza del bene e del patrimonio è promossa attraverso il programma espositivo ed editoriale, il Festival ARCHIVIFUTURI, lo storytelling digitale (podcast "Le Interviste Possibili", serie "Alfabeto del Contemporaneo" con Sky Arte) e una strategia di comunicazione consolidata (newsletter con oltre 11.000 iscritti, crescita dei follower social del +16,5% nel 2025). Gli indicatori

di fruizione attesi al 2029 — visitatori da 68.174 a circa 82.000; utenti di biblioteca, archivi e sala studio da 100-150 a oltre 350 — misurano l'incremento perseguito.

CAPACITA' DI IMPATTO SUL TERRITORIO

Il progetto genera un impatto misurabile e duraturo sul territorio lungo tre direttrici complementari - culturale, sociale ed economica - restituendo alla città un immobile pubblico oggi sottoutilizzato e attivando attorno ad esso un sistema stabile di funzioni culturali.

Impatto culturale

Il recupero dell'EX-GAM come EX-GAM amplia in modo strutturale, e non occasionale, l'offerta culturale della Città di Gallarate, dotando il sistema museale di una seconda sede stabile dedicata a depositi accessibili, ricerca e fruizione. Non si tratta soltanto di un incremento degli spazi espositivi, ma dell'attivazione di una funzione culturale duratura, capace di restituire alla collettività un patrimonio fino ad oggi solo in parte visibile e di trasformare il deposito da luogo chiuso a risorsa aperta allo studio e al pubblico.

La nuova sede consente di accogliere e valorizzare la Collezione Merlini — oltre 400 opere del Novecento italiano — e di sostenere un programma pluriennale di mostre, ricerca e pubblicazioni. Il programma prende avvio dalla mostra *Da Modigliani a Fontana. Il Novecento italiano nella Collezione Merlini*, prevista per la primavera 2027, e dalla collana editoriale Italia 2050, aperta nel 2026 con lo scopo di fornire strumenti di studio, ricerca e valorizzazione sulle opere della Collezione, sui grandi temi delle arti contemporanee e sulle questioni museologiche. Mostre e collana costituiscono insieme un'infrastruttura di conoscenza destinata a consolidarsi nel tempo, alimentando l'attività scientifica del museo ben oltre la durata del singolo intervento.

Su una base di 68.174 visitatori registrati nel 2025, il progetto punta a un incremento della fruizione del [+20% circa, ≈82.000 visitatori] al 2029 e rafforza il posizionamento del museo come polo nazionale per lo studio dell'arte italiana, a sostegno anche della candidatura di Varese e Gallarate a Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027. La EX-GAM diventa inoltre infrastruttura al servizio della Rete Archivi del Contemporaneo (20 enti) e del Festival ARCHIVIFUTURI (22 sedi coinvolte nel 2025), ponendosi come nodo di un sistema territoriale più ampio: la ricaduta del progetto non resta circoscritta alla sede museale, ma si estende all'intero territorio dell'Alto Milanese e del Varesotto, moltiplicando le occasioni di accesso alla cultura e le reti di collaborazione tra istituzioni, archivi e comunità.

A questo impatto si accompagna una ricaduta diretta sull'occupazione giovanile. L'attivazione di funzioni stabili — depositi accessibili, ricerca, archivi, editoria, programmazione espositiva — genera la domanda di nuove figure professionali specialistiche: curatori e ricercatori junior, archivisti, conservatori e restauratori, registrar, addetti alla catalogazione e alla digitalizzazione del patrimonio, mediatori culturali ed educatori museali, professionalità editoriali legate alla collana Italia 2050 e tecnici dell'allestimento. Sono profili in larga parte rivolti ai giovani del territorio, per i quali il progetto rappresenta un canale concreto di accesso a un lavoro qualificato nel settore culturale, spesso difficile da intercettare in contesti non metropolitani. La collaborazione con università e centri di formazione, attraverso tirocini, percorsi di alta formazione e ricerca applicata, consolida questa funzione e fa del MA*GA un luogo non solo di fruizione ma anche di crescita professionale e di trattenimento dei talenti sul territorio, con l'attivazione prevista di [n. nuove figure / tirocini / collaborazioni] nell'arco del progetto e ricadute estese alla rete degli enti partner.

Impatto sociale

Il progetto consolida la vocazione inclusiva del museo.

L'adeguamento dell'accessibilità delle due sedi (nuovo blocco di servizi accessibile a EX-GAM, in attuazione del PEBA) e gli strumenti già sviluppati dal Dipartimento Educazione e Alta Formazione - guida in CAA, braille e alta leggibilità, video in LIS, installazioni sonore, dispositivo mobile APEMA*GA per portare il museo nei quartieri - rendono il patrimonio fruibile da pubblici differenziati, con particolare attenzione a giovani e persone fragili.

Il Dipartimento Educazione e Alta Formazione, attivo dal 1998, rappresenta uno dei tratti distintivi del MA*GA. Accanto ai laboratori per le scuole di ogni ordine e grado, propone corsi di introduzione all'arte contemporanea, conferenze, workshop dedicati agli artisti in formazione, stage universitari e progetti di alternanza scuola-lavoro che avvicinano i ragazzi al mondo delle professioni artistiche, accogliendo ogni anno oltre 10.000 partecipanti; a questi si affiancano corsi di teatro e lezioni e appuntamenti per famiglie e bambini nelle domeniche e nelle giornate di festa, oltre a percorsi di formazione per docenti ed educatori. Progetti pluriennali come INTRECCI, nato dalla collaborazione con la Maison Missoni e giunto alla quinta edizione, mettono in dialogo arte contemporanea, creatività e tradizione manifatturiera del territorio (il solo 2025 ha coinvolto oltre 4.000 partecipanti). Con il EX-GAM questa offerta trova nuovi spazi stabili e attrezzati, ampliando la capacità del museo di raggiungere scuole, famiglie e nuovi pubblici.

Il progetto estende inoltre la funzione di servizio del museo all'intera comunità culturale del territorio. Il MA*GA offre un accompagnamento curatoriale e culturale agli enti della Rete Archivi del Contemporaneo e agli artisti del territorio, ai quali vengono dedicate due importanti sale espositive sotto l'egida del museo: uno spazio di visibilità, ricerca e crescita professionale che valorizza la produzione artistica locale e rafforza il radicamento del MA*GA come infrastruttura al servizio dell'ecosistema artistico e archivistico dell'Alto Milanese e del Varesotto.

Il progetto comporta infine la restituzione alla città di un edificio che ha segnato la storia culturale di Gallarate: il recupero dell'EX-GAM — già seconda sede della Civica Galleria d'Arte Moderna di Gallarate — immobile pubblico oggi parzialmente dismesso, ne riattiva la funzione civica e ne riconsegna l'uso alla collettività, trasformando un luogo della memoria cittadina in uno spazio vivo di cultura, ricerca e partecipazione. Su questa base, il progetto rafforza i percorsi di welfare culturale con RSA, centri diurni e realtà del terzo settore. Il museo si conferma motore di coesione e cittadinanza attiva, anche attraverso il volontariato (Auser, dieci anni di collaborazione), il Servizio Civile Universale (7 operatori nel 2025) e la comunità degli Amici del MA*GA (circa 175 soci).

Impatto economico

L'attivazione di EX-GAM e del programma di valorizzazione richiede l'impiego e il consolidamento di figure professionali qualificate — curatoriali, archivistiche, conservative, educative e di accoglienza — e l'accoglienza stabile di ricercatori, dottorandi, borsisti e restauratori in formazione, con un effetto diretto sull'occupazione culturale [quantificare: n. nuove figure / ricercatori attivati]. Non si tratta di occupazione temporanea legata alla sola fase di cantiere, ma di posti di lavoro stabili connessi alle nuove funzioni permanenti del museo — depositi accessibili, ricerca, archivi, programmazione espositiva ed editoriale — destinati a permanere oltre la durata dell'investimento. Il museo agisce inoltre come incubatore di nuove professionalità del settore (digitalizzazione e gestione degli archivi 4.0, mediazione culturale, restauro del contemporaneo), in collaborazione con università e accademie: un ruolo che contribuisce a trattenere sul territorio competenze altrimenti destinate ai grandi centri urbani e a qualificare l'offerta di lavoro culturale dell'area.

Sul piano dell'indotto, l'incremento dei visitatori e dei flussi legati a mostre ed eventi genera ricadute su turismo, ricettività e commercio locale, secondo l'effetto moltiplicatore tipico della spesa

culturale, che attiva consumi in servizi connessi quali ristorazione, ospitalità e trasporti. Questo meccanismo è già stato sperimentato con il marketing territoriale della mostra Kandinsky, che ha coinvolto 180 esercizi commerciali del territorio, e beneficia della porta d'accesso internazionale costituita dall'aeroporto di Malpensa, in sinergia con SEA: una collocazione strategica che consente di intercettare flussi turistici nazionali e internazionali e di posizionare Gallarate come destinazione culturale di prossimità rispetto allo scalo.

Infine, il Patto per le Arti con Confindustria Varese (18 aziende nel 2025) testimonia e rafforza il legame tra cultura e sistema produttivo, configurando la valorizzazione del patrimonio non come costo ma come leva di competitività, attrattività e identità del territorio. Il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale, oltre a sostenere le attività del museo, consolida un modello di partenariato pubblico-privato replicabile e sostenibile nel medio-lungo periodo.

Cambiamento auspicato

Il risultato atteso è la trasformazione di un immobile pubblico dismesso in un'infrastruttura culturale generativa, capace di produrre conoscenza, occupazione qualificata, inclusione e attrattività. Il progetto rende stabile e accessibile un patrimonio di rilievo nazionale, consolida Gallarate come riferimento per l'arte del Novecento e del contemporaneo e innesca un circolo virtuoso tra ricerca, comunità e sviluppo economico, sostenibile nel medio-lungo periodo.

Sul piano gestionale e ambientale, il cambiamento auspicato passa anche dal raggiungimento della massima efficienza energetica delle sedi del MA*GA. L'efficientamento degli edifici e l'adeguamento impiantistico, compatibili con le esigenze di conservazione del patrimonio, sono concepiti per contenere costi e consumi e per ridurre l'impatto ambientale: un obiettivo che garantisce la sostenibilità economica della gestione nel tempo e libera risorse da reinvestire nelle attività culturali, rendendo il modello replicabile e duraturo.

Il progetto crea inoltre le condizioni materiali per l'acquisizione e l'accoglienza di importanti collezioni e archivi. La disponibilità di depositi accessibili e adeguati sul piano conservativo rende il MA*GA un interlocutore credibile per donazioni, comodati e depositi di fondi pubblici e privati, ampliando e qualificando nel tempo il patrimonio messo a disposizione della collettività e della ricerca.

Il cambiamento atteso si misura infine nel potenziamento del MA*GA come istituzione strategica a livello nazionale: non soltanto polo di riferimento per lo studio dell'arte italiana del Novecento e del contemporaneo, ma infrastruttura stabile al servizio della Rete Archivi del Contemporaneo e nodo di un sistema museale e archivistico che supera la dimensione locale, rafforzando il peso del museo all'interno delle politiche culturali nazionali.

PROGETTI INTEGRATI DELLA CULTURA 2026 -2029

SCHEDA PROGETTO linea B

CUP E34H26000180006

Descrizione proposta di Piano di valorizzazione PATRIMONIO VIVO

I contenuti elaborati e inseriti nel presente format costituiscono parte integrante della proposta progettuale candidata al Bando regionale “Progetti Integrati della Cultura 2026–2029” e concorrono alla valutazione di merito della candidatura, incidendo sul punteggio complessivo assegnato alla qualità della proposta di Piano di valorizzazione. Nell’ambito del presente format è richiesto di esplicitare la stima dei costi riconducibili all’elaborazione e all’attuazione del Piano di valorizzazione. Tali costi non sono ammissibili a contributo nell’ambito del Bando regionale e non concorrono al costo del progetto di investimento (Parte A), ma sono funzionali alla successiva implementazione della Parte B del Progetto integrato della cultura. Per i soggetti ammessi al contributo regionale, il Piano di valorizzazione potrà essere realizzato con risorse proprie oppure attraverso l’adesione a un Invito Riservato promosso da Fondazione Cariplo. In caso di adesione all’Invito Riservato, quanto riportato nel presente format costituirà la base di riferimento per la risposta a tale invito e darà accesso a un percorso che potrà prevedere un servizio di accompagnamento all’elaborazione del Piano di valorizzazione e/o un contributo a fondo perduto fino a un massimo dell’80% del costo complessivo previsto per la sua attuazione. Resta inteso che Fondazione Cariplo potrà offrire il servizio di accompagnamento e/o un contributo a fondo perduto esclusivamente ai soggetti che saranno ammessi al contributo regionale e che comunque dovranno essere ammissibili ai sensi del documento Criteri generali per la concessione dei contributi, disponibili sul sito www.fondazionecariplo.it.

Dati identificativi	
Titolo del progetto	
Beni oggetto del progetto di investimento e loro localizzazione	Denominazione degli edifici Museo MA*GA (sede principale) – Via De Magri 1, Gallarate (VA). Proprietà: Comune di Gallarate; gestore: Fondazione MA*GA EX-GAM Viale Milano 21 Ex-GAM, viale Milano 21, Gallarate Proprietà Comune di Gallarate; gestore Fondazione MA*GA
Nome del soggetto capofila	Comune di Gallarate - Gallarate via Verdi 1
PEC istituzionale di contatto	protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

Durata ipotizzata per la realizzazione del Piano di valorizzazione	
Data inizio	01/01/2028
Data fine	31/12/2030 con mantenimento almeno fino 31/12/2037
Durata in mesi	36

Sintesi della proposta del Piano di valorizzazione
PATRIMONIO VIVO è il Piano di valorizzazione del Progetto integrato della cultura promosso dal Comune di Gallarate insieme alla Fondazione MA*GA. Il Piano dà vita alle funzioni culturali rese possibili dagli interventi strutturali sulle due sedi complementari del sistema museale gallaratese: il

Museo MA*GA di Via De Magri 1, consolidato e reso più efficiente e sicuro, e l'ex Galleria d'Arte Moderna di Viale Milano 21, recuperata come seconda sede del museo (EX-GAM).

Il cuore della proposta è la trasformazione del deposito museale da spazio chiuso di sola conservazione in “deposito vivo”: un’infrastruttura aperta di ricerca, restauro, studio e fruizione pubblica.

La nuova sede della EX-GAM accoglierà un nucleo di straordinario rilievo nazionale — la Collezione Merlini, con oltre 400 opere di importanti artisti tra cui Amedeo Modigliani, Filippo de Pisis, Adolfo Wildt, Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Mario Sironi, Gino Severini, Giorgio Morandi, Massimo Campigli, Mario Radice, Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Dorazio, Giulio Turcato, Roberto Crippa, Alfredo Chighine e Piero Ruggeri, oltre a nuclei specifici della collezione permanente del Museo (opere ambientali smontate, ceramiche, design) e fondi degli Archivi del Contemporaneo. Le due sedi museali saranno sempre integrate in una visione museologica aggiornata e integrata.

Attorno a questo nucleo il Piano attiva un programma pluriennale integrato dedicato a studio scientifico, mostre e pubblicazioni a partire da:

_ Grande esposizione alla sede principale del MA*GA *“Da Modigliani a Fontana. Il Novecento italiano nella Collezione Merlini,”* dedicata alla prestigiosa collezione Merlini (primavera a2027);

_ Valorizzazione degli archivi (Archivio del Museo MA*GA, Premio Gallarate, MAC, Madi, Tavernari, Zanella, Pirelli e altri in corso di acquisizione)

_ Valorizzazione della Biblioteca specialistica d'arte.

_ Progetti di alta formazione con dottorati e tesi di restauro e accordi specifici con Accademia di Brera, Università Bicocca, Università Cattolica, Università dell'Insubria, Accademia Aldo Galli, Scuola di Restauro di Botticino).

_ progetti di accessibilità con attività pensate per pubblici fragili e con differenti abilità. Traduzioni in CAA, LIS e Braille.

_ progetti di educazione e welfare culturale grazie ai dispositivi mobili come l'APEMA*GA che opererà nei quartieri della città.

Ogni progetto è continuità con il Centro di Ricerca Italia 2050, con la Rete Archivi del Contemporaneo — di cui il MA*GA è capofila — e con il polo HIC (Museo, Biblioteca Civica Majno, Conservatorio Puccini).

Modello gestionale:

Il modello gestionale è affidato alla Fondazione MA*GA, riconosciuta dal Ministero della Cultura come Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale, sostenuta da una comunità consolidata (MA*GA Community, Patto per le Arti con Confindustria Varese, Associazione Amici del MA*GA). Su una base reale di 68.174 visitatori nel 2025, il Piano persegue un incremento misurabile della fruizione, l'apertura a nuovi pubblici e una ricaduta culturale, sociale ed economica duratura sul territorio, garantendo la sostenibilità gestionale nel medio-lungo periodo.

Integrazione con il contesto di riferimento

Specificare in quali programmi di rigenerazione e valorizzazione locali o territoriali si inserisce il progetto e la pertinenza della strategia di valorizzazione proposta rispetto ai bisogni rilevati

Il Piano si inserisce in un sistema territoriale già fortemente strutturato e in una strategia culturale di lungo periodo della Città di Gallarate e dell'Alto Milanese, area densa di archivi d'artista, case museo e collezioni private nata attorno all'asse del Sempione e ai laghi varesini. Il MA*GA ne è il polo di riferimento: museo d'arte moderna e contemporanea, Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale, sede del Centro di Ricerca Italia 2050 e capofila della Rete Archivi del Contemporaneo (venti enti, accordo quinquennale sottoscritto il 3 marzo 2025).

La proposta è coerente e complementare con i principali programmi attivi sul territorio e si raccorda a **VareseCultura 2030 (Emblematico Maggiore di Fondazione Cariplo, capofila Provincia di Varese)**, al polo HIC – Hub Istituti Culturali della Città di Gallarate, e alla strategia di accessibilità avviata con il PNRR (“Museo: opera aperta”) e con il PEBA del museo.

«Varese Cultura 2030» è il Progetto Emblematico Maggiore promosso dalla Provincia di Varese in qualità di ente capofila con il sostegno di Fondazione Cariplo, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto. Coinvolge le quattro principali città — Varese, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno — e il Museo MA*GA, partecipe come ente partner di primo livello e anche nelle fasi progettuali. Obiettivo è lo sviluppo sostenibile, la promozione e l'affermazione a livello interregionale del sistema culturale del territorio, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico e integrandolo con gli altri sistemi del territorio (turistico, mobilità e trasporti, sportivo, educativo, produttivo e sociale).

Il progetto PIC 2026 risponde inoltre a un bisogno concreto: restituire alla città un immobile pubblico di forte valore identitario — la sede storica del museo civico — oggi parzialmente dismessa, trasformandola in infrastruttura culturale stabile.

La filiera di valorizzazione coinvolge enti pubblici (Comune, Regione, Provincia, MIC), il sistema universitario e accademico varesino e milanese, le istituzioni museali nazionali della rete AMACI, il tessuto produttivo (Patto per le Arti con Confindustria Varese, 18 aziende nel 2025), il terzo settore e la comunità (Amici del MA*GA, Auser, Servizio Civile Universale). Il Piano rafforza queste reti esistenti e ne moltiplica l'impatto, mettendo a sistema patrimonio, ricerca e comunità come leve di sviluppo culturale, sociale ed economico.

Declinazione degli obiettivi perseguiti

Definire il cambiamento atteso attraverso l'individuazione di obiettivi specifici e misurabili. Supportare la descrizione con previsioni quantitative, utili a valutare l'impatto della strategia di valorizzazione in una logica che favorisca un'ampia fruizione culturale del/dei beni oggetto d'intervento

Il Piano persegue cinque obiettivi specifici:

1. Ampliare e diversificare la fruizione pubblica del patrimonio, potenziando i depositi degli Archivi e delle opere in MA*GA, aprendo alla città e ai pubblici una nuova sede (EX-GAM) e nuove funzioni di visita che rispondono a una visione museologica aggiornata e allineata a Icom internazionale.
2. Trasformare il deposito in luogo di ricerca e alta formazione accessibile a studiosi, dottorandi e studenti;
3. Valorizzare scientificamente la Collezione Merlini e gli archivi, la rete Archivi del Contemporaneo attraverso catalogazione, digitalizzazione, mostre e pubblicazioni;

4. Rafforzare accessibilità, inclusione e welfare culturale, con particolare attenzione a giovani e persone fragili;
5. Consolidare reti, comunità e sostenibilità gestionale nel medio-lungo periodo.

Definizione delle strategie: attività e/o servizi, modello di gestione

Descrivere le strategie operative che si intendono adottare per promuovere la fruizione del/dei beni oggetto d'intervento, illustrando nel dettaglio le attività e/o i servizi previsti, le modalità di gestione, i destinatari e il prospetto di sostenibilità delle azioni previste nel medio-lungo periodo. Specificare se le attività sono nuove o potenziamenti di servizi esistenti.

Il Piano si articola in cinque linee di azione integrate. Dove non diversamente indicato, le attività rappresentano un potenziamento e una messa a sistema di servizi già attivi, che i nuovi spazi (EX-GAM) rendono possibili e stabili.

A. Depositi vivi e EX-GAM (nuovo servizio).

Apertura del nuovo polo dell'EX-GAM come deposito accessibile e attivo: deposito ad alta densità e caveau microclimatizzato per le opere; sala di consultazione e studio; laboratorio di restauro; spazi per l'incontro con la cittadinanza. Si attiveranno visite guidate riservate, giornate di studio, percorsi universitari e dottorali, in dialogo con i 590 mq del deposito compattabile della sede principale.

Destinatari: studiosi, ricercatori, dottorandi, studenti, restauratori in formazione e pubblico in visita guidata.

B. Ricerca e valorizzazione della Collezione Merlini (nuovo).

Studio scientifico, catalogazione e digitalizzazione delle oltre 400 opere; programma di ricerca del Centro Italia 2050 sui nuclei della raccolta (metafisica, realismo, astrazione geometrica e MAC, informale); mostra "Da Modigliani a Fontana. Il Novecento italiano nella Collezione Merlini (2027)" con catalogo scientifico e collana editoriale Italia 2050.

Destinatari: pubblico delle mostre, comunità scientifica nazionale e internazionale.

C. Archivi, Biblioteca e cultura digitale (potenziamento).

Prosecuzione del riordino, inventariazione e digitalizzazione dei fondi (Premio Gallarate, MAC, Madi, Tavernari) e della biblioteca specialistica (oltre 35.000 volumi in SBN); consultabilità online tramite gestionale Museum, SIRBeC, RAAM e web app dedicate; storytelling digitale (podcast "Le Interviste Possibili", "Alfabeto del Contemporaneo" con Sky Arte). Destinatari: ricercatori, scuole, pubblici digitali.

D. Educazione, accessibilità e welfare culturale (potenziamento).

Programma del Dipartimento educazione (attivo dal 1998): laboratori per le scuole, alta formazione docenti, progetto INTRECCI con Missoni (oltre 4.000 partecipanti nel 2025); accessibilità con guida in CAA, braille e alfabetico, video in LIS, installazioni sonore; dispositivo mobile APEMA*GA per portare il museo nei quartieri; percorsi di welfare culturale con RSA, centri diurni e persone con disabilità.

Destinatari: scuole di ogni grado, famiglie, docenti, persone fragili.

E. Rete, comunità e public program (potenziamento).

Il recupero dell'EX-GAM e la sua trasformazione in deposito "vivo", archivio accessibile e centro di ricerca — non risponde soltanto a un'esigenza di conservazione e di spazio del Museo, ma configura una vera e propria infrastruttura culturale al servizio dell'intero ecosistema territoriale. Il nuovo polo mette a disposizione spazi attrezzati per la conservazione, la consultazione e lo studio del patrimonio, laboratori, ambienti per la ricerca e aree per l'accoglienza del pubblico, divenendo il fulcro operativo

della Rete Archivi del Contemporaneo, di cui il MA*GA è capofila, e del Festival ARCHIVIFUTURI. La Rete — che riunisce musei, fondazioni, case-museo e archivi d'artista dell'Alto Milanese, della provincia di Varese e dell'area dei laghi — trova così un riferimento fisico e relazionale per le proprie attività di tutela, catalogazione e valorizzazione, oggi esposte al rischio di dispersione

Piano di comunicazione

Descrivere gli obiettivi e le modalità di comunicazione che s'intendono adottare per promuovere il progetto e le singole iniziative di valorizzazione

Obiettivi: accrescere la notorietà del nuovo polo EX-GAM e del programma “depositi vivi”; intercettare nuovi pubblici (giovani, studiosi, turismo culturale, pubblici fragili); rafforzare l'identità del sistema museale gallaratese e la sua ricaduta territoriale; dare visibilità al concorso di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo secondo gli obblighi del Bando (uso del marchio regionale, dicitura “Con il contributo di”).

Strumenti e canali, in continuità con la strategia consolidata del museo:

- Digitale: sito istituzionale, newsletter settimanale (oltre 11.000 iscritti), profili social (crescita +16,5% nel 2025), web app per gli archivi, contenuti audiovisivi (podcast e documentari con Sky Arte);
- Offline: campagne di affissione e materiali (inviti, pieghevoli, guide), marketing territoriale con la rete commerciale (180 esercizi coinvolti nel 2025 per la mostra Kandinsky), gonfaloni urbani in accordo con il Comune;
- Ufficio stampa: comunicazione locale, nazionale e di settore in collaborazione con agenzia dedicata; conferenze stampa e inaugurazioni;
- Rete e media partner: amplificazione tramite gli enti della Rete Archivi del Contemporaneo, AMACI, Sky Arte e RAI Cultura, e i partner del Patto per le Arti;
- Comunicazione congiunta con Regione Lombardia e Fondazione Cariplo sui risultati del Progetto integrato della cultura.

Cronoprogramma

Comprensivo di intervento strutturale e di avvio del Piano di valorizzazione

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Via Cavour n. 2. - telefono 0331-754215/278 - PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it - e-mail tecnico@comune.gallarate.va.it

**PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E
ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL MUSEO MA*GA e MA*GA 2
(EX / GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC**

31/12/2026

01/01/2028

CRONOPROGRAMMA	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9		
LAVORAZIONE											
MAGA 1											
approntamenti											
Demolizioni, rimozioni e trasporti											
Opere strutturali											
Opere murarie											
Impianto elettrico											
Impianto fv											
Impianto termico											
collaudazioni											
MAGA 2											
approntamenti											
Demolizioni, rimozioni e trasporti											
Opere strutturali											
Opere murarie											
Impianto elettrico											
Impianto fv											
Impianto termico											
collaudazioni											
MAGA 1											
fornitura e posa dispositivo di conservazione											
AVVIO PROGETTO VALORIZZAZIONE - LINEA B											

Rete

Indicare gli enti pubblici e/o enti e istituzioni di diritto privato coinvolti nel progetto di investimento culturale o che si intendono coinvolgere a vario titolo nella realizzazione del Piano di valorizzazione.

Denominazione	Veste giuridica	Coinvolto/ da coinvolgere	Ruolo nel Progetto (partner, soggetto di rete, finanziatore, altro)
Comune di Gallarate	Ente pubblico	coinvolto	Partner del progetto di valorizzazione –
Regione Lombardia	Ente pubblico	coinvolto	Socio fondatore Museo MA*GA
Ministero della Cultura	Stato	coinvolto	Socio fondatore Museo MA*GA e finanziatore Linea Triennale Istituti Culturali di rilevanza Nazionale
Provincia di Varese	Ente pubblico	Da coinvolgere	Soggetto di rete e finanziatore
Trust Merlini	Ente privato	Coinvolto	Soggetto di rete
Rete Archivi del Contemporaneo (20 istituzioni territoriali pubbliche e private)	Enti pubblici e privati:	coinvolti	Soggetto di rete Archivi del Contemporaneo

Accademia di Belle Arti di Brera	Accademia Statale AFAM	coinvolto	Soggetto per dottorati
Università Cattolica Milano (CRA.II)	Università privata	coinvolto	Soggetto per dottorati
Università degli Studi dell'Insubria	Università statale	coinvolto	Soggetto per dottorati
Università degli Studi Bicocca	Università Staatle	coinvolto	Soggetto per Dottorati
Accademia Aldo Galli – Como; Scuola di Restauro di Botticino	Accademia di Restauro AFAM	coinvolto	Studi e ricerche
Valore Italia Scuola di Restauro Botticino	AFAM	coinvolto	Studi e ricerche
Conservatorio Statale Puccini, Gallarate	AFAM	coinvolto	Soggetto di rete HIC
Confindustria Varese	Associazione	coinvolto	Rete Patto per le Arti
AMACI	Associazione	coinvolto	Rete Nazionale Musei Arte Contemporanea

Rete

Rispetto all'elenco di soggetti sopra citati, esplicitare il contributo di ciascuno in termini di risorse, competenze e funzioni. Collegare il ruolo dei soggetti agli obiettivi e alle attività del piano di valorizzazione e specificare se hanno un ruolo anche nel progetto di investimento.

Denominazione del soggetto	Descrizione e ruolo nel Progetto integrato della cultura
Comune di Gallarate	Capofila del Progetto integrato della cultura, proprietario degli immobili e titolare delle funzioni culturali. Coordina il partenariato, è referente unico verso Regione Lombardia e responsabile della gestione finanziaria della Parte A. Presidia, tramite HIC, l'integrazione con la Biblioteca Majno e le politiche culturali cittadine.
Fondazione MA*GA	Soggetto gestore e responsabile dell'elaborazione e attuazione del Piano di valorizzazione (Parte B). Apporta competenze curatoriali, conservative e di ricerca di rilievo nazionale, il patrimonio (oltre 7.000 opere, archivi, biblioteca) e il Centro di Ricerca Italia 2050. Definisce i requisiti tecnici degli interventi e ne garantisce la coerenza museologica. Cofinanzia parte dei costi con risorse proprie.

Regione Lombardia	Socio Cofondatore Museo MA*GA e sostenitore Museo partecipato
Ministero della Cultura	Socio fondatore Museo MA*GA e finanziatore linea triennale Istituti Culturali di rilevanza nazionale
Provincia di Varese	Capofila Emblematici Maggiori e socio cofondatore MA*GA
Trust Merlini	Mette a disposizione, in comodato gratuito, oltre 400 opere del Novecento italiano: il nucleo che dà senso al recupero di EX-GAM e alimenta ricerca, mostre e pubblicazioni.
Rete Archivi del Contemporaneo (20 istituzioni territoriali pubbliche e private)	Accordo di partenariato quinquennale /2025/2030). Partecipai al festival ArchiviFuturi Associazione Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate ETS; Museo MIDeC, Laveno Mombello; Museo Civico Floriano Bodini, Gemonio; Fondazione Sangregorio Giancarlo ETS; Il Borgo di Lucio Fontana Associazione Culturale; Associazione Giovanni Testori ETS, Novate milanese; Associazione Culturale Franco Fossa, Rho; Associazione Culturale Archivio Silvio Zanella e Lilliana Bianchi, Gallarate; Fondazione Marcello Morandini, Varese ; Associazione Museo Innocente Salvini, Cocquio; Associazione Archivio Opera Dadamaino, Somma L.; Archivio Marinella Pirelli, Varese; Museo d'arte Moderna Pagani, Castellanza; Museo Enrico Butti - Parco Butti; Civico Museo Parisi Valle, Maccagno; Fondazione Angelo Bozzola; [MAP] Museo Arte Plastica, Castiglione Olona; Fondazione Enrica Borghi, Misiano; Fondazione Ottavio e Rosita Missoni, Sumirago.
Accademia di Belle Arti di Brera	Dottorati di ricerca
Università Cattolica Milano (CRA.II)	Borse di studio e di ricerca e Centro di Ricerca
Università degli Studi dell'Insubria	Progetti LOMabrdia Giovani Smart; borse di studi; dottorati
Università degli Studi Bicocca	Dottorati
Accademia Aldo Galli – Como; Scuola di Restauro di Botticino	Restauri e progetti di ricerca sul patrimonio
Valore Italia Scuola di Restauro Botticino	Restauri e progetti di ricerca sul patrimonio
Conservatorio Statale Puccini, Gallarate	Membro Polo Culturale HIC

Soggetto gestore

Se non coincidente con il capofila, specificare anche se è già stato individuato; in caso contrario indicare criteri, modalità e tempistiche di individuazione (si vedano le linee guida per la compilazione in calce)

Il soggetto gestore del bene e delle attività di valorizzazione è la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Silvio Zanella" – Museo MA*GA, già individuata e operante. La Fondazione è inserita nell'"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato" (G.U. n. 227 del 30 settembre 2025) ed è ente partecipato da Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Gallarate e Provincia di Varese.

Pur non coincidendo con il capofila (Comune di Gallarate), la Fondazione è il partner responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano di valorizzazione (Parte B) e si fa carico, in quota parte, dei relativi costi con risorse proprie (61.400 €), oltre a richiedere il sostegno di Fondazione Cariplo tramite l'Invito Riservato. Referente: dott.ssa Emma Zanella.

Costi ipotizzati per il Piano di valorizzazione

Stima del costo totale €	307.000,00
Stima del contributo da richiedere a Fondazione Cariplo €	245.600,00
Oppure, nel caso non si ricorra all'Invito Riservato di Fondazione Cariplo, modalità di copertura di tutti i costi previsti	61.400,00

Stima costi per l'ideazione e l'attuazione del Piano di valorizzazione

Elenco delle azioni previste all'interno del Piano di valorizzazione	Stima del costo €
Ricerca scientifica e valorizzazione della Collezione Merlini: studio, mostra <i>"Da Modigliani a Fontana. Il Novecento italiano nella Collezione Merlini"</i> (2027) e catalogo	100.000,00
Attivazione delle funzioni di EX-GAM / depositi vivi: allestimento depositi accessibili e sala studio, programma di visite, attrezzature per la fruizione	60.000,00
Personale dedicato all'attuazione del Piano (curatoriale, archivistico, educativo)	70.000,00
Valorizzazione e digitalizzazione di archivi e biblioteca; consultabilità online e cultura digitale	20.000,00
Attività educative, accessibilità e welfare culturale (APEMA*GA, CAA/LIS/braille, inclusione)	40.000,00
Comunicazione e promozione del Piano	17.000,00
Totale	307.000,00



PROGETTI INTEGRATI DELLA CULTURA 2026 -2029 SCHEDA PROGETTO

ACCORDO DI PARTENARIATO

per il progetto

PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM)

CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC

a valere sul Bando di Regione Lombardia «Progetti integrati della cultura 2026–2029» (BURL S.O. n. 16 del 16 aprile 2026)

TRA

il Comune di Gallarate, con sede in Via Verdi 1, 21013 Gallarate (VA), C.F./P.IVA [...], rappresentato da [...], in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Cultura, di seguito «Capofila» o «Comune»;

E

la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Silvio Zanella" – Museo MA*GA, con sede in Via De Magri 1, 21013 Gallarate (VA), C.F. 91054240121, P.IVA 03137290122, PEC segreteri.museomaga@legalmail.it, rappresentata da Mario Lainati, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, di seguito «Partner» o «Fondazione MA*GA»;

di seguito congiuntamente le «Parti».

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 37 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, e della DGR XII/5731 del 9 febbraio 2026, ha approvato il «Bando per la valorizzazione del patrimonio culturale della Lombardia: Progetti integrati della cultura 2026–2029», che finanzia progetti di investimento sul patrimonio culturale pubblico (Parte A) accompagnati da un Piano di valorizzazione (Parte B);

- il Bando consente la presentazione di candidature in partenariato, individuando un capofila — che deve essere un Soggetto beneficiario ammissibile e proprietario dei beni oggetto di intervento — e prevede che l'adesione formale dei partner sia documentata mediante un accordo di partenariato da cui risultino il ruolo di ciascun partner e le azioni di cui è responsabile;
- il Comune di Gallarate è un ente pubblico ricompreso nell'«Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato» (G.U. n. 227 del 30 settembre 2025) ed è proprietario degli immobili oggetto del Progetto: la sede del Museo MA*GA, in Via De Magri 1, e l'ex Galleria d'Arte Moderna (ex GAM), in Viale Milano 21, entrambi in Gallarate;
- la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Silvio Zanella" – Museo MA*GA è anch'essa ricompresa nel medesimo Elenco (voce «Altre amministrazioni locali»), è ente partecipato da Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Gallarate e Provincia di Varese, ed è il soggetto gestore del Museo MA*GA dal 2010;
- il Museo MA*GA è riconosciuto dal Ministero della Cultura quale Istituto Culturale di Rilevanza Nazionale e da Regione Lombardia quale museo riconosciuto e soggetto di rilevanza regionale; al suo interno operano il Centro di Ricerca Italia 2050 e la Rete Archivi del Contemporaneo, di cui il Museo è capofila;
- i rapporti tra il Comune e la Fondazione sono già disciplinati dallo Statuto della Fondazione e dalla Convenzione vigente [2021–2033] tra Comune di Gallarate e Fondazione stessa;

DATO ATTO CHE

- le Parti intendono presentare congiuntamente, a valere sul predetto Bando, il Progetto integrato della cultura denominato «Patrimonio vivo. Sostenibilità, accessibilità e attivazione culturale per il museo MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) (di seguito «Progetto»);
- il Progetto si articola in una Parte A (investimento sul patrimonio culturale pubblico, oggetto del contributo regionale) e in una Parte B (Piano di valorizzazione, da realizzare con risorse proprie e/o mediante adesione all'Invito Riservato di Fondazione Cariplo);
- Le sedi coinvolte nel progetto sono di proprietà del Comune di Gallarate e quella di Via De Magri 1 (Museo MA*GA) già affidata in gestione alla Fondazione; quella di Viale Milano 21 verrà affidata in gestione con apposito atto;

VISTI

- la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, in particolare gli artt. 36 e 37;
- la DGR XII/5731 del 9 febbraio 2026 e il relativo Bando;
- [la deliberazione di Giunta del Comune di Gallarate n. •• del •• e la deliberazione del Consiglio di Gestione della Fondazione MA*GA n. •• del •• di approvazione del presente accordo];

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente accordo disciplina il partenariato tra le Parti per la presentazione, la realizzazione e la rendicontazione del Progetto a valere sul Bando, definendo ruoli, responsabilità e impegni di ciascuna Parte in coerenza con le previsioni del Bando medesimo e degli atti regionali ad esso connessi.

Art. 3 – Descrizione del Progetto e immobili interessati

Il Progetto interessa due immobili di proprietà del Comune di Gallarate, destinati a funzioni culturali:

- Museo MA*GA, Via De Magri 1 (Linea strategica 1): interventi di efficientamento energetico e di sostenibilità gestionale, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio, tutela dell'involucro edilizio;
- ex Galleria d'Arte Moderna (ex GAM), Viale Milano 21 (Linea strategica 2): recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile come seconda sede del Museo (deposito accessibile, caveau microclimatizzato, ambienti per la ricerca e per l'incontro con la cittadinanza), conservazione e sicurezza del patrimonio, accessibilità e fruizione pubblica.

La Parte B del Progetto (Piano di valorizzazione «PATRIMONIO VIVO») attiva e mette a sistema le funzioni culturali rese possibili dagli interventi sulle due sedi, sarà seguita dalla Fondazione e candidata al bando di Fondazione Cariplo.

Art. 4 – Individuazione del Capofila e relative funzioni

Le Parti individuano quale capofila il Comune di Gallarate, Soggetto beneficiario ammissibile e proprietario degli immobili, cui competono:

- il coordinamento del partenariato;
- la progettazione dell'intervento nel suo complesso;
- il ruolo di referente unico nei confronti di Regione Lombardia per gli aspetti amministrativi, per la rendicontazione e per il monitoraggio e la valutazione dei risultati del Progetto integrato;
- la titolarità degli immobili e della Parte A del Progetto;
- la gestione finanziaria ed economica del Progetto – Parte A, inclusa la ricezione del contributo regionale e il suo eventuale trasferimento al Partner per le attività di rispettiva competenza;
- la presentazione della domanda di contributo e l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al Bando.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nell'arch. Luca Picco.

Art. 5 – Ruolo e impegni del Partner (Fondazione MA*GA)

La Fondazione MA*GA, in qualità di soggetto gestore del Museo e delle sue sedi, si impegna a:

- partecipare alla definizione delle esigenze conservative, funzionali e tecniche degli interventi (controllo climatico, sicurezza, depositi, caveau), garantendone la coerenza con gli standard museologici;
- elaborare e attuare il Piano di valorizzazione (Parte B), di cui è responsabile, anche mediante adesione all'Invito Riservato di Fondazione Cariplo;

- concorrere al cofinanziamento del Progetto con risorse proprie per la parte B, nei limiti indicati all'art. 6;
- gestire le funzioni culturali attivate dal Progetto e assicurarne la continuità e la sostenibilità nel medio-lungo periodo.

RUP e referente del Partner per la Parte B è la dott.ssa Emma Zanella, Direttrice del Museo MA*GA.

Art. 6 – Quadro economico e cofinanziamento

Il costo complessivo della Parte A (investimento) è stimato in € [2.050.000,00], così finanziato: contributo richiesto a Regione Lombardia € [1.000.000,00] e cofinanziamento pari ad almeno il 50% del costo complessivo, € [1.050.000,00], garantito dal Comune secondo quanto indicato nella scheda budget di progetto.

Il costo della Parte B (Piano di valorizzazione) è stimato in € [307.000,00], di cui € [245.600,00] (massimo 80%) oggetto di richiesta a Fondazione Cariplo tramite l'Invito Riservato e € [61.400,00] a carico della Fondazione MA*GA con risorse proprie. Gli importi definitivi sono quelli risultanti dalla scheda budget allegata al Progetto.

Art. 7 – Gestione finanziaria e rendicontazione

Il Capofila è beneficiario del contributo regionale e ne cura la gestione e la rendicontazione unitaria nei confronti di Regione Lombardia. Ciascuna Parte è responsabile degli interventi e delle attività di cui risulta titolare nel Progetto, della relativa documentazione di spesa e del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando.

Art. 8 – Impegni comuni delle Parti

Le Parti si impegnano a: operare secondo i principi di correttezza e buona fede per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto; condividere dati, informazioni e conoscenze utili alla sua realizzazione; garantire la destinazione dei beni alla fruizione pubblica a fini culturali per almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori; rispettare gli obblighi di comunicazione e di utilizzo del marchio di Regione Lombardia (dicitura «Con il contributo di»); conservare in originale la documentazione tecnica, amministrativa e contabile del Progetto per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di erogazione; collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati.

Art. 9 – Durata ed efficacia

Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino alla completa realizzazione, rendicontazione e adempimento di tutti gli obblighi connessi al Progetto, ivi compresi quelli di durata decennale previsti dal Bando. L'accordo può essere integrato o modificato per concorde volontà delle Parti, mediante atto scritto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., quali titolari autonomi per i dati di contatto connessi e riferibili alla collaborazione, esclusivamente per le finalità ad essa connesse.

Art. 11 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo. In difetto di accordo, è competente in via esclusiva il Foro di [•].

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia al Bando, alla DGR XII/5731 del 9 febbraio 2026 e alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gallarate, [data]

Per il Comune di Gallarate

[Nome e qualifica] _____

Per la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Silvio Zanella" – Museo MA*GA

[MARIO LAINATI, Presidente) _____



Città di

GALLARATE

MA*GA

MUSEO ARTE GALLARATE



Regione
Lombardia

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Via Cavour n. 2. -telefono 0331-754215/278 - PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it - e-mail tecnico@comune.gallarate.va.it

PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL
MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG-BBEC1286DC

CRONOPROGRAMMA	MESE 1		MESE 2		MESE 3		MESE 4		MESE 5		MESE 6		MESE 7		MESE 8		MESE 9		
LAVORAZIONE																			
MAGA 1																			
approntamenti																			
Demolizioni, rimozioni e trasporti																			
Opere strutturali																			
Opere murarie																			
Impianto elettrico																			
Impianto fv																			
Impianto termico																			
collaudazioni																			
MAGA 2																			
approntamenti																			
Demolizioni, rimozioni e trasporti																			
Opere strutturali																			
Opere murarie																			
Impianto elettrico																			
Impianto fv																			
Impianto termico																			
collaudazioni																			
MAGA 1																			
fornitura e posa dispositivo di conservazione																			

il PROGETTISTA/RUP
ARCH.LUCA PICCO



Città di
GALLARATE



Regione
Lombardia

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Via Cavour n. 2. -telefono 0331-754215/278 - PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it - e-mail tecnico@comune.gallarate.va.it

**PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL
MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC**

progetto di fattibilità tecnico-economica

(Ai sensi dell'art. 41 – PARTE 6 – del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*Il progettista
(Arch. Luca Picco)*

*Responsabile unico del Progetto
(Arch. Luca Picco)*

Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni.....	
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.....	
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Lavorazioni omogenee.	
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	
Art. 5 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)	
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
Art. 8. Modifiche dell'operatore economico appaltatore	
Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	
Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	
Art. 11. Criteri ambientali minimi	
Art. 11. bis) Rispetto dei requisiti DNSH	
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori.....	
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori	
Art. 15. Proroghe	
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL e dal RUP	
Art. 17. Penali in caso di ritardo e premi di accelerazione.	
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità	
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	
Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	
Art. 21. Lavori a misura.....	
Art. 22. Eventuali lavori a corpo	
Art. 23. Eventuali lavori in economia.....	
Art. 24. Lavori a Corpo	
Art. 25. Eventuali lavori a misura.....	
Art. 26. Eventuali lavori in economia.....	
Art. 27. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	
Art. 28. Anticipazione del prezzo.....	
Art. 29. Pagamenti in acconto	
Art. 30. Pagamenti a saldo.....	
Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	
Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	
Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	
Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	
Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti	
CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	
Art. 36. Garanzia provvisoria	
Art. 37. Garanzia definitiva	
Art. 38. Riduzione della garanzia definitiva	
Art. 39. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	
Art. 40. Variazione dei lavori	
Art. 41. Varianti non sostanziali.....	
Art. 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	
Art. 43. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	
Art. 44. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	
Art. 45. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	

Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	
Art. 47. Piano di sicurezza sostitutivo (PSS).....	
Art. 47 bis– Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo.....	
Art. 48. Piano operativo di sicurezza (POS).....	
Art. 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	
Art. 50. Subappalto	
Art. 51. Responsabilità in materia di subappalto.....	
Art. 52. Pagamento dei subappaltatori.....	
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	
Art. 53. Accordo bonario e transazione.....	
Art. 54. Definizione delle controversie	
Art. 55. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	
Art. 56. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	
Art. 57. Risoluzione del contratto e recesso. Esecuzione d'ufficio dei lavori	
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	
Art. 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	
Art. 59. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	
Art. 60. Presa in consegna dei lavori ultimati	
CAPO 12. NORME FINALI	
Art. 61. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	
Art. 62. Conformità agli standard sociali	
Art. 63. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	
Art. 64. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	
Art. 65. Terre e rocce da scavo	
Art. 66. Custodia del cantiere	
Art. 67. Cartello di cantiere.....	
Art. 68. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	
Art. 69. Tracciabilità dei pagamenti.....	
Art. 70. Disciplina antimafia.....	
Art. 71. Pari Opportunità.	
Art. 72. Patto di integrità, protocolli multilaterali, codici di comportamento.....	
Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	
Art. 74. Target e milestone	
ALLEGATI al Titolo I della Parte prima	
PARTE SECONDA	
Specificazione delle prescrizioni tecniche	
Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara	
Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi	
Allegato C – Cartello di cantiere	
Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto	

PARTE SECONDA – Specificazione delle prescrizioni tecniche

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione dei lavori denominati: **"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO IL MUSEO MAGA DI VIA DE MAGRI E PRESSO EX SEDE GAM DI VIALE MILANO IN GALLARATE"**
2. Le opere da realizzare sono individuate nel progetto esecutivo posto a base di gara che risulta composto dai seguenti elaborati:
 - a) - Relazione Tecnica
 - b) - Capitolato speciale d'appalto
 - c) - Prezzo Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia per il 2025 (edizioni LOM251 e LOM252), aggiornato con la DGR n. XII/4571 del 16 giugno 2025 (edizione LOM252) e disponibile sulla piattaforma digitale www.prezzario.regione.lombardia.it
 - d) - Quadro Economico
 - e) - Cronoprogramma
 - f) - Elaborati grafici:
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dai relativi allegati.
5. Nel dettaglio, rientrano nel presente appalto i seguenti interventi:

- **EDIFICIO DI VIALE MILANO 21 EX SEDE GAM**

Parte Impiantistica

Riordino generale parte elettrica degli spazi, nuove dorsali e nuova cablatura completa, comprensiva di nuove certificazioni;

Impianto antintrusione IMQ4 integrato con sistema telecamere per creazione caveau opere e supervisione generale degli ambienti comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, i;

Illuminotecnica nuovi corpi a tipologia led;

nuovo impianto di climatizzazione con vmc – doppia UTA a servizio nuovo caveau opere e spazio a grandi dimensioni lato nord comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni;

integrazione sistema a controllo umidità caveau;

Parte edile

Creazione nuovo corpo servizi igienici due batterie divise per funzione e con unità accessibile ai portatori di handicap, Opere edili connesse comprensive di finiture e opere da serramentista per creazione nuovo spazio deposito opere; Opere edili connesse comprensive di finiture e opere da serramentista per riqualificazione e risanamento spazi, comprensivo di accorpamento ex uffici passaporti (ante2014);

- **EDIFICIO DI VIA DE MAGRI, 2 - SEDE MUSEALE DENOMINATA MA.GA.**

Parte Impiantistica

Sostituzione completa gruppo refrigerante museale comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni;

creazione separazione corpo uffici con nuova UTA e nuovi terminali comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni;

Sostituzione pannelli FV e revamping impianto da 16KW a 30Kw comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni e nuova riattivazione;
nuovi inverter;
Manutenzione straordinaria Cabina secondaria di Trasformazione;
Relamping spazi centrali a doppia altezza emiciclo comprensiva di parte tecnica e allacciamenti;
Revamping impianto rilevazione antincendio- barriere comprensiva di parte tecnica e allacciamenti, nuove certificazioni;

Parte edile

Rifacimento parziale corpo museale ad emiciclo con nuovo manto di finitura in poliurea bianca,
assistenze edili al rifacimento impianto FV;

6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
7. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati.
8. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 l'appalto è caratterizzato dai seguenti codici:

il Codice identificativo della gara (CIG) BBEC1286DC

il Codice Unico di Progetto (CUP): E34H26000180006

Richiamate le definizioni di cui all'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati;
- b) **Correttivo al Codice degli appalti:** il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- d) **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021** recante disposizioni in ordine alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati;
- f) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- g) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- h. **RUP:** Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 e dell'Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- i. **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114, e dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti e s.m.i. e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, previsti dal Codice medesimo;
- j. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- k. **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice,
- l. **PSS:** il Piano sostitutivo di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

- m. **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- n. **Costo del lavoro** (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o. **Costi di sicurezza aziendali** (anche CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p. **Costi della manodopera aziendali** (anche CM): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dall'impresa sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q. **Oneri di sicurezza** (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- r. **CAM:** i Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57, comma 2, del Codice, ossia i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale;
- s. **DNSH:** il principio Do No Significant Harm (DNSH) in base al quale gli interventi nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile", adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal;
- t. **c.d. patente a punti in materia di sicurezza sul lavoro** prescritta dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 nonché dal Decreto 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare n.4/2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- u. **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione prestazioni a misura	1.135.000,00
2	Importo stimato manodopera	250.000,00
3	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza	15.000,00
T	Totale appalto (1 + 2 + 3)	1.400.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori soggetto a ribasso e posto a base d'asta, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per l'attuazione delle misure di sicurezza e salute nel cantiere nonché dei costi per la manodopera dichiarati, ai sensi dell'art. 108 comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, dal concorrente aggiudicatario, in sede di gara, non soggetti ad alcun ribasso. Con riguardo a tale aspetto si richiama quanto indicato al punto 2.6 del disciplinare di gara, nel quale è specificato che: *"Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art.2, punto 2.1 del presente disciplinare non sono ribassabili; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera; in tale senso, al fine di meglio chiarire e specificare quanto disposto dal sopra indicato art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2026, si richiama il contenuto della Delibera ANAC 15/11/2023, n. 528, la quale, anche in conformità al parere interpretativo del MIT n. 2154 del 19/07/2023, ritiene che: **"nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs n. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte e degli artt. 198, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara".***"

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'aggiudicatario da atto che gli importi specificati sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

4. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 120, senza che l'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

5. Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 9,040%;
- b) Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 3% delle spese generali (0,0045); c) incidenza delle spese generali (SG): 15,00%;
- d) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10,00 %.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Elenco Prezzi di appalto - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 18 del Codice.
2. I prezzi ai quali si fa riferimento per la formulazione dell'offerta, da parte dell'operatore economico interpellato, saranno quelli del *Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia per il 2025 (edizioni LOM251 e LOM252)*, aggiornato con la DGR n. XII/4571 del 16 giugno 2025 (edizione LOM252) e disponibile sulla piattaforma digitale www.prezzario.regione.lombardia.it.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura".
4. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
5. I prezzi contrattuali di cui al comma 4 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti.
6. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

7. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per i costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

8. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, secondo le disposizioni interne vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ovvero, in caso di procedure negoziate ed affidamenti diretti, potrà essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/07/2014. I capitolati e il computo metrico, laddove presente, fanno parte integrante del contratto.

9. Il contratto d'appalto verrà stipulato entro i termini previsti dall'art. 18 del Codice, salvo diverso termine previsto nei documenti di gara. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

10. La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dei lavori, qualora imputabili all'aggiudicatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione Appaltante ed opera di diritto.

11. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Lavorazioni omogenee.

1. Le opere da realizzare nell'ambito dell'appalto in oggetto sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:

categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incid. %	Indicazioni speciali ai fini della gara	
		Lavori «1»	Di cui oneri sicurezza «2»	Totale «T = 1 + 2»		Prevalente (P) o scorpora- bile (S)	Subapp. (si/no)
OG1	OPERE A CARATTERE EDILE Edifici civili e industriali	500.000,00	7.142,86	500.000,00	35,714	P	S
OS28	OPERE A CARATTERE impiantistico (revamping parte termica climatizzazione)	400.000,00	5.714,29	400.000,00	28,571	S	S
OS30	OPERE A CARATTERE impiantistico - parte elettrica	300.000,00	4.285,71	300.000,00	21,429	S	S
OG9	OPERE A CARATTERE impiantistico (Revamping Impianto fotovoltaico)	200.000,00	2.857,14	200.000,00	14,286	S	S
	TOTALE LAVORI	1.400.000,00	20.000,00	1.400.000,00	100,00		

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori, oggetto del presente capitolato, sono classificati prevalentemente nella categoria di opere generali **OG1** "Edifici civili e industriali".

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in

rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12 del Codice. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
5. In relazione all'appalto in oggetto, inoltre, di seguito si riportano i gruppi di lavorazioni omogenee; **le indicazioni che seguono sono solamente esemplificative**:

N.	DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE DEGLI INTERVENTI A CORPO	IMPORTO	%
1	Demolizioni, rimozioni e trasporti		8,00
2	Opere strutturali		2,00
3	Opere murarie		25,714
5	Impianto elettrico		21,429
6	Impianto fv		14,286
7	Impianto termico		28,571
TOTALI			100,00%

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 5 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- d) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'"Appaltatore", ai sensi dell'art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all' Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;
- e) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
- f) le polizze di garanzia a norma di legge;
- g) l'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta);

4. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale e l'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Articolo 6 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d'appalto e degli elaborati progettuali

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 5, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall'apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Progetto), consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 8. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18 del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. Il domicilio digitale dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 3 bis e 6 del d.lgs 82/2005 (CAD), è l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese ed inserito nel pubblico elenco denominato INI-PEC. È fatta salva la possibilità di eleggere un domicilio speciale ai sensi dell'art. 3bis comma 4 quinquies del CAD. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore può eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

3. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
4. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).
3. L'esecutore, ai sensi dell'art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o l'utilizzo dell'opera oggetto di appalto

Art. 11. Criteri ambientali minimi

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 recante *"Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale"* e dell'art. 18 della legge n. 221/2015, al fine di valorizzare la qualità ambientale e sociale delle attività messe a gara, di razionalizzare i consumi della Stazione Appaltante e ridurre la spesa ad essi collegata, il presente appalto fa propri i criteri e gli orientamenti del Decreto del MIT avente ad oggetto: *"Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, adottati con pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022; Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»"*. volti a:
 - a. definire i requisiti ambientali per le varie fasi del processo di acquisto,
 - b. individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita (dalla composizione dei materiali fino alle modalità di utilizzo e smaltimento o riciclo).
2. Ai fini della verifica, l'offerente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Saranno, altresì, accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, purché certificate da un organismo di valutazione della conformità;
3. L'Appaltatore dovrà altresì di redigere una Relazione CAM in cui:
 - ☐ descrive le scelte e le procedure gestionali tali da garantire la conformità a quanto richiesto dal presente capitolato;
 - ☐ dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione scelti in conformità alle specifiche tecniche richieste dal presente capitolato;
 - ☐ indica i mezzi di prova da esibire alla direzione lavori al fine della dimostrazione del rispetto di quanto riportato ai punti precedenti;
 - ☐ allega tutte le certificazioni di quanto dichiarato nelle descrizioni relative ai punti precedenti;
 - ☐ elenca i mezzi utilizzati e per ogni mezzo allega il manuale di uso e manutenzione e/o il libretto di immatricolazione;
 - ☐ allega per ogni mezzo la documentazione relativa all'uso di grassi ed oli biodegradabili e minerali a base rigenerata (prodotti utilizzati e marchiature);
 - ☐ presenta la dichiarazione del legale rappresentante dell'impianto produttivo attestante la rispondenza al criterio13.3, corredata degli opportuni certificati.
 - ☐ presenta la Dichiarazione relativa a personale di cantiere relativamente alle prescrizioni del punto 13.6.
4. Tale relazione completa di tutti gli allegati dovrà essere consegnata al Direttore Lavori almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori. Il direttore lavori potrà chiedere all'Appaltatore le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie al fine del rispetto del presente capitolato, del Decreto CAM Strade e degli elaborati progettuali. L'Appaltatore si impegna a consegnare quanto richiesto dal Direttore Lavori entro cinque giorni dalla richiesta dello stesso.
5. L'appaltatore dovrà rispettare i principi di responsabilità sociale, assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi, espressi nelle Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 *"Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"*;
6. L'appaltatore dovrà rispettare quanto espresso nei decreti emanati dal Ministero della Transizione Ecologica in merito alle specifiche tecniche degli edifici, dei materiali e dei cantieri, nonché individuare i CAM per gli acquisti e le forniture relativi a ciascuna delle "categorie merceologiche" di seguito elencate:
 - a) edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione)

- b) servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
- c) elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)

Art. 11. bis) Rispetto dei requisiti DNSH

1. Al contratto in oggetto vengono applicate le disposizioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 del 9 dicembre 2021 attraverso il quale sono stati fissati i criteri di vaglio tecnico che permettono di determinare a quali condizioni un'attività economica possa considerarsi attività ecosostenibile.
2. L'allegato progettuale K) "Verifica e rispetto dei requisiti DNSH", detta le condizioni per il rispetto della norma. In particolar modo la scheda Vincoli/requisiti DNSH della scheda 2 individua le specifiche a cui attenersi e all'applicazione delle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali del CAM edilizia (D.M. 11.10.2017).
3. Le allegate scheda 2-"Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali" e Scheda 5 – "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici" hanno lo scopo di verificare ed effettuare i controlli per garantire il rispetto del principio DNSH.
4. In relazione alle indicazioni della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (cd. DNSH) allegato alla circolare n. 32 del 30/12/2021, la mancata applicazione delle attività individuate nell'elaborato progettuale K) "Verifica e rispetto dei requisiti DNSH" e delle schede allegate (mancata presentazione della documentazione di verifica relativa ai CAM edilizia, mancata presentazione della documentazione che certifica la destinazione ad un'operazione "R" del 70% del peso dei rifiuti non pericolosi prodotti da demolizioni e costruzioni, ecc.), obbliga l'Amministrazione alla sospensione dei pagamenti.
5. L'emissione del SAL è vincolata alla consegna della documentazione di cui sopra per le attività/materiali oggetto di Pagamento.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 9 dello stesso art. 17.
2. La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
3. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 potrà procedere all'esecuzione d'urgenza: in tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell'art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.
4. Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verrà comunicato all'esecutore, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire via PEC o raccomandata A/R.
5. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
6. Se nel giorno fissato e comunicato l'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l'esecuzione dell'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere¹ il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
7. Per l'appalto in oggetto NON è prevista la consegna frazionata dei lavori.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 270 (diconsi DUECENTOSETTANTA)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 12.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.
3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 21 del presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile **in ogni sua previsione per categoria di lavori** come meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.

5. Un ritardo di oltre **135 giorni** rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui all'art. 22, comma 2 darà facoltà² alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Art. 15. Proroghe

1. L'esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all'art. 18.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata **entro 40 giorni** rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Progetto³, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL e dal RUP

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto;

2. Tale sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. Qualora, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, si applica il disposto del presente articolo.

4. Qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

5. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della DL o del RUP;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

6. Ai sensi dell'art. 121, comma 5, del Codice, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

² Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all'art. 215 ed allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023.

³ Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all'art. 215 ed allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 17. Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione.

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 56.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. Nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto agli obblighi di cui all'art. 57 e relativo Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023 e vi risultasse inadempiente, verrà applicata una penale dello 0,5 per mille, commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
7. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett. b) del D.Lgs 31/12/2024, n. 209, di modifica dell'art. 126, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione appaltante prevede che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al comma 2, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell'art. 122 del Codice degli appalti e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 dello stesso, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto;
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e/o comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
 - c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 - e) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - f) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
2. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
5. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
6. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
3. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell'appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 22. Eventuali lavori a corpo

1. Le variazioni ai lavori, introdotte in corso d'opera, possono essere preventivate anche "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, introdotti in sede di variante in corso di contratto, è effettuata, nell'ambito dei settori ordinari, secondo le modalità espresse all'articolo 120 ("Modifica dei contratti in corso di esecuzione") del D.Lgs. 36/2023 e in base alla normativa contenuta nel D.M. n. 49 del 2018.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Le opere che dovessero essere eseguite in economia saranno contabilizzate in base ai prezzi unitari della manodopera, dei materiali, dei noli ecc., risultanti nell'elenco prezzi estratto o dal listino prezzi regionali anno 2025:
4. Tutte le somministrazioni verranno valutate e pagate secondo i prezzi contenuti in elenco prezzi estratto dal listino regionale. Agli effetti dell'applicazione dei prezzi della mano d'opera e dei compensi per i noli previsti in elenco, rimane stabilito che:
 - a) per la mano d'opera l'orario di "lavoro ordinario" è da ritenersi quello compreso fra le ore 8,00 e le ore 17,00 dei giorni compresi fra il lunedì e il sabato; le prestazioni oltre tale orario dovranno essere concordate preventivamente con il D.L e il C.S.E. e non saranno oggetto di compenso "straordinario" aggiuntivo;
 - b) per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino; le prestazioni richieste in tali orari saranno oggetto di compenso aggiuntivo con la percentuale indicata nel listino prezzi regionale;
 - c) per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17 del CCNL Edili, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo; le prestazioni richieste in tali giorni saranno oggetto di compenso aggiuntivo con la percentuale indicata nel listino prezzi regionale;
 - d) per i noli i prezzi d'elenco compensano pienamente qualsiasi tipo di intervento (ordinario, straordinario, notturno, festivo ecc.) senza che l'appaltatore possa vantare alcun ulteriore credito o diritto.
 - e)

Art. 27. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

I manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL, verranno collaudati al termine dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo dell'intero contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, ovvero dalla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del Codice dei Contratti.

Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile;

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma ed in conformità con lo schema tipo 1.3, se riferita al singolo garante, o 1.3.1, se riferita a più garanti, allegato al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022;

3. L'importo garantito è pari alle somme dovute per l'anticipazione, maggiorate del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

5. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

6. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7. per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989,

8. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante in conformità coi tempi e con le modalità espresse all'art. 4 del D.M. n. 193 del 16 settembre 2022;

9. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

10. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 29. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 35% (trentacinque per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 - e) recuperando nel certificato di pagamento il 20% dell'anticipazione;
3. Con riguardo ai pagamenti in acconto da corrispondere all'appaltatore, di cui ai precedenti commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge n. 238/2021, si specifica che:
- a) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi;
 - b) Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori; il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui sopra, salvo quanto previsto alla successiva lettera c).
 - c) In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui alla precedente lettera b) ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
 - d) Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua approvazione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del precedente comma 1, primo periodo.
 - e) L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 30. Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Il pagamento della rata di saldo costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo finale è disposto solo a condizione che venga attestata e documentata la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva richiesta

dal Committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 recante *"disposizioni in ordine alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati"*; l'appaltatore dovrà inoltre presentare apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) somma garantita pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice);
 - b) efficacia a decorrere dalla data di erogazione della rata di saldo con cessazione, in ogni caso, decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, in conformità con lo schema tipo 1.4, se riferita al singolo garante, o 1.4.1, se riferita a più garanti, allegato al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022;
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - f) all'attestazione dei versamenti eseguiti ai/al subappaltatore/i.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. In conformità all'Art.60, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs n. 29/2024, la Stazione appaltante valuterà le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, con i criteri indicati nel suddetto Art. 23.
2. Tali variazioni di prezzo che comunque non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano:
 - a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art.60, comma 4-quater del Codice;
4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis al Codice, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater del Codice.
5. Gli indici di prezzo di cui al comma 2, lettera b) sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
6. L'allegato II.2-bis al Codice disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto. Di norma l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, contenuta nell'Allegato II.2-bis al Codice.
8. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
9. La revisione prezzi sono attivate autonomamente dalla Stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto dei lavori, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
10. Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore o minore onerosità subita dall'esecutore o dalla Stazione appaltante, con frequenza di monitoraggio coincidente con gli aggiornamenti degli indici revisionali applicabili all'appalto e individuati come sopra, e ne dà tempestiva comunicazione dell'esito al RUP e all'appaltatore.
11. La liquidazione dell'intero importo a titolo di revisione prezzi, verrà effettuata dalla Stazione appaltante con la rata di saldo, mediante l'emissione di un unico SAL ordinario, che riporterà separatamente l'importo contrattuale da quello della revisione prezzi.

Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice in relazione alle modifiche di contratto in corso di esecuzione, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 36. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla presente procedura di appalto non è richiesta al concorrente la prestazione della garanzia provvisoria;

Art. 37. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità allo schema tipo 1.2, se riferita al singolo garante, o 1.2.1, se riferita a più garanti, allegato al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
3. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni. Dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.
6. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 38. Riduzione della garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis del D.lgs n. 36/2023, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 209/2024 alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 39. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022;
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T. – SEZIONE B) deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 117, comma 10, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 40. Variazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art 120, comma 1, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto possono essere senza una nuova procedura di affidamento e di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a dei lavori eseguiti;
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%;
4. Nel caso di cui al comma 3, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei POS;
6. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione, nella misura strettamente indispensabile.
7. Ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Codice dei contratti, il contratto di appalto relativo alle opere in oggetto può essere parimenti modificato senza necessità di una nuova procedura a norma del ripetuto Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice dei contratti;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
8. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
9. Per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
 - 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
 - 3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
 - 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

10. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti, ai sensi dell'art. 41, comma 8 bis, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

11. E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

Art. 41. Varianti non sostanziali

1. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui all'art. 120, lettere a) b) e c) del comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziari con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Art. 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Ai fini del calcolo del prezzo delle prestazioni di cui all'art 36 del presente Capitolato, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorità rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in più prezzari, sono considerati quelli medi.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro comunque applicabili alle lavorazioni previste in cantiere. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla DL, al CSE ed al R.U.P., entro il termine prescritto nella/e relativa/e richiesta/e, la documentazione finalizzata a comprovare il pieno ed assoluto rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008.
2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento;
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo;

contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 44. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
5. Per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 nonché da quanto disposto dal Decreto 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare n.4/2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, laddove richiesti dalla normativa vigente, dal **1° novembre 2024** gli operatori economici (imprese e lavoratori autonomi) che operano in cantieri temporanei o mobili dovranno dichiarare e dimostrare con idonea documentazione l'avvenuta presentazione al portale dell'Ispettorato del Lavoro della prevista richiesta per il conseguimento della c.d. patente prescritta da tali normative per le attività di cantiere.

Art. 45. Piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 68 del Codice dei contratti) si verifica la CONCOMITANZA delle imprese che devono operare in cantiere, di cui al subentro delle condizioni di necessità dell'individuazione in carico all'Ente di un Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori. Lo stesso verrà

tempestivamente nominato dall'Amministrazione appaltante e sarà cura del professionista individuato redigere il previsto documento PSC, che a tal punto sostituirà il PSS in carico all'impresa.

3. il preposto individuato dall'impresa responsabile del PSS ed eventualmente il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora subentrasse al primo, devono provvedere tempestivamente:
 - ad adeguare il PSC, se necessario;
 - ad acquisire i POS delle nuove imprese anche solo subaffidatarie.

Art. 46– Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 47. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 48. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49. Subappalto

1. Il contratto, così come disposto al comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice ed in considerazione delle specifiche caratteristiche dello stesso non sono presenti lavorazioni che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'affidatario né lavorazioni che, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del Codice, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare.
4. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare
5. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di capacità generale e speciale del subappaltatore.
7. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 , comma 2 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato [f.2-bis, al Codice che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice medesimo.
8. L'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore e, comunque, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, nell'ambito delle lavorazioni indicate dalla documentazione di gara, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al comma 5 dell'art. 119 del Codice e dove deve essere puntualmente indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; lo stesso deve essere depositato presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l'inserimento delle clausole previste, per quanto di pertinenza, dall'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria di lavori da eseguirsi in subappalto e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023; tali circostanze dovranno essere dimostrate direttamente dal subappaltatore mediante idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto nonché attraverso una o più dichiarazioni, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante unitamente al contratto di subappalto.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni;

6. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai

sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
- 7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 9. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è comprensivo della verifica della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato; tale congruità, per i lavori edili è verificata mediante l'attestazione di congruità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno 2021 recante *“disposizioni in ordine alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati”*; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato;

Art. 50. Responsabilità in materia di subappalto

- 1. Il contraente principale e il subappaltatore sono comunque responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Codice dei contratti non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 51. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4,

lettera b);

- b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
9. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'119 soprarichiamato.
10. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 dello stesso D.Lgs. n.36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
11. Nel solo caso in cui l'entità economica dell'adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla sospensione parziale dei pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sarà garantita dalla cauzione definitiva), se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.
12. Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un DURC

negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all'importo delle opere oggetto di subappalto nell'ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

- 13 Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) troverà applicazione quanto previsto dall'art. 62 del presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti l'inadempimento contributivo.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 52. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

10. Le disposizioni dell'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 53. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi all'esecuzione dell'appalto.

Art. 54. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'esecutore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo. In particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, *"al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"*.
2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.al Codice. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 e all'Allegato I.01 al Codice.
3. In presenza di prestazioni incorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
4. I suddetti obblighi vincolano l'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. Se l'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.
6. L'esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
7. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
8. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'esecutore.
9. L'esecutore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi,

l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilità solidale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e c) del comma 11 dello stesso articolo.

10. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'esecutore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d'appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.

11. Non si farà luogo all'emissione d'alcun certificato di pagamento se prima l'esecutore non presenterà all'ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicurata mediante un DURC positivo.

12. L'esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
- f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
- g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
- h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

13. L'orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

14. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all'accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell'orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

15. All'infuori dell'orario normale – come pure nei giorni festivi – l'esecutore non potrà a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell'esecutore, la Direzione Lavori autorizzerà il prolungamento dell'orario, l'esecutore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

14. Nessun compenso infine sarà dovuto all'esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l'opportunità della doppia turnazione finalizzata al completamento dell'opera nei termini previsti dal cronoprogramma.

16. Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l'accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

17. Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi -a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;
- b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;
- c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

18. Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

Art. 55. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 56. Risoluzione del contratto e recesso. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, senza limiti di tempo, nei seguenti casi:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del già menzionato articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma

3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti;
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, primo periodo.
7. L'allegato II.14 al Codice degli Appalti disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 57. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., o PEC, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo PEC, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il **certificato di ultimazione dei lavori** effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l'effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo PEC), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.
4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell'Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all'esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare.

Art. 58. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 17 comma 1 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 il **Certificato di Collaudo** deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di **sei mesi** dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad **un anno**. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi **due anni** dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un **Certificato di Regolare Esecuzione** che, ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 sarà emesso entro il termine di **tre mesi** dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Progetto.
3. Dell'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause, l'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all'esecutore ed al Responsabile Unico del Progetto con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'esecutore può notificare al Responsabile Unico del Progetto istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario previsti dal Codice.

Art. 59. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 24 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare in tutto od in parte l'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera dovrà darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L'esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dell'art. 24 comma 1 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Progetto. Essi consistono nei seguenti eventi:
 - a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
 - c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
 - e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell'opera, a norma del comma 2 dell'art. 24 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall'organo di collaudo) ed in contraddittorio dall'esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:
 - 1) la verifica circa l'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
 - 2) la certificazione circa il fatto che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
 - 3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell'immobile oggetto di anticipata consegna;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell'organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell'esecutore.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
 - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve

indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Art. 61. Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma

2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve altresì garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme ai « criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1), per l'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato 3)» approvate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017).

Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti nell'elenco dei prezzi unitari; sono esclusi gli oneri per il tributo speciale per il deposito in discarica o impianto autorizzato.
3. L'impresa dovrà utilizzare, per lo smaltimento dei materiali di scavo e di demolizione, gli impianti di stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti autorizzati nel territorio della Provincia di Roma. In caso contrario essa non avrà diritto ad alcun onere aggiuntivo per il trasporto sulle distanze maggiori.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del D.M. n. 145/2000.
5. In caso di rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, o di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti, il D.L. deve immediatamente denunciare la scoperta alle forze di pubblica sicurezza, all'autorità giudiziaria e all'ASL competente per territorio.
6. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 64. Terre e rocce da scavo

Il progetto prevede le seguenti lavorazioni di scavo [specificare]:

1. scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
2. perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
3. opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);
4. rimozione e livellamento di opere in terra.

A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicheranno i relativi regimi normativi, nello specifico:

1. Art.185 c.1 lett. c) D. Lgs 152/2006 : terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione
2. DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera - in sostituzione dei materiali di cava - o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica
3. D. Lgs 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra devono essere smaltite come rifiuti.

Le condizioni che devono essere rispettate affinché terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto, di cui al punto 2 sopraindicato, sono contenute nel Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Nei casi di cui al punto 3, l'operatore economico dovrà risultare iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nell'opportuna categoria;

Art. 65. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 66. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n.37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 68. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 27, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti, di cui alla precedente lettera a), devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conti correnti dedicati di cui al comma 1, per l'intero importo, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del presente Capitolo speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 69. Disciplina antimafia.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia;
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

3. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
4. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella *white list* tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Articolo 70. Clausole sociali

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57, comma 1, 2 bis, 102 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., e dell'Allegato II.3 al Codice articolo 1 commi 1,2,3,4,6,7,e 9 al fine di garantire, la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario, si impegna:

- *garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*

- *garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;*

- *garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*

2. A tale fine, ai sensi dell'art. 57, comma 2 bis, del citato Allegato II.3, art. 1, al Codice e del parere del 3 giugno 2025, n. 3502 del MIT, le imprese dovranno provvedere:

- a) ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rivolto agli operatori economici con oltre i 50 dipendenti, alla consegna al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta ed a pena di esclusione, della copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) gli operatori economici, diversi da quelli indicati al punto a) e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- c) impegno ad assicurare, in caso di affidamento, almeno il 30% per l'esecuzione del contratto all'occupazione giovanile e almeno il 15% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione femminile, in quanto l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto rendono l'inserimento nella sua percentuale ordinaria impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità delle prestazioni nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

3. Gli operatori economici di cui al precedente art. 1, punto b) sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

4. Entrambi i documenti di cui alle precedenti lett. b) e c) sono altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali nonché, limitatamente alla relazione di cui alla lett. a), alla Consigliera e al Consigliere regionali di Parità.

5. L'omessa presentazione della documentazione di cui al presente articolo, nei modi e termini disciplinati dalla sopracitata normativa, prevede l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto

contrattuale, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto del limite del 20% dell'importo complessivo, così come previsto dall'articolo 50 della L. 108/2021

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 del presente Capitolato determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici (12) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Art. 71. Patto di integrità, protocolli multilaterali, codici di comportamento.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si impegna ad accettare e a rispettare gli eventuali accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione; l'appaltatore dichiara, altresì, di conoscere il Patto di Integrità approvato con atto deliberativo del Comune.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 72. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 50, comma 6, del Codice dei contratti:
 - a) le spese di pubblicazione per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
 - b) le spese contrattuali;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI al Titolo I della Parte prima (elenco a scopo esemplificativo)

[illegible]

Allegato «B»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
	(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell'impresa i..... dichiara: che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da: - le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); - la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; - art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989; - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. Convenzioni fondamentali dell'ILO: Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) - I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro

Allegato «C»	CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)
---------------------	---

Ente appaltante:
 Ufficio Tecnico competente:
 Dipartimento/Settore/Unità operativa _____
LAVORI DI

Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto esecutivo:

--

DL:

--

Progetto esecutivo opere in c.a.	DL opere in c.a
Progettista dell'impianto: _____	_____
Progettista dell'impianto: _____	_____
Progettista dell'impianto: _____	_____
Responsabile dei lavori: _____	_____
Coordinatore per la progettazione: _____	_____
Coordinatore per l'esecuzione: _____	_____
Durata stimata in uomini x giorni: _____	Notifica preliminare in data: _____

IMPORTO DEL PROGETTO:	€.....
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:	€.....
ONERI PER LA SICUREZZA:	€.....
IMPORTO DEL CONTRATTO:	€.....

Gara in data: *offerta di ribasso del*..... %
Impresa esecutrice:
con sede in:

<i>Qualificata per i lavori delle categorie:</i>	, classifica..... , classifica..... , classifica..... , classifica.....
--	---

Direttore tecnico del cantiere:.....

<i>Subappaltatori:</i>	<i>Categoria</i>	<i>Descrizione lavori:</i>	<i>Importo lavori subappaltati</i>
			€
			€
			€

Intervento finanziato con: (inserire finanziamento).....

[oppure]

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale.

Inizio lavori: con fine prevista per il:

Prorogato il: con fine lavori prevista per il:

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'uffici:

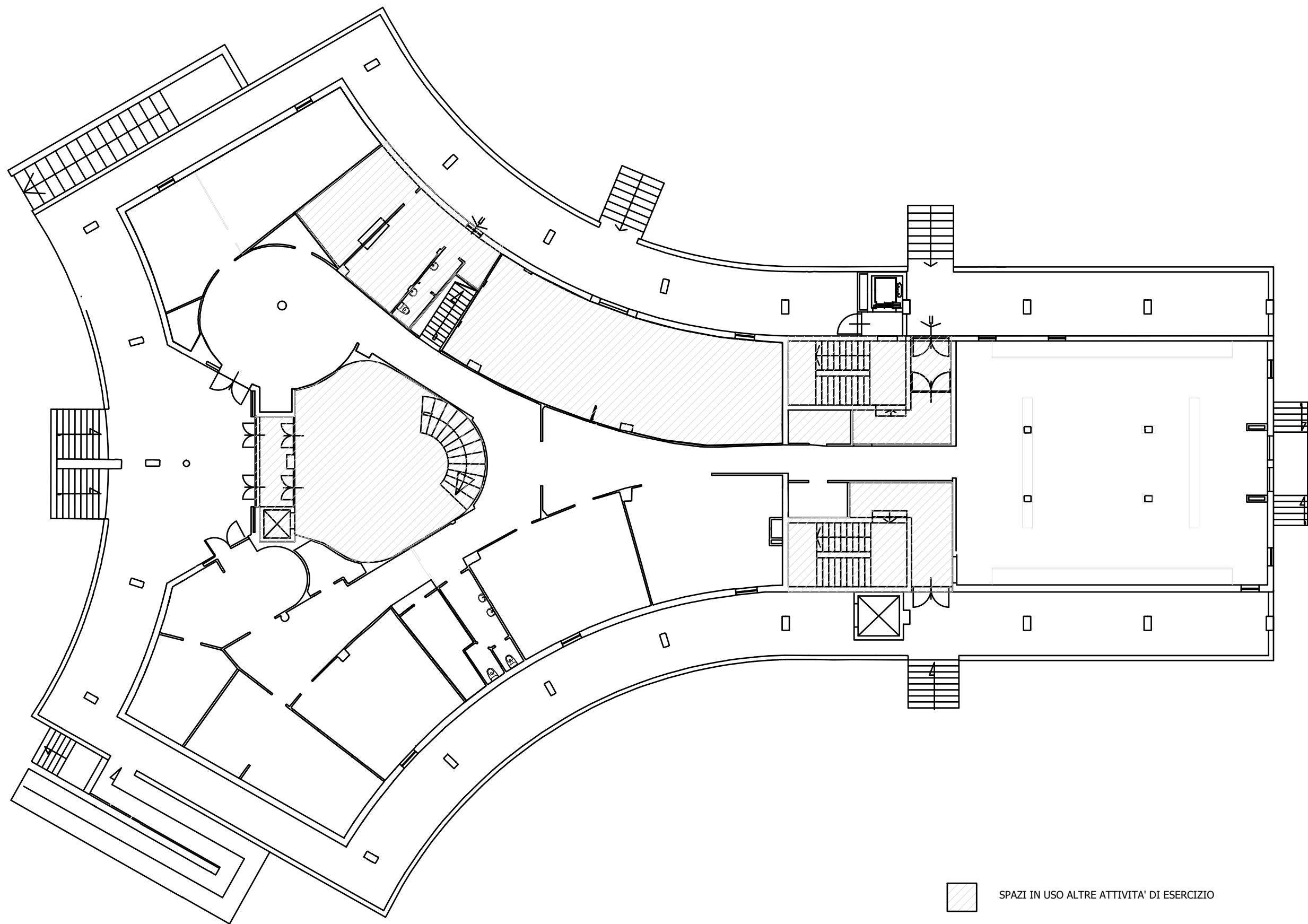
telefono:fax: http: // wwwit E-mail:.....@.....

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

SI INTENDONO SODDISFATTE DALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DOMINIO CHE COSTITUISCONO P.I.

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche>



Città di Gallarate
Provincia di Varese
Settore Tecnico
Ufficio edilizia comunale



titolo
**PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL
MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC
MA*GA 2 - Piano rialzato - Stato di fatto**

disegno n.
1

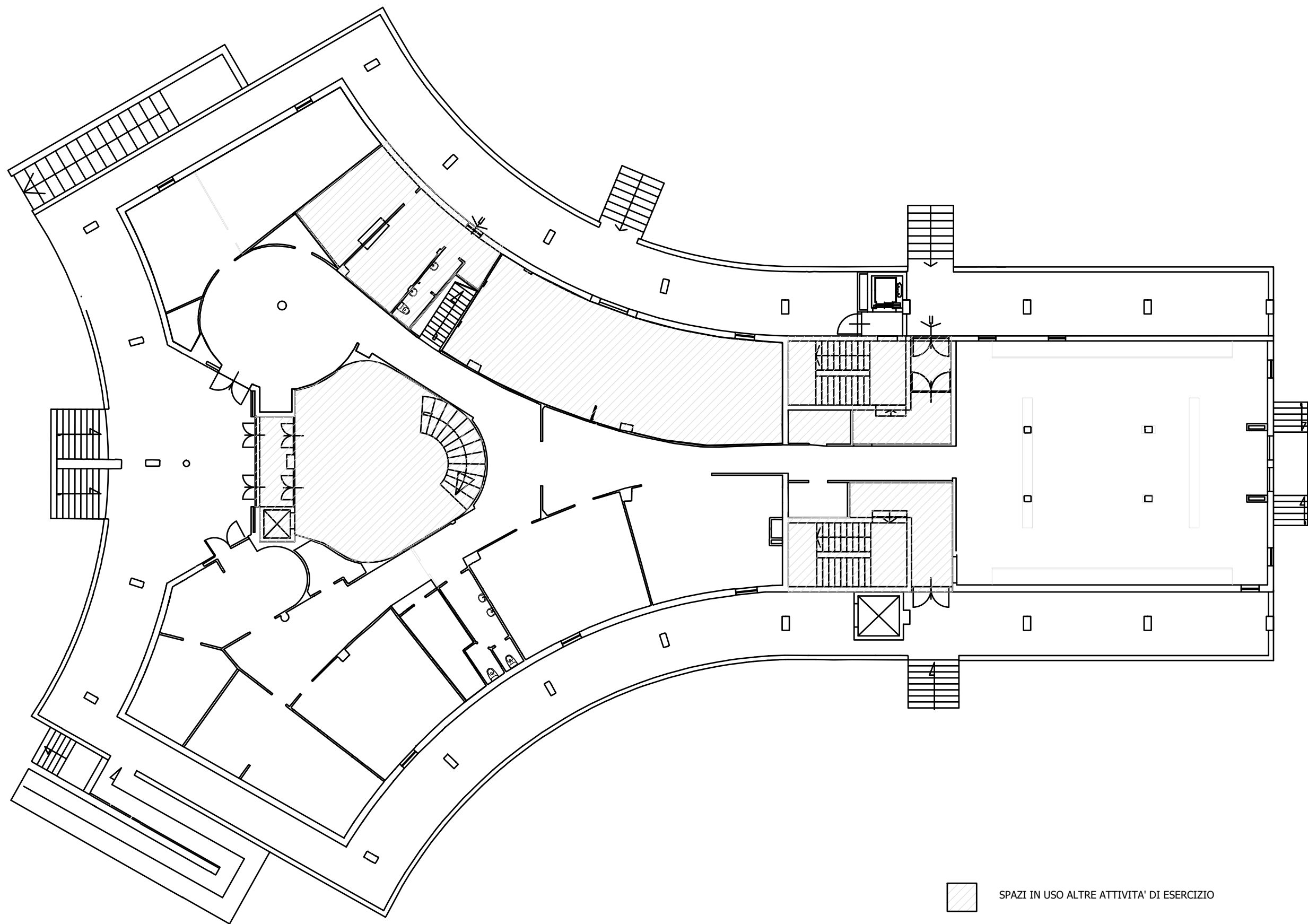
scala
1:200

data
giugno 2026

livello
**progetto di fattibilità
tecnico-economica**

RESP. UNICO PROGETTO
Dr. Arch.Luca Picco

Progettista
Dr. Arch.Luca Picco



Comune di Gallarate

Provincia di Varese

Settore Tecnico

Ufficio edilizia comunale



titolo

PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL
MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC
MA*GA 2 - Piano PRIMO - Stato di fatto

disegno n.

2

scala

1:200

livello

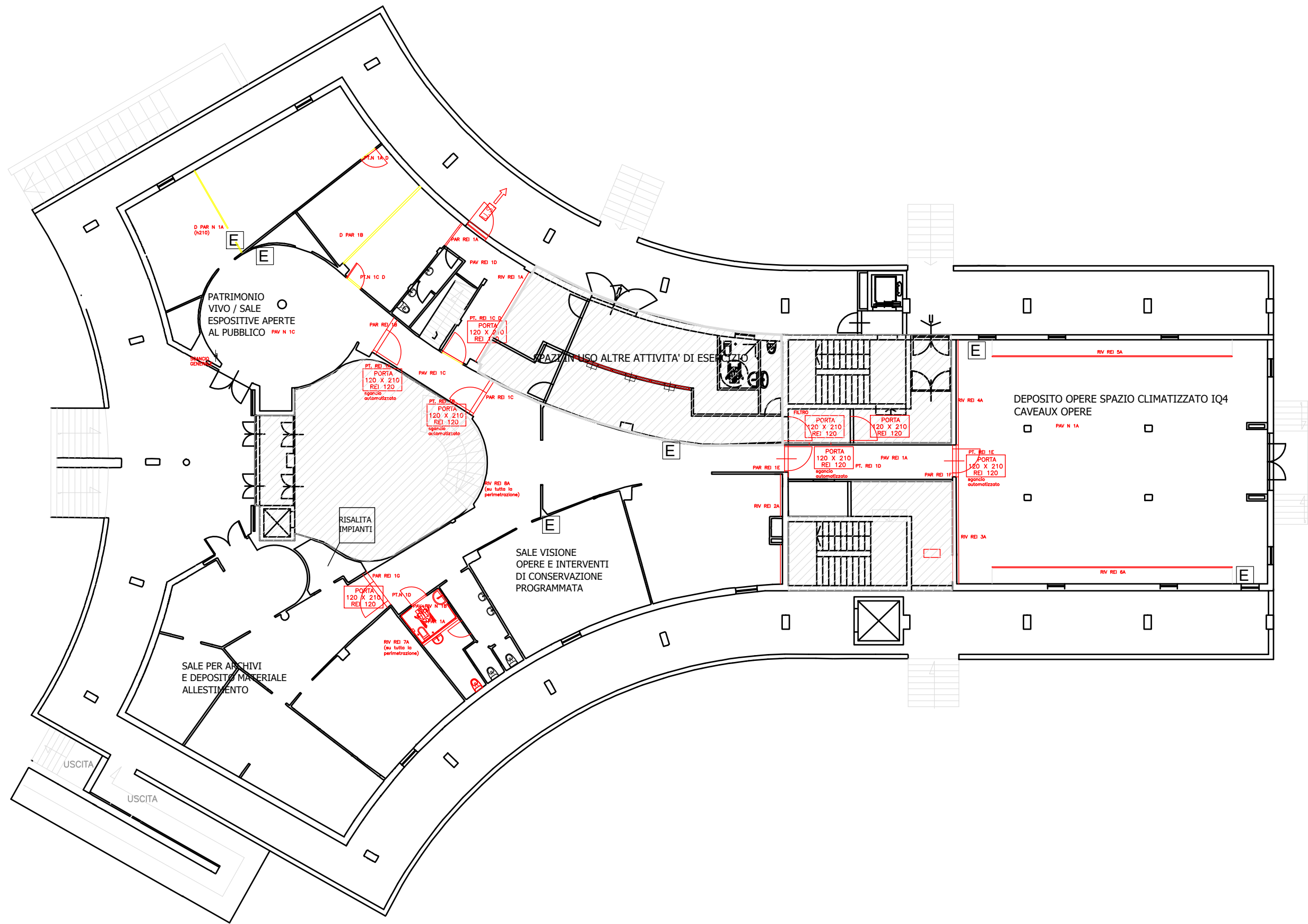
progetto di fattibilità
tecnico-economica

data

giugno 2026

RESP. UNICO PROGETTO
Dr. Arch.Luca Picco

Progettista
Dr. Arch.Luca Picco



Comune di Gallarate

Provincia di Varese

Settore Tecnico

Ufficio edilizia comunale



titolo

PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL
MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC
MA*GA 2 - Piano rialzato - Stato di PROGETTO

disegno n.

3

scala

1:200

data

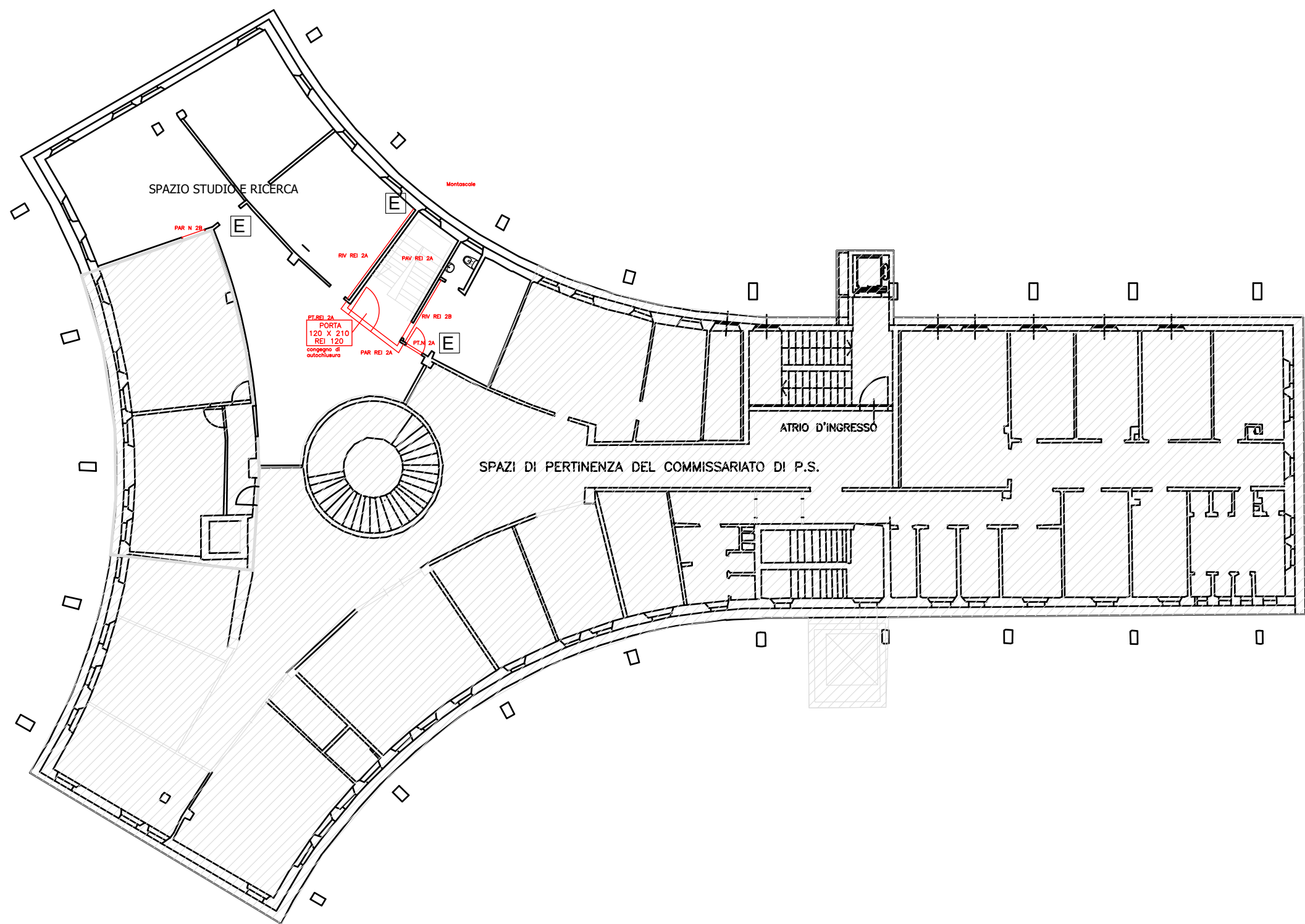
giugno 2026

livello

progetto di fattibilità
tecnico-economica

RESP. UNICO PROGETTO
Dr. Arch.Luca Picco

Progettista
Dr. Arch.Luca Picco



Comune di Gallarate
Provincia di Varese
Settore Tecnico
Ufficio edilizia comunale



titolo
**PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL
MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC
MA*GA 2 - Piano PRIMO - Stato di PROGETTO**

disegno n.
4

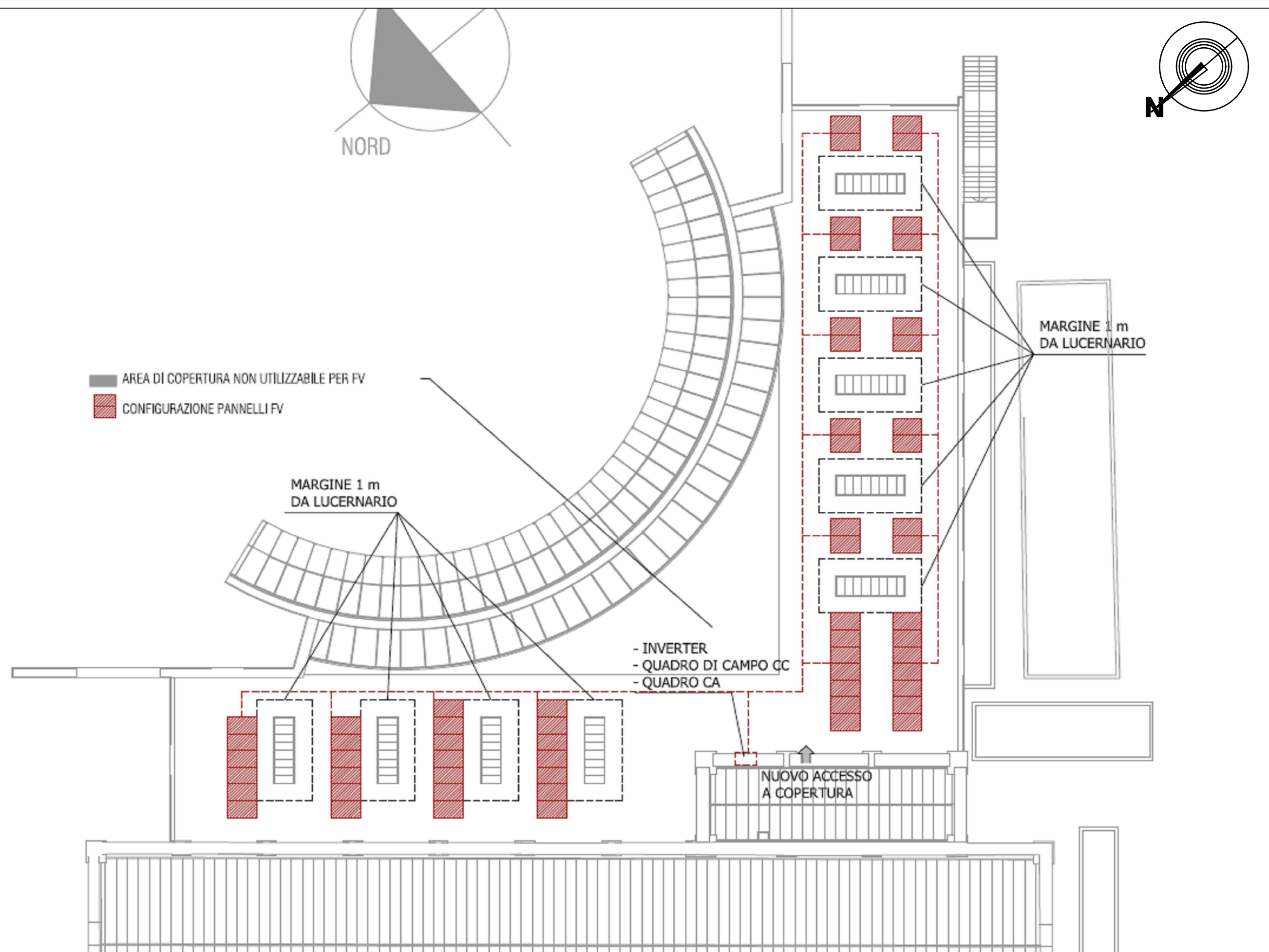
scala
1:200

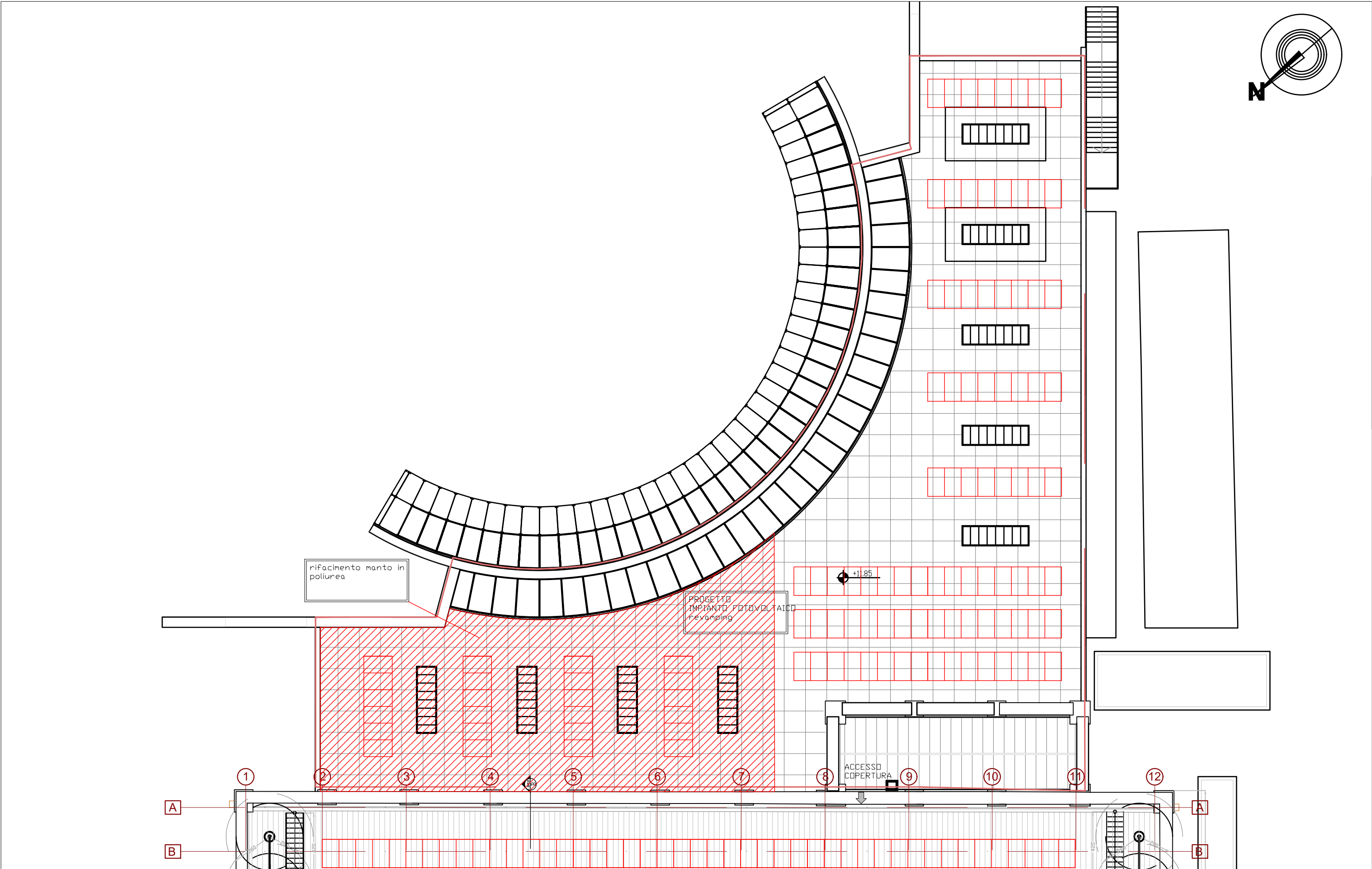
data
giugno 2026

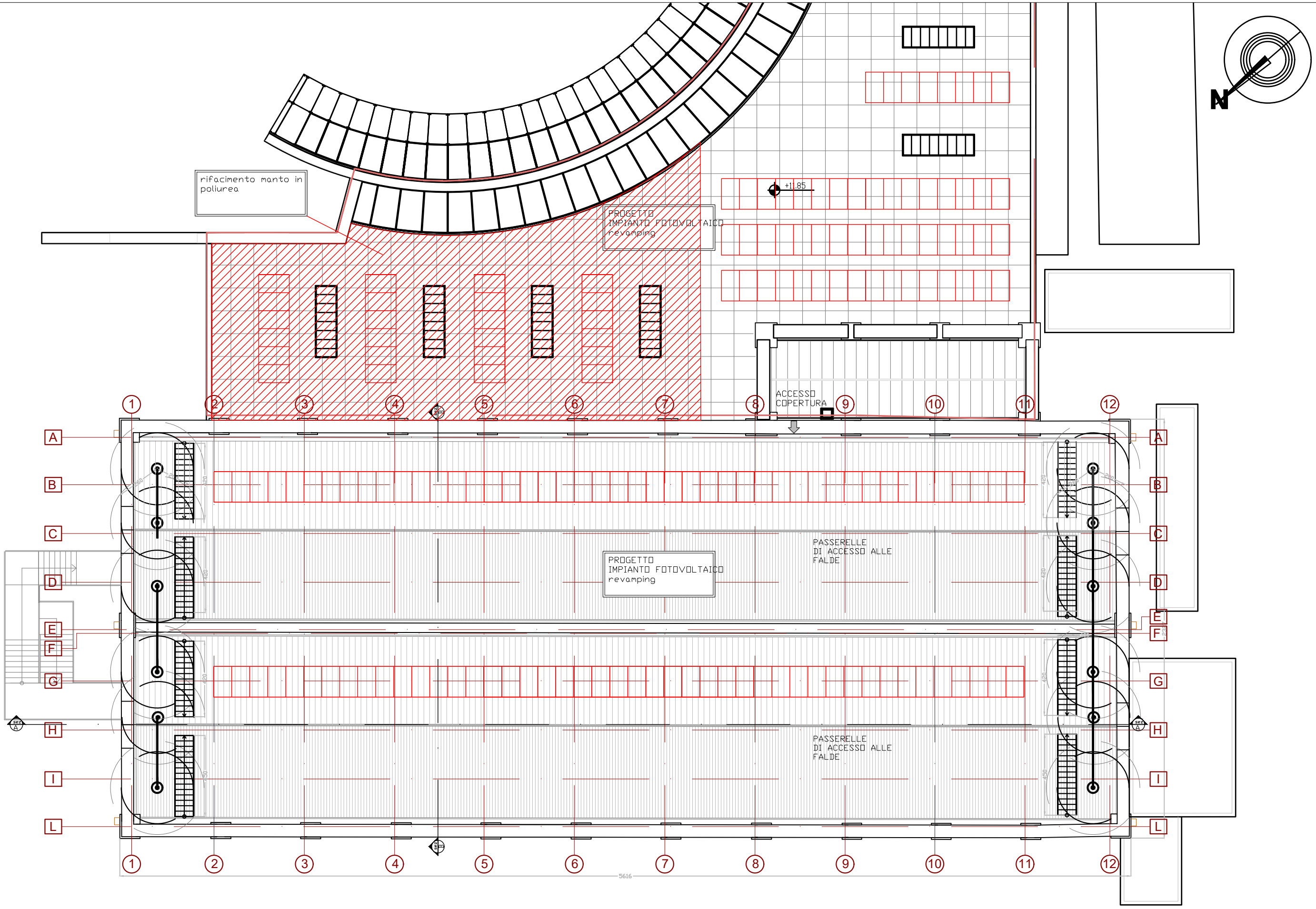
livello
**progetto di fattibilità
tecnico-economica**

RESP. UNICO PROGETTO
Dr. Arch. Luca Picco

Progettista
Dr. Arch. Luca Picco







Comune di Gallarate
Provincia di Varese
Settore Tecnico
Ufficio edilizia comunale



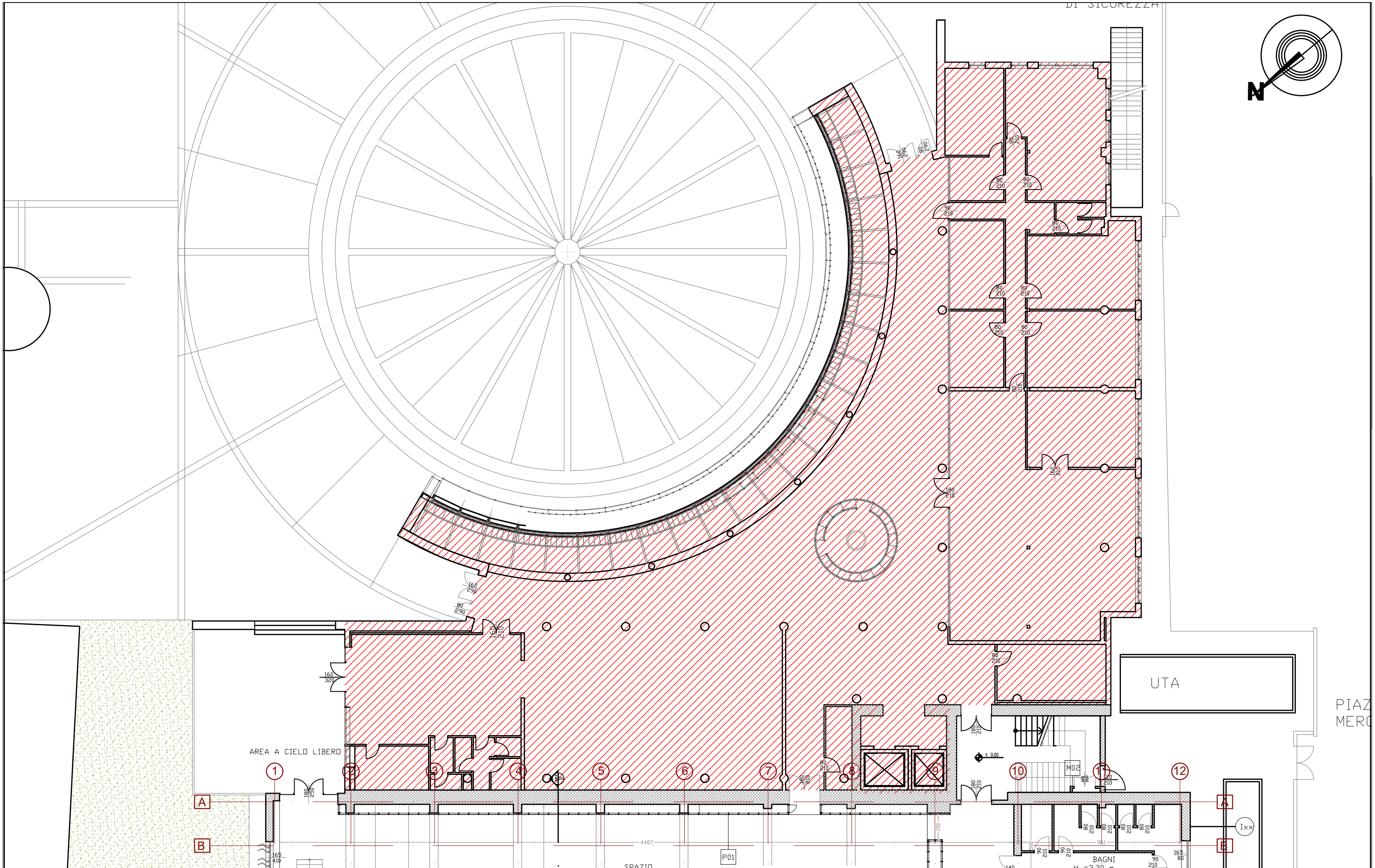
titolo
PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC
MA*GA - COPERTURA - FV REVAMPING -ESTENSIONE SU CORPO " VECCHIO"

disegno n.
7

scala
1:200
data
giugno 2026

livello
progetto di fattibilità tecnico-economica

RESP. UNICO PROGETTO
Dr. Arch.Luca Picco
PROGETTISTA
Arch.Luca Picco
Cofirmatario
Ing.Marco Ferrari
Marco.Ferrari
energy specialist | EGE



 Comune di Gallarate Provincia di Varese Settore Tecnico Ufficio edilizia comunale	 	titolo PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC MA*GA - PIANO TERRA EVIDENZA AREE RELAMPING SPAZIO CENTRALE E ZONE UFFICI	disegno n. 8	scala 1:200	livello progetto di fattibilità tecnico-economica	RESP. UNICO PROGETTO Dr. Arch.Luca Picco PROGETTISTA Arch.Luca Picco Cofirmatario Ing.Marco Ferrari 
				data giugno 2026		



SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Via Cavour n. 2. -telefono 0331-754215/278 - PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it - e-mail tecnico@comune.gallarate.va.it

**BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA LOMBARDIA:
PROGETTI INTEGRATI DELLA CULTURA 2026-2029 - MUSEO MA.GA: PATRIMONIO
VIVO – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI NATURA EDILE ED
IMPIANTISTICA PRESSO STABILE DI VIA DE MAGRI ED EX SEDE GAM DI VIALE
MILANO IN GALLARATE**

CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC

progetto di fattibilità tecnico-economica

(Ai sensi dell'art. 41 – PARTE 6 – del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

QUADRO ECONOMICO

Il progettista

(Arch. Luca Picco)

Il responsabile unico del Progetto

(Arch. Luca Picco)

1	Lavori a misura	€ 1.380.000,00
2	Lavori a corpo	
3	Lavori in economia	
a.1)	IMPORTO A BASE DI GARA	€ 1.380.000,00
1.a	Oneri INDIRETTI per i piani di sicurezza a misura	
1.b	Oneri DIRETTI strumentali all'esecuzione delle opere a misura	€ 20.000,00
2.a	Oneri INDIRETTI per i piani di sicurezza a corpo	
2.b	Oneri DIRETTI strumentali all'esecuzione delle opere a corpo	
3	Oneri per la sicurezza per i lavori in economia	
a.2)	IMPORTO ONERI SICUREZZA	€ 20.000,00
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (a.1+a.2)		€ 1.400.000,00
	acquisizione di beni ad utilità pluriennale, strumenti e attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto;	€ 149.000,00
1		
2	omissis	€ 0,00
3	omissis	€ 0,00
4	imprevisti;	€ 28.325,00
	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi compresa IVA su area(10%) eventuali ulteriori maggiorazioni x coltivazioni su fondo affittato,spese notarili e catastali;	€ 0,00
5		
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 0,00
7	spese tecniche (max 10%)	€ 140.000,00
7.a	omissis	
7.b	Spesa art.45 D.Lgs 36/2023 e sm	€ 28.000,00
7.c	Spesa Tecniche comprensive collaudo	€ 112.000,00
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	
8		€ 0,00
8.a		€ 0,00
9	omissis	€ 0,00
10	omissis	€ 35,00
10.a	contributo Anac	€ 35,00
11	omissis	€ 0,00
12	IVA	€ 332.640,00
12.a	IVA SU LAVORI 22%	€ 308.000,00
12.B	iva su 7.c 22%	€ 24.640,00
b)	IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 650.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.1+a.2+b)		€ 2.050.000,00

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Via Cavour n. 2. -telefono 0331-754215/278 - PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it - e-mail tecnico@comune.gallarate.va.it

**PATRIMONIO VIVO. SOSTENIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E ATTIVAZIONE CULTURALE PER IL
MUSEO MA*GA e MA*GA 2 (EX/GAM) CUP -E34H26000180006 CIG- BBEC1286DC**

Progetto di fattibilità tecnico-economica

(Ai sensi dell'art. 41 – PARTE 6 – del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAZIONE TECNICA

GIUGNO 2026

Il progettista
Arch. Luca Picco

Cofirmatario
Ing. Marco Ferrari



Responsabile unico del Progetto
(Arch. Luca Picco)

Documento firmato digitalmente

Obiettivi del progetto di efficientamento energetico del Museo MAGA

La presente relazione ha lo scopo di individuare gli obiettivi energetici e ambientali del progetto di riqualificazione dell'edificio che ospita il Museo MAGA, sito in via De Magri a Gallarate (VA), caratterizzato da un volume netto riscaldato pari a circa 31.500 m³.

I consumi energetici complessivi dell'immobile risultano pari a circa 650 MWh/anno di energia elettrica e 1.000 MWh/anno di energia termica (anno di riferimento 2025).

L'ultima diagnosi energetica disponibile, redatta contestualmente all'Attestato di Prestazione Energetica in data 27/09/2016, attribuisce all'edificio la classe energetica E, con un indice di Prestazione Energetica Globale non rinnovabile (EPgl,nren) pari a 651,25 kWh/m² anno.

In coerenza con gli obiettivi di transizione energetica e riduzione delle emissioni climalteranti perseguiti dall'Amministrazione Comunale, il progetto si pone l'obiettivo di conseguire almeno la classe energetica C, riducendo l'indice EPgl,nren fino a valori dell'ordine di 350 kWh/m² anno, con una diminuzione stimata superiore al 45% rispetto alla situazione attuale.

Considerate le caratteristiche architettoniche e funzionali dell'edificio, che rendono particolarmente complessi e onerosi interventi estensivi sull'involucro edilizio, la strategia progettuale sarà orientata principalmente all'efficientamento impiantistico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli interventi previsti potranno essere articolati come segue:

1. Potenziamento dell'impianto fotovoltaico

L'attuale impianto fotovoltaico, avente potenza installata pari a 15 kWp, sarà oggetto di riqualificazione mediante sostituzione dei moduli esistenti con pannelli ad alta efficienza e contestuale ampliamento della superficie occupata in copertura.

L'obiettivo è raggiungere una potenza complessiva installata dell'ordine di 80 kWp, incrementando la produzione annua autoconsumata da circa 15,75 MWh a circa 84 MWh, con un aumento superiore al 430%.

2. Riqualificazione delle Unità di Trattamento Aria

L'attuale Unità di Trattamento Aria da 56.000 m³/h, che serve la maggior parte dell'edificio, sarà sostituita con due nuove unità indipendenti, dedicate rispettivamente alle aree museali e agli uffici.

La suddivisione consentirà una gestione maggiormente flessibile degli orari di funzionamento e dei parametri termoigrometrici, garantendo contemporaneamente il comfort degli utenti e le corrette condizioni conservative delle opere d'arte.

L'adozione di ventilatori ad alta efficienza e recuperatori di calore ad altissimo rendimento consentirà una riduzione stimata dei consumi elettrici pari ad almeno 131 MWh/anno.

3. Efficientamento degli impianti di illuminazione

È prevista la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti alimentati a neon o con lampade ad alogenuri metallici mediante apparecchi LED ad alta efficienza, caratterizzati da rendimenti superiori a 130 lm/W.

L'intervento consentirà una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione superiore al 60%, migliorando nel contempo la qualità illuminotecnica degli spazi espositivi e di lavoro.

La stima di risparmio complessiva per questo intervento è di 90 MWh/anno, considerando che l'illuminazione rappresenti il 20% dei consumi elettrici dell'edificio.

4. Integrazione della generazione termica mediante pompa di calore

L'attuale sistema di produzione di calore, costituito da due caldaie alimentate a gas naturale per una potenza complessiva di circa 1 MW termico, sarà integrato con una pompa di calore ad alta efficienza.

La nuova macchina sarà destinata prioritariamente all'alimentazione delle utenze a bassa temperatura, quali le batterie delle Unità di Trattamento Aria e il sistema radiante a pavimento, consentendo di ridurre significativamente il consumo di gas naturale e le emissioni associate.

Il risparmio previsto da questo intervento è pari a circa 30 TEP/anno di energia primaria.

5. Implementazione di sistemi BACS e regolazione evoluta

Il progetto prevede inoltre l'introduzione di un sistema di Building Automation and Control System (BACS), integrato con serrande motorizzate e dispositivi di regolazione avanzata.

Tale sistema consentirà il monitoraggio continuo delle prestazioni energetiche, l'ottimizzazione automatica dei parametri di funzionamento degli impianti e la gestione differenziata delle varie zone dell'edificio, massimizzando i benefici energetici derivanti dagli interventi previsti.

Questi interventi costituiscono un quadro di riferimento per le possibili azioni di efficientamento e potranno essere affinati o aggiornati in funzione delle concrete esigenze del Comune di Gallarate e del museo.

Risultato atteso

Complessivamente gli interventi descritti sono finalizzati a:

- ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio di oltre il 40%;
- diminuire sensibilmente i consumi di gas naturale;
- incrementare l'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile;
- migliorare il comfort ambientale e la qualità conservativa degli spazi museali;
- ridurre le emissioni climalteranti associate alla gestione dell'immobile;
- conseguire un miglioramento della prestazione energetica tale da consentire il passaggio dalla classe energetica E alla classe energetica C.

Stima su indicatori CUP

Per stimare il risparmio in **TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio)** possiamo partire dai consumi attuali e dai risparmi ipotizzati.

Consumi attuali

- Energia elettrica: **650 MWh/anno**
- Energia termica (gas naturale): **1.000 MWh/anno**

Per un totale di energia finale: **1.650 MWh/anno**

Applicando i coefficienti di conversione differenziati per vettore energetico:

- Energia elettrica: $650 \text{ MWh/anno} \times 0,187 \text{ TEP/MWh} = \mathbf{121,6 \text{ TEP/anno}}$
- Energia termica: $1.000 \text{ MWh/anno} \times 0,086 \text{ TEP/MWh} = \mathbf{86,0 \text{ TEP/anno}}$

Consumo energetico attuale: circa 208 TEP/anno

In base agli interventi descritti si ottiene un risparmio complessivo pari a 84 TEP, che rappresenta il 40% del consumo attuale.

L'energia primaria complessivamente consumata dal Museo, qualora si realizzassero tutti gli interventi proposti, sarebbe dunque pari a 124 TEP/anno.



PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2985/2026

OGGETTO: D.D.G. 13 APRILE 2026 - N. 4677 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI PRESSO MUSEO MA.GA. E EX SEDE GAM VIALE MILANO GALLARATE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP E34H26000180006

Il Dirigente del Settore LL.PP. E PATRIMONIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Gallarate, 16/06/2026

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2985/2026**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (di seguito identificazione dello stanziamento del bilancio di esercizio per l'imputazione della spesa):

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Prenotazione Impegno 127/2027	62002/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI, ASILI NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE	PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONE LOMBARDIA CULTURA 2026 - DDG 13/04/2026 N. 4677 - LAVORI PRESSO MUSEO MAGA VIA DE MAGRI E PRESSO SEDE EX GAM VIALE MILANO	1289-DIVERSI	1.050.000,00

Gallarate, 16/06/2026

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITA'

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2985/2026

OGGETTO: D.D.G. 13 APRILE 2026 - N. 4677 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI PRESSO MUSEO MA.GA. E EX SEDE GAM VIALE MILANO GALLARATE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP E34H26000180006

Il Segretario Generale esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 16/06/2026

Il Segretario Generale

SARNELLI GIACINTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 17/06/2026

OGGETTO: D.D.G. 13 APRILE 2026 - N. 4677 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI PRESSO MUSEO MA.GA. E EX SEDE GAM VIALE MILANO GALLARATE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP E34H26000180006

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 29/06/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

SARNELLI GIACINTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113 DEL 17/06/2026

OGGETTO: D.D.G. 13 APRILE 2026 - N. 4677 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - LAVORI PRESSO MUSEO MA.GA. E EX SEDE GAM VIALE MILANO GALLARATE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CUP E34H26000180006

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data 18/06/2026 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 03/07/2026 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 13/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

SARNELLI GIACINTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)